



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno VIII - n. 1-2013**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**15**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno VIII - n. 1-2013  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
  
G. Chiara, R. Pascali  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

*Direzione:*

**Cosenza** 87100 - Luigi Pellegrini Editore  
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80133 - Piazza Municipio, 4  
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli  
E-mail: martedes@unina.it

*Redazione:*

**Cosenza** 87100 - Via Camposano, 41  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80134 - Facoltà di Giurisprudenza  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18  
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

## Presentazione

La sezione di Giurisprudenza e legislazione canonica è composta esclusivamente da documenti giurisprudenziali, sia di Tribunali periferici sia della Rota Romana.

Si pubblica un'interessante vicenda giurisprudenziale, che si è chiusa con un decreto di conferma da parte della Rota Romana della decisione del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento su un'ipotesi di incapacità al consenso matrimoniale per gelosia "patologica".

Sull'intera vicenda si pubblica un'interessante Nota della dottoressa Patrizia Piccolo, alla quale si rimanda per un'esauriente analisi in particolare sul concetto di gelosia "patologica" e sulla possibilità che la stessa possa essere considerata rilevante ai fini del giudizio di nullità canonica.

La redazione ringrazia la dottoressa Angela Tavani e la dottoressa Patrizia Piccolo per la collaborazione prestata all'elaborazione della Sessione Giurisprudenza e legislazione canonica del presente numero.

## **Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese – Barolensis – Nullitatis matrimonii, 29 novembre 1995 - c. Bux, ponente**

### **Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese - Nullità del matrimonio – Consenso matrimoniale – Simulazione – Esclusione della prole – Esclusione della fedeltà**

*Simula il consenso matrimoniale chi con atto positivo di volontà esclude la proprietà della fedeltà, quale declinazione del diritto dovere all'unità del matrimonio, che i contraenti mutuamente si scambiano all'atto dell'espressione del consenso matrimoniale. La simulazione del consenso matrimoniale si attua anche nell'esclusione della finalità della procreazione ed educazione della prole.*

#### *Fattispecie*

(*Omissis*). 1. M. A. A. aveva ventitré anni quando, nel 1980, conobbe il coetaneo S. V. all'Università, in quanto entrambi studenti di medicina.

Nacque ben presto reciproca simpatia, che col tempo continuò e si sviluppò, nonostante problemi che la personalità del S. creava spesso in A. A.

In particolare, negli otto anni trascorsi dalla conoscenza al matrimonio, durante i quali i due si laurearono e frequentarono i rituali corsi di specializzazione, forti dubbi nacquero nella ragazza per sospetti tradimenti da parte del fidanzato, tanto da giungere quasi alla chiusura del rapporto, superata per le promesse del ragazzo e il forte innamoramento nei suoi confronti da parte della M.

Fu così che, dopo la rituale conoscenza tra le famiglie, si procedette alla celebrazione del matrimonio, che fu contratto il giorno 29 settembre 1988 nella chiesa parrocchiale del S. Sepolcro in B.

La vita coniugale fu però molto breve e infelice a causa di incomprensioni tra i due sposi e presunte infedeltà da parte sempre del S.

Così, dopo solo un anno di vita coniugale, e senza che nascesse prole, vista l'impossibilità della convivenza, i due si separarono di fatto e la M. prese l'iniziativa della separazione civile, conclusasi consensualmente in breve tempo; seguì, in data 22/1/1994, sentenza di divorzio.

2. Con libello datato 9/6/1994, M. A. A. si rivolgeva al N. T. per chiedere la dichiarazione di nullità del matrimonio contratto con S. V.

Il 18/6/1994 il Vicario Giudiziale Regionale accettava il libello e costituiva il Collegio dei Giudici. In data 23/6/1994, il Ponente, con Decreto, citava in giudizio le Parti, convocandole per il 13/07/1994. In tale udienza, presente l'attrice che insisteva nell'istanza, assenti il convenuto (per quanto legittimamente citato) e il Rev. mo difensore del vincolo, il Ponente si riservava di emanare, e di fatto emanava in pari data, Decreto per la Contestazione della Lite e per la Concordanza del Dubbio, quest'ultimo determinato nella seguente formula:

“SE CONSTI DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO PER 1) ESCLUSIONE

DELLA PROLE DA PARTE DI ENTRAMBI; 2) ESCLUSIONE DELLA FEDELTÀ DA PARTE DEL CONVENUTO”.

Si dava così inizio alla fase istruttoria, con l'interrogatorio del convenuto in data 14/11/1994, dopo aver ricevuto, il 6/9/1994, lettera dello stesso che dichiarava di accettare il primo capo di nullità e di rigettare il secondo. In tale udienza, sempre il convenuto ritirava il verbale di comparizione delle parti e il Decreto per la concordanza del dubbio. Seguiva l'interrogatorio dell'attrice e dei testi di entrambe le parti (con qualche assenza).

Così, in data 29/4/1995 era emanato il Decreto di Pubblicazione degli Atti, e il 29/5/1995 quello di Conclusione in Causa.

Presentate le osservazioni del difensore del vincolo, la Causa era riservata ai Giudici per la decisione.

Il Collegio si riuniva il 28/6/1995 e si esprimeva: “DILATA e sia riascoltata la parte convenuta” (Prot. n. 79/95).

Veniva così nuovamente citato il S., il quale si presentava per l'interrogatorio il 4 settembre 1995. Quindi, in data 11/10/1995 era emanato Decreto di Pubblicazione degli Atti suppletivi e Conclusione in Causa. Infine si giungeva alla presente decisione.

*In iure*

*Circa l'esclusione del 'bonum fidei' e del 'bonum prolis'*

3. La proprietà dell'unità (can. 1056) va sotto il nome di *bonum fidei* o di fedeltà. Essa comporta che il coniuge, legato da vincolo matrimoniale, non presuma di contrarre altro matrimonio o avere rapporti intimi con altra persona, ma che adempia fedelmente i propri doveri coniugali.

Infatti, “dal momento che essendo questa proprietà essenziale, unicamente una qualità del matrimonio in facto esse, non può che significare una *esclusività* della relazione matrimoniale, che, prospettata nel momento costitutivo del matrimonio, non può voler dire che un dono parimenti esclusivo della propria sessualità, in quanto sessuato, fatto reciprocamente e solamente a quella donna da quell'uomo” (P.A. BONNET, *Introduzione al consenso matrimoniale canonico*, Milano, 1985, p. 125).

Si legge in una sentenza coram Parisella: «Quoties agitur de excluso bono fidei... non requiritur ut contrahens intendat ius in corpus etiam tertiae personae tradere, obligatione ad adulterinas relationes cum eadem assumpta» (S.R.R. Dec., 15/10/1984, in: *Monitor Ecclesiasticus*, CIX (1984), p. 222). “Validitati tamen coniugii minime obstat merum adulterandi propositum, cum haud respiciat obligationem ipsam servandae fidei, sed tantum obligationis implementum non ius, sed exercitium iuris, non esse rei, sed usum eius” (S.R.R. Dec., LII, coram Pinna, 16/6/1960, p. 316, n. 2): differente, infatti, è l'esclusione dello stesso *ius* dall'esclusione del mero *usus vel exercitium iuris*, essendo quest'ultimo irrilevante perché riconducibile alla semplice volontà di programmare solo abusi, per i quali si vogliono vedere come presupposti il riconoscimento, e l'accettazione, dei diritti e doveri coniugali. Non si può, comunque, negare che la medesima prefigurazione comporta la determinazione a un *facere* contrario all'obbligazione, che non può non essere un rifiuto della medesima.

4. Circa l'esclusione della prole, “dopo l'entrata in vigore del Nuovo Codice di Diritto Canonico, uno dei Tribunali di prima istanza respinse «a limine» il libello della parte attrice, come privo di qualsiasi fondamento (can. 1505, § 2, n. 4), poiché essa, con l'accordo del convenuto, ebbe ad escludere in modo assoluto la procreazione per un periodo di quattro anni. Un'ampia motivazione del decreto indicava, tra l'altro, l'esercizio della procreazione responsabile, conforme con la dottrina del Concilio Vaticano II e del recente magistero Pontificio. Il decreto rotale coram Serrano riformò l'impugnata decisione, affermando

prudentermente che, anche se si possa legittimamente sostenere una nuova visione dello *ius ad procreationem*, deducendola «ex inspiratione Concilii Vaticani II et ex normis Novae Legis», la sostanza del matrimonio rimane ontologicamente la stessa. E quindi nelle cause matrimoniali «nova quoque cum prioribus sunt componenda ut pro posse apte concurrant et ad invicem se roborant», tenendo conto che «optima erit interpretatio et applicatio, quae sibi proponat priora magis complere quam inficere» (A. STANKIEWICZ, *L'esclusione, della procreazione ed educazione della prole*, in: *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1990, 149-174, p. 149).

5. «Nella strutturazione originaria del matrimonio resta... essenziale la sua naturale apertura alla generazione della prole: l'unione tra due coniugi non può chiudersi ed esaurirsi in se stessa, ma deve tendere a quell'integrazione e a quel più profondo completamento che solo la nascita di una nuova creatura può dare. Questa naturale inclinazione, che la dottrina tradizionale designa come *ordinatio ad prolem*, non può dunque essere rifiutata dai nubendi, perché in tal caso il matrimonio verrebbe privato di un suo attributo essenziale e caratterizzante e sarebbe quindi... un tipo di matrimonio sostanzialmente diverso da quello voluto dalla Chiesa» (P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova, 1991, pp. 130-131).

«In linea di principio quindi si può sostenere... che l'esclusione invalidante il consenso della *ordinatio ad bonum prolis* opera riguardo allo *ius-officium* a porre gli atti coniugali di per sé ordinati alla procreazione... Il significato procreativo dell'atto coniugale partecipa quindi in modo inscindibile con il significato unitivo nella perpetuità del vincolo matrimoniale (can. 1134) in modo che il diritto agli atti unitivi e procreativi è un diritto perpetuo, che non ammette interruzioni o intermittenze, volute dalle parti. Per questo motivo qualsiasi limitazione temporale del diritto-dovere coniugale nel costituirsi del matrimonio rende il consenso nullo. Sotto questo aspetto invero è chiaro l'insegnamento di Pio XII nel celebre discorso del 29 ottobre 1951 alle Ostetriche: «Se già nella conclusione del matrimonio almeno uno dei coniugi avesse avuto l'intenzione di restringere ai tempi di sterilità lo stesso *diritto* matrimoniale, e non soltanto l'*uso*, in modo che negli altri giorni l'altro coniuge non avrebbe neppure il diritto di richiedere l'atto, ciò implicherebbe un difetto essenziale del consenso matrimoniale, che porterebbe con sé la invalidità del matrimonio stesso, perché il diritto derivante dal contratto matrimoniale è un diritto permanente, ininterrotto, e non intermittente, di ciascuno dei coniugi di fronte all'altro»... Perciò anche l'esclusione temporanea o parziale della procreazione può realmente incidere sullo stesso diritto coniugale, qualora la volontà dei contraenti intendesse effettuare per un periodo di tempo la interruzione del diritto coniugale che è un diritto permanente (perpetuo) ed ininterrotto. Il che avviene, secondo i criteri giurisprudenziali, anche se non condivisi comunemente, qualora l'esclusione temporanea [della prole] coincida con l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale o diventi una condizione o un patto per cui il contraente si decide a celebrare le nozze» (A. STANKIEWICZ, *op. cit.*, pp. 161-165).

6. «La prova giudiziale, ossia l'accertamento condotto dal giudice di un fatto controverso, si acquisisce - come è noto - tramite modi e strumenti stabiliti dalla legge. Come costantemente ribadisce la giurisprudenza, la prova della simulazione potrà ritenersi raggiunta, solo se risulta da argomenti certi e inoppugnabili, che la medesima giurisprudenza divide in prove dirette... e prove indirette... La prova diretta è fornita dalla confessione e dalle dichiarazioni rese in giudizio dal simulante, dai documenti e dalla deposizione dei testi; quella indiretta dalla *causa contrahendi et simulandi* e dalle circostanze... Colui pertanto che sostenesse di non aver acconsentito nel proprio

intimo al consenso espresso esternamente, provocando così la nullità del matrimonio per simulazione totale (esclusione del matrimonio in sé) o per simulazione parziale (esclusione di una proprietà o elemento essenziale del matrimonio), deve dimostrare di aver operato tale *factio* tramite un atto positivo di volontà *animo elicitus*. Il simulante deve cioè porre un atto contrario al consenso ritualmente espresso; così, se si sostiene la nullità *ob exclusum bonum sacramenti*, deve risultare che con tale atto di volontà, il nubente ha escluso in concreto la indissolubilità... [Dal nuovo codice] vengono offerti nuovi validi strumenti di prova... Viene accordata (can. 1536, par. 2)... forza probante alle dichiarazioni delle parti;... vengono elevati al rango di Prove gli indizi e ammennicoli (can. 1679); persino la deposizione di un solo teste può fare prova piena, se le circostanze di cose e di persone lo suggeriscono (can. 1573)” (B. BOCCARDELLI, *La prova della simulazione del consenso matrimoniale*, in: *La simulazione*, cit., pp. 221-236.

### *In factio*

#### *Circa l'esclusione della prole nell'attrice*

7. L'attrice M. A. A., dopo aver dichiarato che promuove “questa causa fondandola sulla volontà di non avere figli, prima del matrimonio, da parte di entrambi” (27/2), così riferisce del suo stato d'animo nei confronti dell'imminente matrimonio: “io, inizialmente, nutrii dei dubbi al punto da avere terrore di sposarmi, sia perché avevo vissuto l'esperienza del tradimento da parte di V., sia perché mi lasciavano perplessa le sue opinioni contrarie alla prole. Però giunsi al matrimonio ugualmente perché innamorata di V. e molto speranzosa che il matrimonio potesse funzionare” (29/7).

Con ciò ella ammette la presenza sia di un'eventuale *causa simulationis*, sia di una *causa contrahendi*; dalle quali fa scaturire, come naturale conseguenza, la seguente confessione giudiziale; “Io... volevo una famiglia cattolica e tradizionale, però, di fronte all'opposto convincimento di V., anch'io mi convinsi che con lui sarebbe stato opportuno non avere figli, perché le sue convinzioni non lo avrebbero permesso. Per cui aderii volontariamente al suo proposito, ed entrambi arrivammo al matrimonio con la volontà di escludere del tutto la prole, anche se devo ammettere che, interiormente, nuttivo la speranza che succedesse un miracolo” (29-30/8).

Trattasi di una riserva mentale nei confronti della prole che, per quanto posta di riflesso a quella, asserita come prevalente, del S. (e per la prova della quale vedi *infra*), fu comunque seriamente nutrita fino al giorno del matrimonio. Tant'è vero che la M. nutrì dubbi anche durante il corso prematrimoniale (Cf. 31/10) e il giorno stesso delle nozze, vivendo la celebrazione “con gioia, ma anche con tristezza” (31/11).

Come circostanze susseguenti l'attrice riferisce dei vari metodi anticoncezionali usati durante il matrimonio: pillola anticoncezionale, profilattico, coito interrotto (Cf. 31/12); la breve durata della vita coniugale: solo pochi mesi (Cf. 32/13); e la propria iniziativa per la causa civile di separazione (Cf. 33/14).

8. Il convenuto S. V. non conferma l'atto positivo di volontà della donna contro il bene della prole, poiché parla solo di rinvio dei figli per comune decisione (Cf. 23-24/8). La differente ricostruzione delle rispettive volontà non nuoce, però, più di tanto a quanto asserito dall'attrice circa la propria riserva, dal momento che evidentemente fu diversamente concepita dal convenuto.

Maggiore conforto alla tesi attorea viene dai testi. Infatti, G. M. C., madre della M., anche se poco informata a riguardo (Cf. 36/8), afferma: “inizialmente anche A. fu d'accordo con V. nel procrastinare la prole” (37/8). Il marito M. A. conferma: “Il S. è arrivato al matrimonio... con una riserva sulla prole perché, col consenso di A., aveva

deciso di non avere figli per il momento, cioè per i primi tempi del matrimonio” (41/8).

M. M., fratello di A. A., più esplicitamente dichiara: “A.... mi disse [che] anche lei, come ogni coppia, aveva deciso di attendere qualche tempo prima di aprirsi alla vita” (45/8). E’ vero che il teste aggiunge (Cf. ivi e 46/12) che la donna dopo circa un anno chiese un figlio al marito, ma al riguardo, per quanto anche riferito dall’attrice (Cf. 31-32/12), si trattò piuttosto di un ripensamento dell’ultim’ora per salvare il matrimonio, tra l’altro non accompagnato dalla dovuta frequenza di rapporti coniugali, poiché il coniugio era ormai in crisi.

Quest’ultima circostanza, unita a quella dell’uso di pratiche anticoncezionali e dell’iniziativa della separazione civile da parte della M. (Cf. 46/12 e 47/14), risulta una piena conferma di quanto affermato dall’attrice.

C. M. C., amica della M., riferisce: “Circa la prole, seppi da A., dopo il matrimonio, che entrambi avevano deciso di rinviarla di qualche tempo per prima sistemarsi” (51/8). E conferma per il resto quanto già noto circa il periodo coniugale (Cf. 51/12). F. A., altra amica dell’attrice, dà la sua interpretazione circa la riserva nei confronti della prole da parte della M.: “A. aderì a tale esclusione da parte di V., ma mentre quest’ultimo non fu chiaro se per lui era solo temporanea o assoluta, A. di sicuro la intese come un semplice rinvio, comune a tutte le coppie” (56/8).

Sostanzialmente dello stesso tenore le testimonianze dei testi di parte convenuta: “Per quanto riguarda la prole, avevano entrambi deciso un rinvio temporaneo, per permettere ad ognuno dei due una sistemazione ottimale nell’ambito del lavoro di medici chirurghi” (S. A., in 60/8); “Nei confronti della prole, sapevo che i due avevano deciso di non avere figli subito” (S. A., in 63/8).

Infine la seconda deposizione dell’attore (Cf. 72-73/3-4) conferma quanto dallo stesso già riferito (Cf. *supra*).

9. In conclusione, se la prova testimoniale a favore del presente capo di nullità non appare come una chiara conferma della confessione giudiziale dell’attrice, comunque offre il conforto di utili indizi nei confronti di un effettivo atto positivo di volontà contro il bene della prole da parte della M., riserva i cui precisi contorni furono probabilmente noti solo a lei stessa.

Pertanto, visto che sono risultati presenti nella deposizione di A. A. i fondamentali elementi di prova circa il presente capo di nullità, tanto più che della credibilità della stessa non si ha motivo di dubitare; e che tutte le circostanze sopra analizzate, soprattutto il comportamento delle parti nel periodo postmatrimoniale, sembrano una chiara conferma che il matrimonio tra il S. e la M. è nato con vizi di fondo che rendono ancor più credibile l’asserita presenza di vizi del consenso, almeno nella parte attrice; si può ritenere moralmente certa una riserva della M. nei confronti del bene della prole.

#### *Circa l’esclusione della prole da parte del convenuto*

10. Per quanto nelle testimonianze dell’attrice e dei testi, sopra analizzate, emerge un forte indizio circa la presenza nell’uomo, ancor più che nella donna, di una riserva mentale nei confronti della prole, tale riserva non trova il necessario conforto nei principali elementi di prova richiesti dalla giurisprudenza, e quindi resta solo un elemento di riferimento circa il convincimento, in buona fede, da parte della M., della presenza di tale riserva nel S., che ha giustificato di riflesso la sopra analizzata riserva nella donna.

Infatti, il convenuto S. V. nelle sue due deposizioni non offre alcun elemento a favore del presente capo di nullità, poiché le sue dichiarazioni mostrano esclusiva-

mente un rinvio della prole a tempi propizi, piuttosto che un'esclusione assoluta e perpetua attuata con preciso atto positivo di volontà.

Egli, infatti, afferma: "P. per quanto riguarda la prole, avevamo entrambe deciso un rinvio temporaneo, per permettere ad ognuno dei due una sistemazione ottimale nell'ambito del lavoro di medici chirurghi" (23-24/8).

E nel secondo interrogatorio, dopo aver dichiarato: "in quel periodo avevo già quasi 30 anni e quindi ritengo di aver raggiunto la sufficiente maturità propria dell'età e quindi anche nelle decisioni più o meno importanti che prendevo" (72/2), aggiunge: "Prima del matrimonio non affrontammo con la M. l'argomento figli; dopo il matrimonio lo affrontammo e decidemmo di aspettare, dato che per il momento eravamo entrambi molto presi dal lavoro e dal mettere su casa. In seguito non abbiamo più affrontato l'argomento e poi si è conclusa la vita coniugale. Per essere più preciso, aggiungo che quando ci ponemmo il problema dei figli, come ho detto, non ci ponemmo un'eventuale scadenza o una condizione che si doveva realizzare, perché decidemmo soltanto che per il momento non era da parlarne proprio di figli e poi si sarebbe visto, anche se non avevamo nemmeno l'idea di quando e se sarebbe arrivato il momento in cui avremmo eventualmente deciso di aprirci alla vita. Giungendo al matrimonio, non ebbi sentore che prima o poi sarebbe fallito. Non essendo mai capitato che A. A. mi avesse chiesto il diritto alla prole, non so cosa avrei fatto se ciò fosse accaduto" (72-73/3-4).

La compiutezza della risosta, richiesta con suppletivo d'istruttoria proprio per fugare dubbi al riguardo, pur lasciando aperta la possibilità di un'esclusione della prole da parte dell'attrice (Cf. *supra*), esprime con chiarezza la mancanza di un vero e proprio atto positivo di volontà contro il bene della prole da parte del convenuto.

11. D'altronde, l'attrice M. A. A. non offre al riguardo una prova contraria chiara e inequivocabile (Cf. *supra*).

Dai testi si ricava, infine, una sostanziale conferma di quanto depresso dal convenuto. Infatti, G. M. C. dichiara: "Dopo il matrimonio chiesi a V. quando avrebbe avuto bambini ed egli rispose che per il momento voleva attendere" (36/8); "Non sono nati figli perché... V. li aveva rinviati e poi in breve tempo si è conclusa la vita coniugale" (37/12).

Nello stesso senso vanno le affermazioni di M. A. (Cf. 41/8), M. M. (Cf. 45/8), C. M. C. (Cf. 51/8), S. A. (Cf. 60/8) e S. A. (Cf. 61/8).

Circostanza di non secondaria importanza è anche l'apertura alla vita da parte del S., realizzatasi con l'attuale convivente, dalla quale ha avuto appunto prole (Cf. 47/5).

Pertanto nei riguardi del convenuto non si può sostenere, come al contrario si è potuto con argomentazioni ricavare circa l'attrice, che sia provato in Atti un suo atto positivo di volontà contro il bene della prole. Pertanto il presente capo di nullità non può essere accolto.

#### *Circa l'esclusione della fedeltà da parte del convenuto*

12. Ancor minore circostanza hanno le prove addotte circa il presente capo di nullità. Oltre alle ripetute contrarie affermazioni del convenuto S. V. (Cf. 21; 94/8), come giustamente nota il Rev.do Difensore del Vincolo, "tutti concordano nel separare le due esperienze di 'tradimento' realizzatesi all'interno della coppia sia nel tempo, sia nella persona verso cui si riversa l'affetto, sia nella volontà del soggetto. Che la relazione breve e temporanea instauratasi tra V. e una ragazza durante i primi anni di fidanzamento con A. sia stata presto superata e che non abbia lasciato conseguenze nel rapporto di coppia è attestato da tutti. Infatti sarebbe difficile pensare ad un rapporto 'tarlato dal dubbio' quello di cui sono protagonisti V. ed A." (*Animadversiones Vinculi Denfensoris*, 4).

13. E ciò è confermato dagli stessi testi di parte attrice: G. M. C. afferma che l'attuale compagna del S. non è la stessa donna matrimonio (Cf. 38/13-14). M. A. esplicitamente sostiene: "Il S. è arrivato al matrimonio non con una riserva sulla fedeltà" (41/8); M. M. aggiunge: "Questa esperienza affettiva contemporanea da parte di V. non durò perciò molto, perché A., scoperta la cosa, chiarì ogni cosa con il S. e questi, per amore di lei, troncò l'altra relazione. Non ci furono altre storie fino al matrimonio, al quale giunsero senza interruzioni" (44/3).

Pertanto è contraddetta dai suoi stessi testi la contraria affermazione dell'attrice M. A. A.: "V., pur avendo sempre negato gli episodi di tradimento in quanto tale, mi confessò che aveva sempre inteso il matrimonio come una realtà che comunque non doveva ostacolarla la possibilità di avere altre esperienze affettive" (30/8).

Di qui la naturale conclusione che "non appare esserci stata la riserva, da parte del convenuto, di intrattenere rapporti sessuali con altre persone al di fuori del matrimonio. Se ciò poi è effettivamente avvenuto, è solo per un insieme di circostanze rese possibili non certo da una scelta premeditata e certamente non prevista al momento della celebrazione delle nozze (*Animadversiones Vinculi Defensoris*, 5).

14. Le quali cose esposte in Diritto e in Fatto, NOI, sottoscritti Giudici di Turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio, ed invocato il nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

"CONSTÀ DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO PER ESCLUSIONE DELLA PROLE DA PARTE DELL'ATTRICE";

"NON CONSTA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO PER ESCLUSIONE DELLA PROLE DA PARTE DEL CONVENUTO";

"NON CONSTA DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO PER ESCLUSIONE DELLA FEDELTÀ DA PARTE DEL CONVENUTO".

Si risponde pertanto ai dubbi concordati:

AFFERMATIVAMENTE.

al primo, relativamente alla sola attrice;

NEGATIVAMENTE

al secondo. (*Omissis*)

## **Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento – Barolensis - Nullitatis matrimonii, 28 gennaio 1998, c. Carlesimo, ponente**

### **Tribunale Ecclesiastico interdiocesano e di appello di Benevento – Nullità di matrimonio – Consenso – Simulazione del consenso matrimoniale – Atto positivo di volontà - Certezza morale del Giudice ecclesiastico – Rinvio all’esame ordinario**

*Ciò che rende nullo il matrimonio per il capo della simulazione del consenso, sia per il capo dell’esclusione della fedeltà coniugale quale proprietà fondamentale del patto matrimoniale sia per il capo dell’esclusione della finalità della procreazione ed educazione della prole, è l’atto positivo di volontà che deve essere attualizzato non in forma generica nei riguardi dei fini e delle proprietà essenziali del matrimonio cristiano, bensì in riferimento specifico al matrimonio celebrando.*

#### *Fattispecie*

(*Omissis*). 1. M. A. A. conosceva S. V. nel 1980 a Bari, nell’ambito dell’ambiente universitario, essendo ambedue Studenti presso la Facoltà di Medicina.

Cominciarono a frequentarsi, pur senza alcun impegno, ma dopo cinque o sei mesi, i due si accorsero che tra loro era nato del tenero.

Per un certo tempo non si parlò mai di matrimonio, sia perché ancora studenti, sia perché con una più approfondita conoscenza scambievolmente, l’attrice avrebbe potuto avere una idea più chiara di come lui avesse voluto affrontare e impostare il loro rapporto.

La relazione, mai troppo esaltante per il mutevole atteggiamento del S., durava diversi anni, durante i quali sia la M. che il S. si laureavano in Medicina.

Dubbi circa la sincerità dei sentimenti del giovane nell’attrice cominciarono ad affiorare quando ella scoprì che il S. aveva una relazione con, un’altra donna, che lavorava nel suo reparto.

La cosa la turbò enormemente ed ella cominciò a rendersi conto che il S. non era l’uomo “giusto”, col quale avrebbe potuto realizzare un felice progetto nuziale. L’attrice decideva anche di troncare il rapporto, ma il convenuto si adoperò per farsi perdonare.

Ricomposto il dissenso, il discorso sul matrimonio non tardava ad affacciarsi, ma quando fu toccato l’argomento “figli”, riaffiorarono gli antichi contrasti, in quanto il S. cominciò a ripetere fino alla noia che non era il momento di averne, né c’erano le condizioni per mettere al mondo un figlio.

L’iniziale incomprensione per questo discorso da parte della M., cede poi il posto ad un accordo, e cioè che se i due si fossero sposati, figli non avrebbero avuto.

Per tale motivo, durante i pochi mesi di convivenza, lui usava anticoncezionale

e impose anche alla donna l'uso degli stessi, affinché non accadesse l'irreparabile.

La convivenza coniugale durava solo pochi mesi, durante i quali il convenuto avviava una relazione adulterina con l'attuale compagna.

E sempre il convenuto faceva capire, in un discorso chiarificatore tra le parti, che un figlio non sarebbe stato sufficiente a modificare la situazione, poiché troppo forte era in lui il desiderio di libertà.

Poco tempo dopo il S. andava ad abitare per conto suo. La convivenza coniugale era irreversibilmente fallita.

2. Con libello del 9 giugno 1994, la Sig.ra M. A. A. chiedeva al Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese la dichiarazione di nullità del suo matrimonio “per esclusione della prole” e, subordinatamente, “per esclusione della fedeltà” da parte dell'uomo convenuto S. V. Ammesso il libello in data 18 giugno 1994, le parti venivano citate per il 13 luglio 1994 a comparire in giudizio al fine di contestare la lite e di concordare il dubbio di causa. In tale udienza, presente l'attrice che insisteva nell'istanza, assenti il convenuto (per quanto legittimamente citato) e il Rev.mo Difensore del vincolo, veniva stabilito il dubbio di causa, in diritto e in fatto, determinato nella seguente formula: “SE CONSTI DELLA NULLITA' DEL MATRIMONIO PER:

1)ESCLUSIONE DELLA PROLE DA PARTE DI ENTRAMBI;

2)ESCLUSIONE DELLA FEDELTA' DA PARTE DEL CONVENUTO”.

Esaurita l'istruttoria, il 29 aprile 1995 venivano pubblicati gli Atti e invitate le parti a precisare le loro eventuali richieste istruttorie entro il termine di trenta giorni.

Il Difensore del vincolo presentava le sue Osservazioni.

Quindi il primo Collegio dichiarava nullo il matrimonio “per esclusione della prole da parte dell'attrice”.

3. Trasmessi gli Atti, come da legge, al nostro Tribunale Beneventano di Appello, il Collegio Giudicante, nella seduta del 22 maggio 1996, dopo approfondita discussione, tenendo conto anche delle Osservazioni del Difensore del vincolo di Appello, decideva di rinviare il processo all'Esame Ordinario di secondo grado per i seguenti motivi.

Secondo la sentenza barese siamo in presenza di una nullità di matrimonio per l'esclusione della prole nell'attrice.

Per quanto riguarda il convenuto nessun dubbio che per lui si sia trattato di rinvio della prole, deciso per giunta, a suo dire, “appena sposati”(23/8), ossia *post nuptias*. La conferma ce la dà lui stesso nel secondo interrogatorio: “Prima del matrimonio non affrontammo con la M. l'argomento dei figli; dopo il matrimonio lo affrontammo e decidemmo di aspettare, dato che per il momento eravamo entrambi molto presi dal lavoro e dal mettere su casa”(72/3).

La decisione del rinvio, dunque, fu presa immediate *post nuptias*.

Si é trattato, perciò, non di rifiuto della prole, esclusa con fermo atto di volontà, ma di semplice rinvio, teso ad una procreazione più responsabile per il bene dei figli. Le motivazioni, infatti, erano: “sistemare la casa e le rispettive carriere” (23/8), perché i figli nascessero in una famiglia pronta ad accoglierli e soddisfare serenamente i loro bisogni.

L'attrice, in contrasto col convenuto, attribuisce a costui una riserva ante *nuptias* (29/8): lei si sarebbe convinta “che con lui sarebbe stato opportuno non aver figli”, per cui aderì volontariamente al suo proposito”; ma aggiunge subito: “anche se devo ammettere che, interiormente nutro la speranza che succedesse un miracolo, e cioè che nel futuro V. cambiasse opinione e potessimo così avere figli”(30/8; 29/8).

“Trattasi, scrive il Giudice barese, di una riserva mentale... seriamente nutrita fino al giorno del matrimonio”(Sent. pp. 14-15).

Come può essere “seriamente nutrita” una riserva da chi aderisce solo esternamente alla decisione (supposto che ci sia stata), ma interiormente è contrario e nutre la speranza che le cose abbiano a cambiare? Sta il fatto che l’attrice col tempo, dopo circa un anno, cominciò a desiderare un figlio (37/12), chiese un figlio (45/8).

Dato e non concesso che l’attrice abbia aderito anche “intime” alla decisione del S. di non volere figli, si è trattato anche per lei di semplice rinvio, come è abbondantemente provato dalle risultanze istruttorie.

La M. indica come testi, cui aveva fatto particolari confidenze sui suoi propositi simulatori A. F., C. C. e la madre.

La F. ci dice che “V. in occasione della nascita del mio primo figlio mi espresse opinioni contrarie ad avere figli dal suo imminente matrimonio, perché doveva privilegiare la carriera e non voleva assumersi la responsabilità della paternità”.

Un discorso piuttosto generale, senza alcuna specificazione per quanto concerne l’atto positivo di volontà nel convenuto, se poi la teste aggiunge: “Ritengo che egli giunse al matrimonio senza la necessaria accettazione di ciò che esso significa. Al riguardo A. aderì a tale esclusione da parte di V., ma mentre quest’ultimo non fu chiaro se per lui era temporanea o assoluta, A. di sicuro la intese come un semplice rinvio, comune a tutte le coppie” (56/9).

Al di là della propria personale opinione - “Ritengo” -, la teste ci dà una preziosa testimonianza, che conferma quanto detto dal convenuto, e cioè che di non di esclusione assoluta trattavasi, ma solo di un rinvio, temporaneo, come appunto fanno tutte le coppie.

La C., altra teste indicata dalla attrice, in piena sintonia con la F., asserisce: “Circa la prole, seppi da A., dopo il matrimonio, che entrambi avevano deciso di rinviarla di qualche tempo per prima sistemarsi” (51/8).

La teste ci dice poi che quando A. “ritenne giunto il momento di aprirsi alla vita, trovò il deciso rifiuto di V.” (51/12)

Giustissima la richiesta attorea dal momento che nessuno dei due aveva pensato ad una esclusione radicale.

G. M. C., madre dell’attrice, sa pure del rinvio: “Dopo il matrimonio chiesi a V. quando avrebbe avuto bambini ed egli rispose che per il momento voleva attendere. Ciò mi sorprese un pò perché contrastava con la mia idea di matrimonio. Inizialmente anche A. fu d’accordo con V. nel procrastinare la prole” (36-37/8).

Dal che si evince che la madre ha sempre ignorato la esclusione totale e assoluta della prole nella figlia.

Per i testi M. A., l’attrice “intendeva il matrimonio in senso cattolico e tradizionale” (41/5), e per M. M. “non ci furono riserve per A.” (45/8).

La tesi della simulazione c. b. p. non è dunque provata.

La causa ha bisogno di ulteriori approfondimenti.

Il rinvio all’Esame Ordinario, pertanto, era finalizzato all’acquisizione di elementi di giudizio più chiari per definire con la richiesta certezza morale il caso di specie.

4. Per il giorno 14 ottobre 1996, alle ore 10, venivano convocate le parti e il Difensore del vincolo per la formulazione del dubbio.

A detta udienza, citato, ma assente il Difensore del vincolo, l’attrice in causa, M. A. A., non si presentava, ma faceva tenere al Tribunale un telegramma col quale dichiarava di confermare il capo di nullità dell’esclusione della prole in lei.

Il convenuto in causa, S. V., anch’egli assente, con telegramma pure lui confermava il capo di nullità dell’esclusione della prole nell’attrice.

Tutto considerato il Ponente rideterminava il dubbio nella seguente formula: “SE

CONSTI DELLA NULLITA' DI MATRIMONIO IN QUESTO CASO PER LA ESCLUSIONE DELLA PROLE DA PARTE DELL'ATTRICE, ossia SE DEBBA CONFERMARSÌ O RIFORMARSÌ LA SENTENZA DI PRIMA ISTANZA EMESSA DAL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE IN DATA 29 NOVEMBRE 1995”.

Il 28 aprile 1997 l'attrice veniva ascoltata a Bari, mentre il 24 ottobre, a Benevento, veniva ascoltato il convenuto.

Il Ponente invitava il Sac. Don D. C., parroco di S. Sepolcro di B. a rispondere per iscritto alle domande predisposte per i testi. Detto sacerdote rispondeva con lettera manoscritta del 16.6.1997, allegata agli Atti.

Gli Atti di secondo grado venivano pubblicati con decreto del 27.10.1997.

Dopo la presentazione delle Osservazioni fatte dal Difensore del vincolo di Appello, la causa era riservata ai Giudici per la decisione.

### *In iure*

#### *Circa l'esclusione della prole*

5. L'esclusione della prole nella sentenza appellata è stata trattata ampiamente con opportuni e pertinenti riferimenti alla dottrina e alla giurisprudenza.

Questo ci dispensa dal ripercorrere l'itinerario giurisprudenziale in tema di simulazione contra b. p., anche se con qualche nota aggiuntiva integriamo il discorso giuridico proposto dal primo Giudice.

Leggiamo in una coram Davino: “Per la nullità del consenso matrimoniale simulato occorre, sul piano soggettivo, l'atto positivo di volontà: “ACTUS, non habitus, non forma mentis, non propensio vel similia; POSITIVUS, non negativus (“non velle” loco “nolle”); VOLUNTATIS, non intellectus: error, praevisio, etc.”. Come si legge nella coram Bruno del 27 febbraio 1981 (S.R.R. Dec., vol. LXXIII, p. 109, n. 4), “Actus positivus voluntatis... inducens exclusionem perpetuitatis confundendus non est cum mero errore, desiderio, voluntate interpretativa aut cum intentione habituali, quia intentio bono sacramenti contraria in ipsum matrimonialem contractum virtualiter saltem ingredi debet ut praevalenti voluntatis actu inficere valeat generaliore intentionem contrahendii, ei detrahendo proprietatem essentialem, sine qua matrimonium stare nequit. Ideoque satis non est ad exclusionem indissolubilitatis probandam contrarias ostendere ideas contra vinculi perpetuitatem aut doctrinam liberi amoris profiteri aut divortium extollere aut generale propositum ventilare de intentione nubendi contra legis Ecclesiae principia, sed requiritur peculiaris voluntatis actus, quo quis in praefinito et determinato matrimonio contrahendo indissolubilitatem reiciat”.

I nubendi per lo più ignorano - così in una coram Palestro del 18 maggio 1988 - che deve, nel caso di consenso simulato per l'esclusione del bonum prolis, distinguersi l'esclusione dello “ius ad actus coniugales per se aptos ad prolis generationem” e il “malus usus matrimonii” (cum plerumque sibi abusus iuris intendant) per cui diviene molto difficile la prova della esclusione del “bonum prolis”, la quale si effettua “interna positiva voluntate”.

“Ad veritatem acclarandam succurrunt praesumptiones in nostri sacri Fori jurisprudentia receptae et probatae, ut puta ex tenacitate abusus, ex rationibus exclusionis, etc.”.

In cause di questo genere deve soprattutto esaminarsi la intenzione del contraente, “tempore nuptiarum elicita, in sua singulari existentia, juxta indolem naturamque personae, prae oculis habitis omnibus adiunctis existentialibus in quibus simulans versabatur” ... (coram Davino, Romana, 14 luglio 1988).

6. Leggiamo ancora in una coram Huot: “Se, accettandosi la vita coniugale, si nega all'altro coniuge lo “ius ad actus per se aptos ad prolis generationem” si esclude non

già una proprietà essenziale (cfr. c. 1081 par del 1917) ma il fine del foedus jugale (cfr. cc. 1013 par. 1, 1082 par. 1 e 1086 par. 2); eppertanto “*ipsum suum matrimonialem consensum*”.

Anche l'esclusione temporanea non della prole ma del diritto alla prole può rendere invalido il matrimonio “*etsi revera, theoretice saltem, quis posset juris exercitium non vero ipsum jus excludere*”, nel qual caso il matrimonio sarebbe valido.

Si presume però escluso il diritto e non solo il suo esercizio “*cum prolis rejectio absolute et in perpetuum intenditur*”. Per accertare la verità “*magis quam ad verba ante matrimonium prolata, attendendum est ad modum agendi coniugis post nuptias et ad veras causas unde eius vitae ratio bene explicetur*” (coram Pinto, 11 novembre 1971, in S.R.R., 1971, p. 872).

“*Qui postnuptialis modus agendi etiam ubi agitur de adserta esclusione temporanea ipsius iuris ad actus aptos ad prolis generationem agitur suam servat eloquentiam*”.

Nella valutazione processuale della volontà contraria alla Prole è prima di tutto da accertare se nell'atto positivo di Volontà sia stato negato lo “*jus ad structuram teleologicam actus coniugalis, in perpetuum vel saltem ad tempus ... possibilitatem procreationis seu intentionem prolis respuens an potius in exercitio vitae coniugalis sicut plerumque accidit, intacta fecunditate structurali seu naturali ordinatione actus ad procreationem, ad hunc finem adhibitis sive mediis naturalibus sive etiam artificialibus, i.e. per matrimonii abusum*” (coram Stankiewicz, 29 julii 1986, in S.R.R. Dec., 1980, p. 563, n. 11).

La causa dell'esclusione va sempre esaminata accuratamente soprattutto perché essa risulti grave e prevalente”. La causa non sempre è basata su circostanze esterne e obiettive, “*cum nonnumquam immo semper in radice scateat et contrahentis malitia; igitur educatio, mens, indoles, placita sunt apprime perpendenda eius qui consensum vitiasse traditur*” (coram Pompedda, 23 febbraio 1971, in S.R.R. Dec., 1971, p. 132) (coram Huot, Romana, 29 ottobre 1997).

### *In facto*

7. Due versioni, quelle delle parti, in tema di esclusione della prole: negativa quella data in prima istanza; più positiva quella in Appello.

Ci chiediamo: quando le parti hanno detto la verità? A Bari o a Benevento?

Per Noi, certamente, in prima istanza. Si tratta, infatti, di dichiarazioni di prima mano, più genuine e quindi più rispondenti a verità.

Perché non dovremmo dare credito a quanto entrambe le parti hanno dichiarato in prima istanza? Perché l'attrice “*pensa*” che a Bari non sia stato verbalizzato tutto quello che ha detto? Vi si leggono, dice, “*concetti mai espressi*” (15/31); il verbale è “*carente e incompleto*” (14/9); infine, “*il verbale non mi fu riletto*” (13/7); la fretta del G. I. ha rovinato tutto (15/13). Il convenuto, invece, si limita a dire soltanto di “*non ricordare*” se il verbale alla fine gli fu riletto (18/6). Nei due verbali, però, si legge: “*Letta la presente deposizione, confermo con giuramento quanto depresso e sottoscritto*”.

Per quanto si possa accusare il Tribunale barese di superficialità nelle istruttorie, ed ammesso anche -almeno per l'attrice - che il verbale non fu riletto, la domanda rivolta loro circa la prole (n. 8) è stata chiara, esplicita, ampia, e la risposta verbalizzata è stata altrettanto chiara ed esplicita (il convenuto era per il semplice rinvio a tempi migliori... ; l'attrice era per una famiglia cattolica e tradizionale, ma pro bono pacis aderì al proposito del partner, ma “*non interiormente*”).

Se nella verbalizzazione il G.I. ha tradotto concetti non espressi, o non ha reso chiaro i concetti espressi dalle parti, queste dovevano all'atto della verbalizzazione,

intervenire, ribadire e precisare il concetto espresso, come abitualmente sia le parti che i testi fanno quando il loro concetto non viene formulato bene nella trascrizione a verbale.

Nel nostro caso non si tratta di persone sprovvedute, ingenuie, ma di professionisti interessati - almeno l'attrice - alla dichiarazione di nullità del matrimonio.

8. Anche ad ammettere che qualche espressione usata dalla M. in prima istanza, non sia stata registrata fedelmente, rimane la deposizione complessiva resa dalla stessa, che torna con insistenza sul fatto che a non volere figli era il S. e non lei.

Infatti, da ogni parola degli Atti di primo grado risulta in maniera sorprendente che alla mente della attrice non si è mai presentata l'idea di un matrimonio senza figli; cosa, d'altronde, completamente contraria alla sua concezione della famiglia e ai suoi normali istinti di donna.

Lei stessa confessa, e tutti i testi confermano, che per unilaterale decisione del S. ci fu quel che sembrava un normale rinvio della prole per sistemarsi meglio economicamente e per affermarsi nella carriera. La M. acconsentì "a parole" (lo dice lei stessa!); cioè simulò, cioè operò la simulazione della prole per non contraddire il S., ma in cuor suo si appigliò addirittura alla speranza di un "miracolo" sul cambiamento di propositi del S.: e questo significa che ella rigettava del tutto anche il rinvio temporaneo della prole.

Ecco come l'attrice depose in prima istanza: "fin dall'inizio del fidanzamento, V. mi diceva chiaramente che non voleva assolutamente figli, senza che io abbia mai capito per quali motivi li escludesse. Io, al contrario, volevo una famiglia cattolica e tradizionale, però di fronte all'opposto convincimento di V., anch'io mi convinsi che con lui sarebbe stato opportuno non avere figli, perché le sue convinzioni non lo avrebbero permesso. Per cui aderii volontariamente al suo proposito, ed entrambi arrivammo al matrimonio con la volontà di escludere del tutto la prole, anche se devo ammettere che, interiormente, nutrivo la speranza che succedesse un miracolo e cioè che, nel futuro, V. cambiasse opinione e potessimo cosa avere figli" (I Somm., 29-30/8).

9. Quando l'attrice, dunque, sostiene di aver operato una simulazione c. b. p., non si accorge di cadere in una clamorosa contraddizione, perché se da una parte ella aderisce "volontariamente" al proposito antiprole del convenuto, dall'altra vuole i figli e spera in un "miracolo".

Anche nel momento della consumazione del matrimonio, la M. si dispiaceva assai di non poter compiere l'atto coniugale completo, giacché il marito non solo usava lui stesso mezzi anticoncezionali, ma obbligava anche la moglie all'uso della pillola. E' sempre l'attrice a dircelo: "Il matrimonio fu subito consumato, ma con una certa delusione da parte mia, perché avrei voluto farlo in modo completo e naturale, mentre V. mi impose la pillola anticoncezionale e lui fece uso del profilattico.... Le intimità si ripeterono normalmente, però sempre nel modo in cui si svolge la consumazione, che in me creava un senso di poca spontaneità perché, comunque, speravo interiormente, anche se, come ho detto, a parole avevo preso accordo anch'io di non avere figli... " (I Somm., 31/12).

Nell'una e nell'altra risposta si riscontra una posizione chiarissima dell'attrice di non accettazione del proposito antiprole del S., anche perché ella nutre la speranza che le cose potessero cambiare in un non lontano futuro.

Dove poggiare, quindi, la simulazione della prole da parte della M., se lei stessa la bramava di tutto cuore?

10. In Appello la M. ci precisa che davanti al G. I. di prima istanza apportò delle correzioni al libello su preciso invito del Giudice (II somm., 12/5). Ma, come abbiamo visto, non ci fu correzione, che anzi l'attrice confermava di aver aderito "a parole" al

proposito antiprole del S., senza esserne coinvolta interiormente.

Aveva fatto, cioè, della parola la maschera del pensiero, che rimaneva quello di aspettare tempi migliori per avere un figlio.

Neppure è attendibile l'attrice quando in Appello ci parla di accordo col convenuto di escludere la prole: "Confermo che nella nostra non breve relazione prematrimoniale e fino al giorno della celebrazione, noi abbiamo più volte parlato e deciso di comune accordo di escludere la prole dal contraendo matrimonio" (II Somm., 12/5).

In prima istanza la stessa non ha parlato mai d'accordo che anzi ci dice: "V. mi diceva di non volersi aprire alla vita e allora io restavo perplessa e tendevo a dilazionare le nozze, trovando al contrario lui più risoluto di me al matrimonio, nonostante tali riserva. Ancora oggi non riesco a comprendere tale suo atteggiamento contraddittorio" (I Somm., 29/6).

Come mettere insieme le due diverse e differenziate deposizioni?

11. La causa simulandi inesistente in prima istanza, viene delineata e determinata con precisione in Appello.

In prima istanza A. A. dichiara: "Per quanto mi riguarda io, inizialmente, nutrii dei dubbi al punto di avere terrore di sposarmi, sia perché avevo vissuto l'esperienza del tradimento da parte di V., sia perché mi lasciavano perplessa le sue opinioni contrarie alla prole. Però giunsi al matrimonio ugualmente perché innamorata di V. e molto speranzosa che il matrimonio potesse funzionare" (I Somm., 29/7).

In Appello la stessa dichiara: "In questa sede confermo che ci fu un accordo reciproco nella esclusione della prole ed ambedue eravamo pienamente consenzienti perché i figli venivano evitati con ogni mezzo possibile. Non va dimenticato che ambedue eravamo medici con specializzazione specifica, io in oculistica e lui in chirurgia vascolare, e che per questo motivo ambedue volevamo affermarci in campo professionale. Oltre questo avevamo anche lo specifico intento di operare liberamente, seguendo le nostre attività professionali, senza far conto del vincolo nuziale, che per sua natura pone dei limiti alla libertà dei contraenti. Ci volevamo sentire professionalmente liberi e l'esclusione della prole diventava così una esigenza per entrambi, desiderosi di seguire le proprie strade con tutte le prospettive future. In altri termini noi non abbiamo mai sentito il desiderio, né prima né dopo il matrimonio, di coronare con i figli il nostro amore" (II Somm., 11-12/4). E aggiunge in successiva risposta: "Quando imboccavo la strada della professione dopo la laurea, di fronte ad un S. che continuava a dire che non voleva una famiglia con figli, finivo col fare mio il suo proposito antiprole, che divenne poi una mia convinzione, mettendo al di sopra dei figli la prevalente aspirazione di una affermazione professionale" (II Somm., 13/7).

Confrontando le due deposizioni, quella di primo grado e quella di secondo grado, non ci rimane che prendere atto che l'attrice vuole reinterpretare i fatti alla luce della negativa esperienza vissuta all'interno di un matrimonio fallimentare.

12. L'attrice è stata poi molto abile nel dare una spiegazione alle dichiarazioni dei testi, tutti, ma proprio tutti per il semplice rinvio (dando ragione non all'attrice, ma al convenuto - che al dire della M. è stato il vero simulatore - che di semplice rinvio a tempi migliori ha parlato).

La madre, sempre al dire dell'attrice, era l'unica a conoscere la sua simulazione totale. Ebbene, costei ha dichiarato di non aver mai affrontato, prima del matrimonio, il problema della prole; e dopo il matrimonio ha saputo, non dalla figlia ma da V. che "per il momento voleva attendere" e che la figlia inizialmente (cioè dopo il matrimonio) fu d'accordo nel "procrastinare" la prole (I Somm., 36-37/8).

Sono rilievi di cui non si può non tenere conto ed accettare supinamente le postu-

me dichiarazioni, finalizzate ad aggiustare il tiro per carpire una sentenza di nullità.

Le ragioni esposte nel decreto di rinvio per Noi restano valide, perché manca la certezza che nel caso si sia trattato di esclusione assoluta e perpetua.

13. Secondo il nostro Difensore del vincolo, il Supplemento di Istruttoria, in seguito al REMITTATUR a suo tempo deciso dagli Appellati Giudici, avrebbe portato luminosi chiarimenti tanto da poter finalmente condividere la sentenza di Bari anche in seconda istanza.

Il capovolgimento evidentissimo, che si riscontra nella deposizione delle parti, resa al Giudice istruttore di Appello, crea un turbamento, che non può essere superato con le argomentazioni prodotte da detto Difensore nelle sue Osservazioni.

In altre parole non ci sentiamo di raccogliere l'”imput”, se esso vuol dire che lui non ha dubbi sulla validità della tesi attrice.

14. Le quali cose esposte in diritto e in fatto, Noi sottoscritti Giudici di Turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio e invocato il Nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo:

Al Dubbio:

SE CONSTI DELLA NULLITA' DI QUESTO MATRIMONIO PER ESCLUSIONE DELLA PROLE DA PARTE DELL'ATTRICE

Si risponde:

NEGATIVAMENTE

cioè

NON CONSTARE DELLA NULLITA' DI MATRIMONIO IN QUESTO CASO, RIFORMANDO L'APPELLATA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE IN DATA 29 NOVEMBRE 1995. (*Omissis*)

## Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese – Balolensis - Nullitatis matrimonii, 29 aprile 2002, c. Salvo, ponente

### Tribunale Ecclesiastico Regionale – Nullità di matrimonio – Simulazione del consenso – Esclusione dell'indissolubilità

*Rende nullo il matrimonio per simulazione del consenso matrimoniale, colui che con atto positivo di volontà specificamente rivolto a quel determinato matrimonio esclude la proprietà dell'indissolubilità. Esclude l'indissolubilità: chi si propone di tentare una specie di matrimonio a prova, da sciogliere in determinate circostanze, con il riacquisto della piena libertà; chi vuole riservarsi la facoltà di ottenere con mezzi fraudolenti lo scioglimento canonico; chi si propone di chiedere il divorzio, con il preciso intento di rompere il legame coniugale e passare, volendo, ad altre nozze.*

#### *Fattispecie*

(*Omissis*). 1. La Sig.ra A. A. M. conobbe il Sig. V. A. S. all'incirca nel 1981. L'amicizia sfociò presto in una relazione sentimentale facilitata dal fatto che i due condividevano gli stessi interessi di studio e poi la stessa professione medica.

Intorno al 1987, cominciarono i primi attriti. A. A., di carattere molto geloso e possessivo, iniziò a sospettare un tradimento da parte di V. A. che, da parte sua, contribuiva a creare tensione con il suo carattere incerto. Si verificò così una crisi dovuta alla gelosia della donna, che si era convinta che il fidanzato la tradisse. Grazie all'intervento di un amico, la donna si convinse a continuare il rapporto.

Nel 1988, i due decisero di sposarsi. L'Attrice, nel Libello, afferma che a causa dei loro caratteri così diversi e per certi aspetti incompatibili, considerarono il matrimonio alla stregua di una vera e propria "prova", alla quale si sarebbe potuto porre termine con il divorzio se le cose fossero continuate ad andare male.

Il matrimonio fu celebrato in B. nella Parrocchia del S. Sepolcro, in forma concordataria, il 29 settembre 1988.

La crisi del rapporto coniugale si manifestò subito, già durante il viaggio di nozze a causa dell'ossessionante gelosia di A. A.

Rientrati dal viaggio di nozze, andarono a vivere in casa dei genitori di lei. Principale preoccupazione della donna fu, sin dall'inizio, quella di controllare V. A. in tutti i suoi spostamenti, mentre lui tentava di sottrarsi a questo controllo che diventava sempre più oppressivo. Cominciarono litigi e scenate, determinati quasi sempre dalla gelosia della donna che vedeva ovunque tradimenti, veri o presunti che fossero.

Dopo cinque mesi di convivenza matrimoniale A. A. invitò V. A. a lasciare la casa coniugale poi, chiese la separazione ed il conseguente divorzio.

Successivamente A. A. ha proposto, nel 1994, causa di nullità, accusando, di nullità il suo matrimonio per esclusione della prole in entrambi. Il procedimento si concluse con decisione affermativa in primo grado e negativamente in secondo grado presso il Tribunale di appello di Benevento.

2. Ammesso il libello presentato dall'Avv. R. C. in data 5 novembre 1998, con decreto dell'11 novembre 1999 le Parti furono citate a comparire per il 18 gennaio 1999 per la contestazione della lite e la concordanza del dubbio. A questa udienza era presente il Difensore del Vincolo Dott.ssa V. B.; era assente il Convenuto Sig. S. V. A. che non giustificava l'assenza. Era assente la parte attrice, Sig.ra M. A. A. Era assente l'Avv. R. C., patrono di parte attrice. In pari data il Giudice Istruttore concordava l'ipotesi di nullità del matrimonio nei seguenti termini:

“SE CONSTI DELLA NLTLLITA' DEL MATRIMONIO  
PER ESCLUSIONE DELLA INDISSOLUBILITA' DA PARTE DI ENTRAMBI”

Istruito il processo, con decreto del 19 luglio 2001 veniva stabilita la pubblicazione degli Atti, fissando il termine di 30 giorni alle Parti e al Difensore del Vincolo perché potessero, volendolo, esibire nuovi documenti per completare gli Atti.

Scaduto il termine si decretava la conclusione della causa con decreto del ottobre 2001. Il Difensore del Vincolo, il patrono dell'attrice depositavano le Memorie difensive e la causa era riservata al Collegio dei Giudici per la decisione.

*In iure*

*Circa l'esclusione della indissolubilità*

3. Proprietà essenziale del matrimonio è l'indissolubilità (can. 1056) che va sotto il nome di bonum sacramenti, poiché, sebbene la stabilità del vincolo compete anche al matrimonio degli infedeli, per diritto divino e naturale, tuttavia tale stabilità è maggiore nel matrimonio dei cristiani a motivo del sacramento che fa del matrimonio l'immagine e la partecipazione dell'indissolubile unione di Cristo con la Chiesa.

Essendo l'indissolubilità una proprietà essenziale del matrimonio, chi vuol contrarre un matrimonio dissolubile, sia in modo assoluto che ipotetico, non intende il matrimonio voluto da Dio e contrae invalidamente. Per essa non c'è distinzione, come per l'esclusione della prole, tra il diritto e l'uso del medesimo, ma la volontà di rompere il vincolo comporta sempre la nullità del matrimonio. Esclude l'indissolubilità:

- chi si propone di tentare una specie di matrimonio a prova, da sciogliere in determinate circostanze, con il riacquisto della piena libertà;
- chi vuole riservarsi la facoltà di ottenere con mezzi fraudolenti lo scioglimento canonico;
- chi si propone di chiedere il divorzio, con il preciso intento di rompere il legame coniugale e passare, volendo, ad altre nozze. (Cfr. Bersini, *Il nuovo diritto canonico matrimoniale*, p. 101).

Deve essere tenuto presente, però, che solo un vero atto di volontà, escludente la perpetuità del vincolo, irrita il consenso.

Pertanto, a stretto rigore di diritto, viziano il consenso coloro che agitano teorie contrarie alle proprietà essenziali del matrimonio, ostentando con futili discorsi di avere a loro disposizione il rimedio in caso di infelice esito del proprio matrimonio o prevedono di divorziare, o addirittura ne vantano il diritto; simili disposizioni, ove non sia provata la positiva esclusione dell'indissolubilità nel momento costitutivo del patto matrimoniale, rivelano più appropriatamente una volontà abituale o un semplice errore. (Cfr. RRT. Coram Funghini, Mediolanen, diei 18 decembris 1991, in Dec. vol. LXXXIII, pp. 793-794).

Per le medesime ragioni è anche da escludere che abbia peso determinante sulla validità del consenso l'atteggiamento di coloro i quali, professando la dottrina del libero amore, nutrono il proposito generale di contrarre matrimonio in conformità di tali principi.

La stessa giurisprudenza risulta al riguardo orientata nel senso di ritenere che la volontà astratta di conformarsi alle proprie false opinioni sia eliminata dall'atto concreto a nozze ben determinate, si da poter invocare la pretesa simulazione, la duplice presunzione di diritto a favore del matrimonio (Cfr. cann. 1060; 1101 §1; cfr. RRT. Coram Doran, Romana, 22 febbraio 1990, in F. Della Rocca, *Diritto matrimoniale canonico. Tavole sinottiche*, IV vol. di agg., pp. 298-301).

4. L'atto simulatorio è per sua natura interno all'animo umano, risulta difficile, pertanto, la prova. La giurisprudenza rotale tradizionalmente richiede la presenza dei seguenti mezzi di prova:

- confessione giudiziale del simulante;
- confessione stragiudiziale del simulante raccolta da testi degni di fede in tempo non sospetto;
- causa simulandi *apta et proportionata* rispetto alla contrahendi;
- circostanze, antecedenti, concomitanti, e susseguenti. (Cfr. B. Boccardelli, *La simulazione del consenso matrimoniale*, in AA.VV., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, pp. 221-231).

#### *In factu*

#### *Circa l'esclusione della indissolubilità da parte di entrambi*

5. Considerate le confessioni della parte attrice e della parte convenuta, nonché le dichiarazioni dei testimoni e avendo vagliato attentamente e diligentemente fatti e circostanze, i Giudici, non ritengono di aver raggiunto la certezza morale sul capo in esame.

Siamo giunti a questa conclusione per la infondatezza della tesi dell'attrice tanto da doversi serenamente rigettare l'istanza della M. Tale affermazione deriva dalla comparazione degli atti della causa inoltrata dalla Sig.ra M. nel 1998 con quelli del precedente procedimento, sempre avviato dalla donna, nel 1994.

Dalla comparazione risulta che la confessione dei simulanti non è stata convincente a motivo delle diverse deposizioni offerte nei due procedimenti. Non convince neppure, come richiesto dalla giurisprudenza, la confessione stragiudiziale dei due, raccolta da testi degni di fede in tempo non sospetto. Negli Atti è assente anche una causa simulandi *apta et proportionata* rispetto alla contrahendi ed inoltre le circostanze, antecedenti, concomitanti e susseguenti alla prova della simulazione non fondano il procedimento in oggetto.

Nel precedente procedimento, l'attrice non aveva ottenuto alcuna declaratoria di nullità del suo matrimonio, in quanto la sua richiesta era stata rigettata in appello dal Tribunale di Benevento. Ciò che più ci preme sottolineare è che le parti in causa, durante il procedimento in oggetto, hanno riferito fatti e circostanze del tutto difformi da quelle rese in precedenza e tale posizione delle parti porta a chiedersi quando la M. ed il S. hanno detto la verità, se durante la prima causa o durante l'attuale procedimento.

La mancanza di coerenza nelle dichiarazioni delle parti era stata osservata già dai Rev.mi Giudici d'Appello, (cfr. Summ., p. 144) i quali avevano rilevato la difformità di dichiarazioni tra le deposizioni rese in prima istanza con quelle rese poi in appello.

Dunque, il problema circa l'attendibilità delle parti, difforme nei due procedimenti, appare alquanto rilevante al fine di raggiungere la certezza morale del capo in questione. Sarà nostra cura, dimostrare, attraverso la comparazione delle diverse deposizioni rese dall'Attrice, dal Convenuto e dai Testi, la difficoltà di giungere ad una risposta affermativa proprio a causa delle differenze presenti negli Atti.

6. L'attrice durante il suo interrogatorio giudiziale, nel racconto dei fatti dichiara: "Ci siamo conosciuti nel 1981 a Bari in Università in quanto entrambi frequentavamo la facoltà di Medicina e gli stessi corsi universitari. Non si trattò di un colpo di fulmine, ma di un normale rapporto amicale che, dopo del tempo, divenne relazione sentimentale. Il nostro rapporto era all'insegna di una amicizia pura e tutto si svolse all'insegna della normalità. Questo nostro rapporto si svolse in maniera pacifica fino al 1987, anno in cui scoprii che il S. mi aveva tradito e qui avvenne un cambiamento da parte mia. Iniziai a diventare gelosa e possessiva in quanto vedevo cambiamenti da ogni parte. Questo episodio segnò in maniera profonda la mia vita anche se da parte del S. vi era il desiderio di voler essere perdonato ed in questo contesto il S. ritenne che la mia posizione nei suoi confronti fosse esagerata. La situazione si risolse grazie all'intervento di un mio collega il quale mi invitò a ripensare al mio rapporto con il S. prima che lo interrompessi" (161/4); di seguito narrando della sua relazione sentimentale con il S., ha depresso: "... Da parte mia ero realmente innamorata del S. ed i miei sentimenti nei suoi confronti erano stabili... Non vi sono state interruzioni..." (163/5), e poi: "La proposta di matrimonio scaturì da parte di entrambi, questo perché già eravamo in un ingranaggio che ci vedeva proiettati verso il matrimonio... Per quanto mi riguarda, la mia famiglia mi vedeva incerta e titubante verso il buon esito del matrimonio, ma anche caparbia nel voler provare il matrimonio" (163/6).

Ancora, l'attrice ha dichiarato: "Abbiamo inteso contrarre un matrimonio così come la Chiesa lo intende. Prima del matrimonio, il nostro era un proposito di vedere se il rapporto nel tempo sarebbe cambiato. Il matrimonio, come scelta di vita, da parte nostra è stato affrontato in maniera molto superficiale in quanto non abbiamo mai preso coscienza del fatto che ci impegnavamo per tutta la vita... Da parte mia vi era l'intenzione di ricorrere al divorzio nel momento in cui il nostro rapporto fosse fallito. Di questo il S. era a conoscenza e lo condivideva..." (163-164/8).

Della vita matrimoniale l'Attrice racconta: "La vita coniugale è durata circa cinque mesi. Al rientro dal nostro viaggio di nozze, ci rendevamo conto di aver fatto il tutto con grande superficialità e fu per questo che non ci preoccupammo neppure di arredare una casa per noi, ma andammo a vivere presso i miei genitori. La vita coniugale si è svolta in maniera molto strana in quanto il mio principale intento era quello di controllare il S. in ogni suo movimento, mentre da parte di quest'ultimo più c'era il controllo e più sfuggiva. A volte sono stata ossessionante nei suoi confronti anche con situazioni infondate... Per me l'idea della infedeltà da parte del S. diventava un controllo continuo in quanto volevo che lui facesse ciò che dicevo" (164/10) dove è la stessa M. ad ammettere l'infondatezza di alcune sue presunzioni in ordine alle infedeltà del marito.

Dinanzi ad una tale deposizione non possiamo che chiederci quando l'attrice ha detto la verità o ha mentito circa la sua volontà di fare un matrimonio così come lo vuole la Chiesa: adesso o nel precedente interrogatorio?

Infatti, durante la precedente deposizione resa in data 15.11.1994 e riguardante il vecchio procedimento, dinanzi al Rev. Sac. P. Bux, l'attrice ha affermato: "Io all'epoca ero cattolica convinta e praticante... io credevo seriamente nel matrimonio come lo intende la Chiesa, unico ed indissolubile e aperto alla vita..." (58/5); e poi aggiunse: "... giunsi al matrimonio ugualmente perché innamorata di V. e molto speranzosa che il matrimonio potesse funzionare" (59/7); "...volevo una famiglia cattolica e tradizionale..." (59/8).

Appaiono, pertanto, evidenti gli intenti con i quali la M. si avvicinò al sacramento del matrimonio: sicuramente all'epoca delle nozze in lei non vi era alcuna positiva volontà di escludere la perpetuità del vincolo così come non vi era alcuna causa simu-

landi adeguata che potesse giustificare tale presunta simulazione parziale nella donna.

7. Per quanto, invece, riguarda la presunta esclusione dell'indissolubilità nel Convenuto, il quale ha aperto la sua deposizione affermando: "... Condivido quanto espresso da parte della M. circa il fatto che entrambi abbiamo escluso l'indissolubilità dal nostro matrimonio. Ho soltanto da precisare che in definitiva non ci sono mai stati tradimenti né prima né dopo il matrimonio ma è stata unicamente una gelosia ossessionante a portarci a tutto questo" (166/2), è necessario analizzare quanto di seguito dichiarato dallo stesso: "La proposta di matrimonio scaturì da entrambi, in quanto pensavamo che il fatto di arrivare al matrimonio potesse essere la soluzione migliore per appianare ogni situazione e perché da parte della M. potevo essere più controllato..." (167/6); e poi: "Entrambi in famiglia abbiamo ricevuto una buona educazione morale e religiosa" (167/7). Ma, soprattutto va evidenziato quanto segue nelle affermazioni dell'uomo convenuto che contengono delle contraddizioni: "Nel momento in cui abbiamo cominciato a pensare al matrimonio abbiamo inteso celebrare secondo quanto la Chiesa cattolica intende... nonostante il fatto che avessimo deciso di unirvi in matrimonio quest'ultimo era visto come un tentativo che nel caso fosse fallito ci avrebbe portati alla separazione ... Da parte nostra, in ogni caso, ci impegnavamo perché ci fosse una buona riuscita del matrimonio" (167/8).

Ma, a tal riguardo, è necessario confrontare tale deposizione con la difforme testimonianza che il S. ebbe a rendere in data 14.11.1994 e sempre alla presenza del Rev. Sac. P. Bux: "Entrambi all'epoca avevamo una buona conoscenza della dottrina cattolica sul matrimonio e l'accettavamo" (53/5); di seguito: "Nessuno di noi due nutrì dubbi sulla buona riuscita del matrimonio e nemmeno altre persone" (53/7). Ma, soprattutto: "... Io non ebbi alcuna riserva circa la fedeltà, in quanto intesi legarmi ad Anna con amore unico e fedele" (54/8).

La versione dei fatti resa dalle parti nel procedimento che oggi ci interessa appare, pertanto, del tutto differente dalla prima, ed è per questo, proprio a causa delle differenze esistenti nelle deposizioni e per l'infondatezza delle prove, che il Collegio Giudicante non è pervenuto ad una pronuncia affermativa circa la nullità del matrimonio de quo per la presunta esclusione dell'indissolubilità in entrambi i coniugi.

8. Anche i Testi di parte attrice escussi in giudizio, con le loro affermazioni, appaiono alquanto divergenti rispetto a quelle rese nel vecchio procedimento.

La Sig.ra G. M. C., madre dell'attrice, nel 1995, aveva depresso: "Non mi risultano dubbi nelle parti" (Summ., p.66/7); e poi: "I due giunsero abbastanza contenti al matrimonio; si sono sposati perché si volevano bene, almeno così sembrava" (67/9). La stessa teste, nel procedimento che oggi ci impegna, ha però stranamente cambiato la sua versione ed ampliato le sue conoscenze circa le intenzioni con cui la figlia andava al matrimonio con il S.: "...Accettava di unirsi al S. per provare se il rapporto nel tempo avesse funzionato. Entrambi volevano tentare di impegnarsi per una buona riuscita del matrimonio, anche se i due sapevano che stavano unicamente sottoponendosi ad una prova..." (171-172/8).

Lo stesso cambiamento di versione possiamo riscontrare nella deposizione del padre dell'attrice, il Sig. M. A. Egli, prima, aveva affermato: "Mia figlia di sicuro intendeva il matrimonio in senso cattolico e tradizionale" (71/5); poi: "Né le parti, né i familiari hanno nutrito dubbi sulla buona riuscita del matrimonio" (71/7); ed infine: "I due arrivarono con entusiasmo al matrimonio e si sposarono perché si volevano bene" (71/9).

Ma lo stesso teste, a distanza di qualche anno, ha diversamente depresso ed in maniera divergente: "I due intesero contrarre matrimonio così come la Chiesa lo intende ... la loro era una prova per vedere come si sarebbe svolto il loro rapporto" (175/8).

Le medesime difformità si possono facilmente riscontrare nella deposizione del fratello dell'attrice, il Sig. M. M. il quale nel primo procedimento aveva depresso:

“Nessuno nutrì dubbi sulla riuscita del matrimonio” (75/7) e sempre nel primo procedimento aggiungeva: “I due arrivarono al matrimonio felicemente, avendo risolto i problemi ... del passato. Si sposarono dunque perché si amavano” (76/9). Nel secondo procedimento invece il teste ha deposto: “I due, quando hanno parlato di matrimonio, hanno inteso parlarne come sacramento. Tra i due, quella di sposarsi non era una decisione convinta, ma volevano soltanto tentare se con il matrimonio i precedenti problemi si potessero risolvere o meno” (178/8).

Le stesse contraddizioni le troviamo anche nelle due deposizioni di sua moglie, la Sig.ra D. C. G. C. la quale così si esprime nella prima deposizione: “...Conosco le stesse identiche cose riferite da mio marito” (cfr. Summ., p. 78) mentre nella seconda deposizione dichiara: “I due nel contrarre matrimonio non hanno tenuto presente il valore che la chiesa cattolica dà al matrimonio e pertanto anche in considerazione dei litigi che c'erano stati durante il fidanzamento consideravano il matrimonio quasi una prova, un tentativo per ricomporre un rapporto sentimentale ed affettivo difficile, che ove non avesse dato i risultati sperati avrebbe pur lasciato aperta la porta allo scioglimento escludendo in tal modo la perpetuità del vincolo matrimoniale” (189/8).

La Sig.ra F. A., da parte sua, ha reso una deposizione piena di contraddizioni: “Posso affermare circa la M. che la sua convinzione religiosa le permetteva di pensare unicamente al matrimonio sacramento e l'idea di sposarsi, da parte sua era legata al fatto di sperare che nel matrimonio il S. sarebbe cambiato, anche se mi ha confidato di fare con lui un matrimonio unicamente a prova...” (181-182/8). La stessa teste, nel precedente procedimento aveva dichiarato: “A. A. ha sempre avuto una concezione seria e pienamente conforme alla dottrina cattolica del matrimonio” (85/5). Ci si chiede come mai la M., tanto religiosa, tradizionalista e protesa solo verso il matrimonio sacramento, abbia potuto pensare di volere fare un matrimonio a prova.

D'altra parte, nel precedente procedimento, pare che la coppia si sia avvicinata al matrimonio senza nutrire alcun dubbio sull'esito della vita coniugale futura tanto da scongiurare ogni motivo per simulare, seppure parzialmente, il loro consenso. Infine, la Sig.ra D. I., ha ritenuto: “La decisione di sposarsi è partita da entrambi concordemente con la speranza che il matrimonio servisse a diradare dubbi e incertezze e che quindi potesse dar luogo ad una unione stabile” (192/6).

9. La differenza notevole tra le deposizioni rese nel primo procedimento e quelle rese nel secondo non offrono una certezza morale per giungere alla validità della tesi attrice. L'incoerenza delle deposizioni delle parti e dei testi con quelle già rese nel 1994, non hanno permesso di suffragare la tesi della M. in riferimento alla simulazione parziale da lei accusata.

10. Le quali cose esposte in fatto ed in diritto, Noi, sottoscritti Giudici di Turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio, ed invocato il Nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

**“NON CONSTARE DELLA NULLITA' DEL MATRIMONIO PER ESCLUSIONE DELLA INDISSOLUBILITA' DA PARTE DI ENTRAMBI”**

Si risponde pertanto ai dubbi concordati:

**NEGATIVAMENTE**

quanto alla esclusione della indissolubilità da parte di entrambi. (*Omissis*).

## Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento – Barolensis - Nullitatis matrimonii, 31 ottobre 2007, c. Lanza, ponente

### Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello Benevento – Secondo grado di giudizio – Estensione del dubbio di causa *tamquam in prima instantia* – Esclusione dell'indissolubilità – Incapacità al consenso matrimoniale – Gelosia patologica.

*Simula il proprio consenso matrimoniale e per ciò stesso rende nullo il matrimonio celebrato, colui che con atto positivo di volontà esclude la proprietà dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale. Il diritto di darsi ed accettarsi mutuamente, comporta la capacità e l'intenzione dei nubendi di instaurare tra loro l'intima comunità di vita e di amore coniugale, di modo che, mancando questa, si può arguire non esserci stata la "mutua traditio et acceptatio", con cui il consenso matrimoniale è perfezionato. Qualora tale specifica qualità faccia difetto ad una o entrambe le parti si verifica l'ipotesi disciplinata dal Can. 1095 del Codice di diritto canonico: l'incapacità al consenso matrimoniale per cause di natura psichica, che rende invalido il consenso prestato e per ciò stesso nullo il matrimonio*

#### *Fattispecie*

(*Omissis*). 1. L'attrice, A. A. M., conobbe il convenuto V. A. S. nel 1980, nell'ambiente universitario dove entrambi erano studenti. Avviata la frequentazione, i due mai vissero serenamente il loro rapporto, a motivo degli opposti modi di essere e di condurre la relazione. Il comportamento piuttosto disinibito dell'uomo induceva la donna a nutrire dubbi circa la sua fedeltà, ma anche perché la stessa, cresciuta in una famiglia dove il padre era notoriamente infedele alla madre, aveva ricevuto una educazione sospettosa circa la fedeltà maschile. Nonostante, tra le parti non si fosse raggiunta la necessaria maturità relazionale ed il superamento dei contrasti sperimentati, le nozze vennero celebrate il 29 settembre 1988, nella Parrocchia Basilica "Santo Sepolcro", comune di B., diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. La convivenza che ne seguì ebbe esito fallimentare e durò pochi mesi, durante i quali l'attrice assunse nei confronti del convenuto un comportamento ossessivamente geloso ed inquisitorio, rivelando in tal modo la sua incapacità a contrarre nozze. La separazione legale nella forma consensuale rappresentò l'epilogo della triste vicenda.

2. Con Libello del 05 novembre 1998, l'attrice si rivolse al competente Tribunale Ecclesiastico Pugliese, per chiedere la declaratoria di nullità del matrimonio per: "esclusione dell'indissolubilità da parte di A. A. M. e del dott. V. A. S.". Il 25 novembre 1998 veniva decretata la costituzione del Collegio. Allegati il Summarium del primo e secondo processo, delle Sentenze affermativa e negativa di Primo grado e della Sentenza negativa di secondo grado, ammesso il Libello, le parti vennero citate

per la Contestazione della lite e la concordanza del dubbio, per il giorno 18 gennaio 1999. In pari data, venne decretato il dubbio di causa nella formula, “*Se consti della nullità del matrimonio per: **esclusione della indissolubilità da parte di entrambi***”.

Seguirono le citazioni a comparire, per rispondere agli interrogatori, delle Parti e dei testi, che furono regolarmente escussi.

Esaurita l'istruttoria, con decreto del 19 luglio 2001, venivano pubblicati gli Atti ed invitate le Parti a precisare le loro eventuali richieste istruttorie, entro il termine di 30 giorni. Il 02 ottobre 2001, veniva decretata la Conclusio in causa ed aperta la fase dibattimentale.

Con sentenza del 29 aprile 2002, il Tribunale Appulo non accoglieva la richiesta della parte attrice, rigettando la richiesta di nullità invocata.

3. In seguito a regolare Appello, gli Atti e la sentenza di Primo Grado sono pervenuti al Nostro Tribunale, ed il 25.09.2002, costituito il Collegio giudicante, immediatamente venivano trasmessi al Rev.mo Difensore del Vincolo. L'avvocato di parte attrice dopo aver prodotto i motivi dell'appello, chiedeva la dichiarazione di nullità della Sentenza emessa. Con Decreto del 26.02.2003 veniva rigettata la querela invocata.

Citate regolarmente le parti, il 20.10.2003 è stato concordato in appello il dubbio: “Se consti della nullità del matrimonio per **esclusione della indissolubilità da parte di entrambi**, ossia se debba essere confermata o riformata la sentenza negativa emessa dal Tribunale Ecclesiastico Pugliese del 29 aprile 2002”.

4. In Appello, è stata riascoltata l'attrice ed un teste. Il convenuto ha inviato un proprio scritto.

Il 03.11.2004 il Patrono dell'attrice chiedeva l'estensione del dubbio di causa per incapacità nell'attrice. Il 25.06.2005 si decretava la nuova concordanza del dubbio per: “1) **esclusione della indissolubilità da parte di entrambi; e, tamquam in prima instantia**, 2) **incapacità dell'attrice ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica, (can. 1095, n. 3 c.j.c.)**”. Il 10.06.2006 veniva nominato perito di ufficio per l'esame psichiatrico dell'attrice, il Prof. L. J. Questi, dopo aver visitato l'attrice ed averle somministrato appropriati tests psicodiagnostici, sulla base delle risultanze istruttorie depositava l'elaborato peritale il 22.03.2007. Il supplemento di istruttoria di II grado veniva pubblicato il 09.05.2007, mentre il Decreto di Conclusio in causa veniva emesso l'08.06.2007.

Ed ora, conclusa anche in Appello la discussione della causa, dobbiamo rispondere al dubbio concordato nella formula sopra ricordata.

#### *In iure*

##### *Circa l'esclusione della indissolubilità*

5. Il matrimonio non sempre viene considerato ed accettato ai nostri giorni così come voluto da Dio, poiché da parte di certi nubenti “*privilegiando un individualismo, teso solo alla ricerca della propria egoistica autorealizzazione, il matrimonio è stato privato del suo significato intimo e naturale*” (Discorso di Giovanni Paolo II alla Rota Romana del 3 febbraio 1986, A.A.S. 78, 1986, pp. 19-83).

Pertanto, “*qui et suo matrimonio bonum sacramenti excludere decrevit, nuptias irritas facit. Vinculi enim indissolubilitas, uti cognitum compertumque est, divina ordinatione proprietatem essentialem matrimonii constituit, quae et coniugali foedere neque per brevissimum tempus disgiungi potest; pro inde eam absolute aut hypothetice ad determinatum vel indeterminatum tempus respuere, idem est ac ipsum coniugium repellere*” (A.R.R.T. Dec., c. Boccafola, 19 novembris 1992, v. LXXXIV, 92).

Come in ogni forma di simulazione, anche per l'esclusione dell'indissolubilità si

richiede l'atto positivo di volontà di cui al c. 1101 § 2, che non può essere confuso “*cum perversa hominis indole vel cum previsionem de possibili pessimo matrimonii exitu, vel denique, cum intentione abituali vel interpretativa*”. Parimenti, ai fini della simulazione non ha alcun valore l'intenzione generica o astratta “*quia non influit in operationem voluntatis specificae consistentis in determinatum coniugium*”.

Secondo la giurisprudenza Rotale ormai consolidata, è ritenuto come positivo quell'atto di volontà prevalente, assoluto o ipotetico, attuale o virtualmente perseverante, direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente manifestato “*quo nupturiens vult vel non contrahere nuptiale foedus, vel in eodem celebrando excludat aliquod matrimonii essenziale elementum, uti prolem vel aliquam essentialem proprietatem, uti indissolubilitatem*”.

6. Per quanto concerne l'esclusione della indissolubilità si precisa che è sufficiente che il nubente si riservi il diritto “*solvendi aliquando omne vinculum quin positive intendat vinculum de facto esse soluturum, neque requiritur ut contrahens intendat divortium civile petere vel causam nullitatis matrimonii instaurare ita ut novas possit inire nuptias, cum satis sit ut consideret matrimonium tali positiva limitatione celebratum tanquam non existens atque semetipsum veluti numquam vinculo ullo copulatum*”.

In questi, casi, come sottolinea una decisione del 1987, c'è nel nubente la volontà di contrarre matrimonio e spesso anche quella di impegnarsi per il buon esito della vita coniugale, ma tuttavia, questa promessa e questo impegno non sono in perpetuo, senza cioè limitazione di tempo, sostenendo il nubente che il vincolo è da considerarsi privo di forza “*si quaedam contraria eveniant*” (Decisio diei 11 martii 1987). La simulazione o l'esclusione di un elemento o proprietà essenziale del matrimonio “*in iudicio probatur confessione simulantis, testium depositionibus necnon potissimum causa simulandi, quae contrahentem impellere veluti necessario debuit ad consensum simulandum*” (A.R.R.T. Dec. c. Pompedda, 18 octobris 1990, v. LXXXII, 109). “*Probatio directa ex testibus, verba et intentiones simulantis referentibus confici poterit, at potissimum ex causa apta, ex circumstantiis praematrimonialibus quae directe cohaereant cum intentione declamata, ex aliis circumstantiis quae illam simulationem firman, v. gr. dilatio prolis, usque dum experiatur cruciale tempus priorum annorum vitae communis, ne filii damnum patiantur et obstaculum fiant reassumptioni libertatis praematrimonialis*” (A.R.R.T., Dec., c. Colagiovanni, 20 novembris 1990, v. LXXXII, p. 805, n. 7).

7. Quindi per la prova dell'esclusione dell'indissolubilità si richiede la confessione del simulante “*de elicto positivo voluntatis actu*”, nonché l'esistenza di una causa grave e proporzionata, “*quae talis esse debet, quae valeat significare quidam, qua ratione ducta pars unum dixerit et alterum interne voluerit*”, cioè tale che “*rationabilem et acceptabilem reddat praetensam simulationem*”.

8. In modo particolare, deve essere presa in esame la *causa contrahendi* comparata con la *causa simulandi* grave e proporzionata, almeno secondo la valutazione ad essa attribuita dal nubente nel respingere l'indissolubilità del suo matrimonio.

“*Causa simulandi, quae non est confundenda cum causa contrahendi habet grave pondus in sudicio: ipsa deficiente, tota probatio periclitatur. Non est necesse quod sic obiective gravis, sufficit subiective*” (A.R.R.T. Dec. c. Faltin, 22 octobris 1992, v. LXXXIV, 79).

9. Per poter stabilire con certezza morale quale delle due cause prevalse nella mente del nubente al momento delle nozze, si può ricorrere alla prova anche documentale, alle condizioni stabilite dal Codice (cc. 1540-1543) per mezzo di documenti sia pubblici che privati.

10. Le circostanze “*matrimonium antecedentes, concomitantes et subsequentes tam*

*cohaerentes cum dictis ac thesi partis actricis et urgentes sint necesse est ut simulationem nedum possibilem et probabilem reddant, sed et moraliter certam proclamant*".

11. Il giudice con sapienza e prudenza deve scrutare "*simulantis ingenium, institutionem, doctrinae Ecclesiae adhaesionem, cum difficilius simulationem patrare soleat qui religiosam recepit educationem illamque manifesto professus sit tempore matrimonii atque infensum animum haud ostendit circa catholicae Ecclesiae doctrinam de matrimonio*" (A.R.R.T. Dec. v. Funghini, 16 ianuarii 1991, v. LXXXIII, p. 23, n. 9).

#### *Incapacità*

12. Il diritto di darsi ed accettarsi mutuamente, comporta la capacità e l'intenzione dei nubendi di instaurare tra loro l'intima comunità di vita e di amore coniugale, di modo che, mancando questa, si può arguire non esserci stata la "*mutua traditio et acceptatio*", con cui il consenso matrimoniale è perfezionato.

Posto il principio che l'elemento creativo del matrimonio è il consenso delle parti, occorre precisare cosa si richiede in esse perché lo possano emettere efficacemente. Il requisito fondamentale, che sta alla radice di ogni atto umano, è che ambedue gli sposi abbiano la capacità naturale, capacità, cioè di formulare una decisione cosciente, libera, ponderata, possibile in ordine al matrimonio. In genere, si presume che l'uomo e la donna, almeno dopo la pubertà, posseggano tale capacità naturale. Nelle singole fattispecie, però, la medesima capacità naturale potrebbe mancare per un ostacolo nell'esercizio delle facoltà che la costituiscono e la esprimono.

13. La prima di queste facoltà è l'essere in grado di fare una scelta cosciente e libera. Infatti, il consenso è, prima di tutto, un atto umano; di conseguenza sono incapaci di prestare il consenso matrimoniale, e quindi di contrarre matrimonio valido, coloro che mancano di sufficiente uso di ragione (can. 1095 n. 1), richiesto come minimo per compiere un atto umano. Le cause, che potrebbero alterare e/o impedire la mente nel suo esercizio per percepire e deliberare la scelta matrimoniale, possono essere molteplici, e vanno esaminate, caso per caso, con l'ausilio dei Periti; sicché non solo gli "*amentes*", ma anche coloro che difettano di discrezione di giudizio proporzionata al contratto matrimoniale, sono incapaci a contrarre matrimonio.

Infatti, poiché con il consenso matrimoniale si assumono, obbligazioni che costituiscono uno stato perpetuo di vita, la discrezione di giudizio proporzionata al matrimonio esige la capacità sia di comprendere che di voler liberamente far proprie le obbligazioni del matrimonio.

Circa la capacità di comprendere, non è sufficiente quella speculativa o astratta, ma si richiede la capacità pratica derivante dall'esperienza della vita e relativa al matrimonio da celebrarsi in concreto, con una persona determinata e in determinate circostanze, ben considerate anche le principali difficoltà presenti e future prevedibili, con senso di responsabilità della oggettiva gravità delle obbligazioni stesse coesenziali al matrimonio.

14. Insegna la giurisprudenza che è incapace ad assumere gli obblighi coniugali non soltanto chi non è in grado di trasmettere i diritti "*quibus coniugium immediate ordinatur ad finem socialem primarium dictum <traditionalia bona prolis, fidei et sacramenti>*", ma anche chi è incapace di trasmettere i diritti "*quibus matrimonium immediate ordinatur ad finem personalem dictum secundarium, nempe ad bonum coniugis*".

Tale "*bonum coniugis*" è costituito dal diritto alla comunione di vita, comprendente tutti quei diritti che concernono le essenziali relazioni interpersonali dei coniugi. La giurisprudenza ecclesiastica accoglie nelle sue sentenze i risultati felicemente acquisiti dalle scienze giuridiche, psicologiche e sociali, per cui il matrimonio è stato meglio

conosciuto ed approfondito nella sua vera natura di comunità di amore. Riguardo agli obblighi essenziali del matrimonio, la giurisprudenza rotale ritiene che attengono all'essenza stessa del rapporto coniugale e pertanto alle proprietà fondamentali dell'unità e dell'indissolubilità e alle finalità del bene dei coniugi e della generazione ed educazione della prole (coram Funghini, deciso diei 25 gennaio 1995, R.R. Dec., vol. LXXXVII, p. 79, n. 6; coram Stankiewicz, deciso diei 9 martii 1995, ibid., p. 182, n.16).

15. Il c. 1095 presenta nei tre paragrafi tre tipologie di incapacità a contrarre nozze. Secondo il c. 1095 n. 2, non è sufficiente per aversi un valido consenso matrimoniale, che ci sia soltanto il semplice uso di ragione, ma è necessario che ci sia una discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente. La discrezione di giudizio è, non solo la facoltà di conoscere, ma anche di stimare, ragionare e giudicare. Ciò indica, in altri termini, la conoscenza, la stima e l'elezione necessarie affinché la volontà, immune e libera da ogni limitazione estrinseca e intrinseca, sia abile alla scelta matrimoniale secondo criteri razionali (coram Faltin, Parisien., 14 decembris 1992, R.R.Dec. LXXXIV, p. 657, n. 7).

16. Come giustamente afferma una sentenza rotale coram Stankiewicz: "*Attenta tamen naturali hominis inclinatione ad matrimonium nec non iure fondamentali omnis viri omnisque mulieris ad matrimonium ineundum familimque instituendam, ad validitatem consensus coniugalis ex parte nupturientium non requiritur nec requiri potest superior quidam gradus discretionis iudicii, quem tantummodo personae peculiari ingenio praeditae consequi possunt*" (Detroiten., 26 iulii 1986, R.R.Dec. LXXVIII, p. 493, n. 6).

Non si richiede una conoscenza perfetta o una perfetta facoltà critica intorno agli elementi essenziali del matrimonio e della vita coniugale, ma è necessaria la minima facoltà di giudizio e capacità di scelta a porre un atto umano. La Giurisprudenza Rotale nel corso del tempo ha fornito utili elementi per la definizione dell'imaturità inficiante il consenso nuziale. In una Coram Bruno del 1986, l'imaturità è descritta come "difetto, in rapporto all'età, del grado di integrazione dei tratti della personalità, per cui il comportamento sociale nell'età pre-adulta non si adegua all'età cronologica e, nell'età adulta, conserva caratteri infantili e giovanili. Sul piano valutativo, tale giudizio appare oltremodo importante, dal momento che, perché l'atto consentivo abbia piena validità, sono necessarie almeno due condizioni: a) una sufficiente maturità psicologica di entrambi i nubendi, di modo che ambedue siano in grado di valutare coscientemente le condizioni di vita alle quali essi stanno per impegnarsi e di esprimere pertanto un atto di volontà che sia autonomo e psicologicamente libero; b) un certo modello di comportamento prima del matrimonio, attraverso il quale sia possibile accertare che fra i due sia maturato un autentico progetto matrimoniale, come futuro e vicendevole impegno di un'autentica vita coniugale futura, liberamente accettata. Sulla stessa linea si colloca una Coram Stankiewicz del 1988, nella quale richiamando puntuali contributi specialistici, si dà atto che "una normale maturazione affettiva è condizione indispensabile per la instaurazione di rapporti inter-personali basati sull'amore". In una Coram Colagiovanni del 1994 si illustra chiaramente quali caratteristiche debba avere un'imaturità affinché possa acquisire un'oggettiva incidenza sul piano giuridico, sottolineandone non solo l'antecedenza alle nozze (... *Incapacitas momento celebrationis nuptiarum quae assumptionem obligationum perpetua rum impedit, non illo momento inspirato oritur, si prius non erat, nec momento illo aderit*), ma anche la gravità (...*Et illa perturbatio seu deordinatio talis esse debet gravitatis ut illa communio vitae vel communitas totius vitae et amoris*

*vel vita coniugalis- quaemodocumque describatur vita maritalis - reddatur non tantum difficilis ductu, sed potius undequaque impossibile victu), e le relative conseguenze (...Ideoque, tantummodo personalitas graviter perturbata et immatura in sua sphaera psychica, essentialibus requisitis ad vitae et amoris communionem instaurandam omnino carens, validum consensum matrimonialem praestare nequit).*

In sede dottrinale, la condizione di immaturità affettiva come motivo di nullità matrimoniale si pone in relazione tanto alla capacità di esprimere un consenso giuridicamente valido, cioè all'atto ed al momento del consenso, quanto alla capacità di adempiere coerentemente alle conseguenze stesse di quell'atto, cioè all'oggetto del consenso stesso, in riferimento ai disposti del can. 1095 n. 2 e n. 3.

17. Il n. 3 del can. 1095, riguarda l'incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica. Il disposto codicistico, accanto al tema dell'*incapacitas assumendi onera*, tratta ed include anche l'argomento dell'*impossibilitas subiectiva* ad essere *consors in matrimonio* dovuta all'*incapacitas psychica*, che impedisce la realizzazione del matrimonio in *facto esse*. Le obbligazioni essenziali, si riferiscono alle proprietà essenziali ed ai fini del matrimonio. Molte sentenze rotali, dichiarano che la incapacità di assumere gli oneri coniugali può riferirsi, oltreché allo *jus in corpus* e ai *tria bona matrimonii*, anche alla *intima vitalis communio*, cioè alla relazione coniugale interpersonale. Tuttavia, tale *communio vel communitas* deve intendersi come lo *jus ad communionem ipsam*, sicché siffatta *communio* può ritenersi come *elementum in substantiali obiecto foederis nuptialis* (cfr. coram Bruno, R.R.Dec., LXXV, 1988, p. 474). L'incapacità non è paragonabile ad una difficoltà, anche se grave. Questa incapacità deve avere origine da una causa di natura psichica. Sia in dottrina che in giurisprudenza vengono evidenziate la *gravitas* e l'*antecessio* di questa incapacità come anche il nesso di causalità fra l'accertato disturbo psichico e l'impossibilità dell'*incapacitas adsumendi onera coniugalia*. Sotto l'aspetto della gravità della anomalia psichica che si richiede per il difetto di consenso, la giurisprudenza Rotale è stata costantemente fedele all'insegnamento del Magistero Pontificio, secondo il quale “*deve rimanere chiaro il principio che solo l'incapacità, e non già la difficoltà a prestare il consenso ... rende nullo il matrimonio ... una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente la capacità di intendere e/o di volere del contraente*” (Discorso di Giovanni Paolo II alla Rota Romana, del 5 febbraio 1987, in A.A.S., 79, 1987, p. 1457; sul punto, si vedano anche le doverose puntualizzazioni offerte dal Sommo Pontefice Benedetto XVI, nel recente discorso alla Rota Romana <cfr. Discorso alla Rota Romana, in O.R., edizione settimanale, venerdì 6 febbraio 2009, n. 5, p. 7>).

Gli obblighi essenziali del matrimonio, ritiene ormai concordemente la giurisprudenza Rotale, non si esauriscono nei *tria bona* tradizionali, e cioè indissolubilità, fedeltà e prole, ma comprendono “*Id quod constituit ipsum bonum coniugum*” e precisamente “*intimam vitae communitatem, id est coniugalem stabilisque interpersonalem necessitudinem seu relationem, in duarum adunatione positam*”.

18. Quanto poi al ruolo dei periti, il parere di un perito è di grande importanza per determinare la natura, la gravità, l'origine e il tempo della perturbazione, affinché si raggiunga la verità e la certezza morale. Sarà poi il giudice, quale *peritus peritorum* a valutare i principi antropologici dai quali si è mosso, il metodo scientifico utilizzato ed i risultati raggiunti. Al riguardo, precisa la giurisprudenza rotale: “*Iudicium ferre de matrimonii validitate non est de competentia peritorum sed iudicis, quia est quaestio giuridica, non psichiatrica. Nequit iudex peritorum conclusiones absque accurato examine nec admittere nec recere debetque in decisione exprimere cur illis sentiat vel*

*ab illis discedat. Iudicis enim est, postquam casum viderit sub aspectu psychiatrico ex voto peritorum, horum conclusionibus cum universis causae adiunctis attente collatis, criterio giuridico <perpendere fueritne de factis recte informati; facta quibus nuntur sintne provata; sitne rictus ordo principiorum ad conclusiones>*” (coram Pinto, inedita, 28 aprilis 1977, n. 7).

19. Riguardo alla raccolta delle prove, in caso di difficoltà ad accertare l'*anteecedentia*, si richiede almeno il requisito della *concomitantia*, “*incapacitatem debere esse praesentem in actu praestationis consensus, seu assumptionis obligationum essentialium matrimonii*” (coram Colagiovanni, Arendellien-Brichtelmestunen, 18 iulii 1989, R.R.Dec. LXXXI, p. 527, n. 7).

In una sentenza coram Pompedda del 1992, si precisa ulteriormente: “*Exinde autem illogica ratione duceretur necessitas cuiusdam perpetuitatis seu insanabilitatis ut incapitas valeat matrimonium dirimere: e contra videtur sufficere exsistentia, quidam certa et probata, verae impossibilitatis exstantis momento celebrati connubii quod attinte ad essentialia matrimonii obligationes*” (4 maii 1992, R.R.Dec. LXXXIV, p. 225, n. 9).

#### *In factu*

20. L'indagine svolta in sede di Appello, è stata orientata tramite la citazione delle Parti, ad individuare le reali motivazioni che avevano determinato le medesime alla scelta nuziale.

La collaborazione ottenuta dalle Parti all'accertamento della verità, ha permesso al Collegio di Appello di pervenire all'emissione del presente giudizio, ossia, di confermare la Sentenza negativa di Primo Grado e di riconoscere la nullità per l'incapacità presente nell'attrice.

Circa la simulazione, per la quale in primo grado è stata emessa Sentenza negativa, il Collegio giudicante di Appello, non avendo acquisito nuovi elementi, ritiene di confermare la sentenza negativa come in primo grado. Diverso è il discorso per il capo introdotto *tamquam in prima instantia*, circa la presunta *incapitas* in capo alla medesima attrice. Gli elementi già presenti nel *summariu*m dell'istruttoria barese, i nuovi dati acquisiti in sede di Appello e la perizia svolta sulla persona dell'attrice, hanno consentito di pervenire alla morale certezza della nullità del matrimonio oggetto del presente giudizio.

21. L'attrice, a più riprese, afferma di essere stata “*fortemente gelosa e possessiva*” nei confronti del convenuto. Nella sessione di giudizio di Appello, ne spiega le ragioni: “*Circa la mia personalità gelosa e possessiva, lo sono sempre stata, anche se solo con la raggiunta maturità ho potuto rendermene realmente conto di quanto fosse eccessiva, esasperante ed inopportuna. Sin dall'infanzia non ho percepito unità serena tra i miei genitori. Mio padre svolgeva l'attività di istruttore di scuola guida. Ricordo che quando avevo circa cinque anni mia madre ebbe un violento litigio con mio padre rimproverandolo per un tradimento. Ricordo ancora la stanza dove litigavano e le parole di mia madre <vattene e non ritornare più>. Quando avevo circa quindici anni, mio padre ebbe una relazione con una donna che troncò solo per l'intervento deciso di mia madre. Ricordo anche che la relazione era nota al mio nonno paterno e che intervenne presso mio padre per indurlo a smettere. Il comportamento poco fedele di mio padre indusse mia madre a nutrire poca fiducia nei suoi confronti e ad assumere nei suoi confronti un comportamento sospettoso. Nei confronti di V. solo inizialmente ho avuto fiducia, perché a seguito del suo tradimento mai ammesso, ma confermatomi dal fidanzato della ragazza con la quale aveva iniziato la relazione, mi è scattata nei suoi confronti una gelosia possessiva ed incontrollabile. Lo cercavo continuamente al*

telefono, urtando la sua sensibilità; se non lo trovavo mi informavo da altri dove potesse stare e, quando lo incontravo, lo assillavo con le mie domande circa i suoi spostamenti e le sue frequentazioni. Questo mio comportamento l'ho sempre mantenuto in atto, anzi l'ho estremizzato durante i cinque mesi di convivenza coniugale. Nessuna spiegazione datami da V. mi convinceva del contrario. Io continuavo nell'atteggiamento sospettoso ed indagatorio" (Appello, R. ad e.o. 4, pp. 25-26).

L'attrice, ulteriormente spiega: "Razionalmente mi rendevo conto che sposandomi avrei dovuto relazionarmi con il S., ma psicologicamente ed affettivamente, vi era una componente che non riuscivo a controllare, nel senso che vedevo nel S. una persona da dominare e che si comportasse a mia immagine e somiglianza. Avevo il continuo timore che mi potesse tradire e, quindi, io intendevo esercitare il controllo su di lui in ogni momento" (Ibid., R. ad e.o.5, p. 26).

22. Il convenuto, prende parte al processo con due scritti, nel primo puntualizza: "Ribadisco che tanto il fidanzamento quanto la nostra convivenza matrimoniale (brevevissima), sono stati caratterizzati e tormentati dalla gelosia, dal sospetto e dai controlli esasperati di mia moglie, come già evidenziato in precedenza" (Appello, p. 28). In effetti, il convenuto già in Prima Istanza aveva deposto ampiamente sul punto (Cfr. deposizione in Summ., 1° Istanza, pp. 166-169).

Anche l'attrice durante l'istruttoria svolta in Primo Grado, a più riprese aveva fatto riferimento alla sua gelosia ossessiva (Cfr. deposizioni in Summ. 1° Istanza, pp. 57-64 e 161-165).

23. In sede di Appello, la madre della convenuta, M. C. G., ripercorre le tappe del suo vissuto coniugale, che a motivo del comportamento infedele del marito, la indussero a trasmettere anche all'attrice un'indole sospettosa verso il sesso maschile. Depone la donna: "Con A. A., sin dall'infanzia vi è stato un rapporto confidenziale e profondo. Siamo state sempre molto unite. A motivo di ciò, mia figlia da sempre ha condiviso con me le sofferenze dovute al mio matrimonio non felice ...mio marito istruttore di scuola guida, ha assunto un comportamento libertino. Infatti, la sua attività gli permetteva di frequentare donne di tutte le età e questo favoriva la conoscenza, la frequentazione e le infedeltà. La mia vita è stata un inferno, perché mio marito non mi curava, rientrava tardi la sera e mi tradiva con altre donne. Tante volte, mi sono ribellata a lui, minacciandolo di lasciarlo e chiedendogli di andarsene... mia figlia, ha vissuto in questo contesto familiare fatto di litigi, contrasti, sofferenze. Ricordo che quando io piangevo anche lei piangeva, partecipando così alle mie sofferenze" (Appello, R. ad e.o.1, p. 29).

Dunque, la madre dell'attrice riferisce di aver vissuto un matrimonio all'insegna della sofferenza per il comportamento infedele del marito, e di aver condiviso con l'attrice il suo soffrire. Quanto poi, al tipo di educazione trasmesso alla figlia, la medesima depone: "Mia figlia mi ha sempre visto soffrire. Io continuamente la mettevo in guardia dagli uomini, evidenziando che potevano strumentalizzarla, illudendola con comportamenti superficiali. Non volevo che a mia figlia capitasse la mia stessa sorte. L'unica esperienza sentimentale rilevante che mia figlia ha vissuto è stata con il S. Nei suoi confronti ha sempre assunto un comportamento possessivo e sospettoso. Evidentemente perché viveva la sua storia alla luce della mia. Ricordo che lo controllava in ogni suo spostamento con telefonate assillanti ed io approvavo il suo comportamento" (Ibid., R. ad e.o. n. 2, pp. 29-30).

La teste ulteriormente aggiunge: "La convivenza coniugale fu breve ed infelice, sia perché il S. non fu fedele a mia figlia, sia perché A. A. esasperò ulteriormente il suo comportamento geloso e possessivo. Lui rientrava tardi la sera, lamentando che la

*moglie lo opprimeva in ogni momento. Lei continuamente lo cercava per controllarlo. Questa situazione fu la causa che determinò il fallimento del matrimonio*” (Ibid., R. ad e.o. n. 3, p. 30).

Quanto deposto in Appello dalla madre dell’attrice, trova fondamento in quanto dalla medesima deposto in Primo grado. La teste riferisce che durante il fidanzamento la figlia presentava un carattere “*geloso e possessivo*” (Summ. I° Istanza, 171/5), che la induceva “*sempre a controllare il S. ed i suoi movimenti*” (Summ. I° Istanza, 171/5). Anche la vita coniugale, secondo quanto riferito dalla medesima, si svolse in modo conflittuale, perché: “*La caratterialità del S. ... si scontrava facilmente con la gelosia di mia figlia*” (Ibid., 172/10).

24. Appare dunque evidente, come già negli Atti del processo di Primo grado, terminato con Sentenza negativa, si trovano tracce genuine sulla personalità dell’attrice che la inducevano ad assumere un comportamento ossessivamente geloso. Depone l’attrice innanzi al Giudice barese, circa la relazione prenuziale: “*Questo nostro rapporto si svolge in maniera pacifica fino al 1987, anno in cui scoprii che il S. mi aveva tradito e qui avvenne un cambiamento da parte mia. Intiziai a diventare gelosa e possessiva in quanto vedevo tradimenti da ogni parte. Questo episodio segnò in maniera profonda la mia vita anche se da parte del S. vi era il desiderio di voler essere perdonato ed in questo contesto il S. ritenne che la mia posizione nei suoi confronti fosse esagerata*” (Summ. I° Istanza, 162/4). La medesima, ulteriormente precisa: “*Il mio carattere è forte, geloso e possessivo ed alcune volte esageravo, anche nelle situazioni con delle scenate che forse non avevano fondamento*” (Ibid., 162-163/5). Da notare anche che, la donna si definisce all’epoca dell’emissione del consenso, superficiale ed immatura (Ibid., 164/9). Ancora, l’attrice espresse la sua gelosia ossessiva sin dal viaggio di nozze. Ella, sul punto, in giudizio depone: “*Ci fu festa e viaggio di nozze che non si svolse in maniera serena in quanto ritrovandoci da soli, riaffiorò in me il mio carattere possessivo e geloso con il quale continuamente vedevo in ogni movimento del S. un tradimento*” (Ibid. 164/9). Quanto alla vita coniugale, durata appena cinque mesi, la donna ammette di aver assunto un comportamento ancora una volta ossessivo: “*La vita coniugale si è svolta in maniera molto strana in quanto il mio principale intento era quello di controllare il S. in ogni suo movimento, mentre da parte di quest’ultimo più c’era il controllo e più sfuggiva. A volte, sono stata ossessionante nei suoi confronti anche con situazioni infondate... per me l’idea della infedeltà da parte del S. diventava un controllo continuo in quanto volevo che lui facesse ciò che dicevo*” (Summ. I° Istanza, 164-165/10). Da osservare che, quanto riferito dall’attrice sul suo comportamento patologico nella relazione con il convenuto, è stato acquisito in modo indiretto, nel senso che il campo di indagine dell’istruttoria svolta riguardava la sua presunta simulazione e non la sua *incapacitas*. Questo per dire che, a maggior ragione, quanto da lei deposto circa la sua personalità ed il suo comportamento, acquista forza probante. L’attrice, ancora riferisce: “*La convivenza si interruppe quando mi resi conto che la prova del matrimonio era fallita in quanto pensai che il S. avesse una relazione con un’altra donna*” (Ibid. 165/11); “*Non desidero esprimere un giudizio sul S. in quanto anche la storia dei tradimenti può essere frutto della mia mancata fiducia nei suoi confronti in quanto ogni volta che lo invitavo a chiarire mi rispondeva che non era vero*” (Ibid., 165/12).

25. Il convenuto, in sede di Appello, non ha deposto, ma ha inviato uno scritto nel quale riferisce: “*Ribadisco che tanto il fidanzamento quanto la nostra convivenza matrimoniale (brevevissima) sono stati caratterizzati e tormentati dalla gelosia, dal sospetto e dai controlli esagerati di mia moglie, come già evidenziati in precedenza. So*

*che attualmente la dott.ssa M. ha superato queste gravi deficienze o lacune caratteriali probabilmente risalenti a traumi pregressi, e vive serenamente con il suo nuovo compagno, con cui è sposata civilmente”* (Appello p. 28).

Il medesimo convenuto, nella deposizione resa in Primo grado, si è soffermato a più riprese sulla gelosia ossessiva dell’attrice. L’uomo così depone: *“Il fidanzamento si è protratto per circa 5 anni., la M. era sospettosa di tutto e nel contempo presentava una forte gelosia che le faceva dubitare di ogni situazione, nonostante questo, nel nostro fidanzamento non ci sono state particolari difficoltà”* (Summ. I° Istanza, 167/5). Ed ancora: *“Da parte della M. vi era stata, in maniera costante, una gelosia e un sospetto continuo”* (Ibid. 167-168/8). Quanto alla vita coniugale, aggiunge: *“Nel mio lavoro ero assente alcune volte anche due o tre giorni ed era questo che faceva scaturire una forte gelosia, con relative scenate da parte della M. Ogni volta si cercava di appianare la situazione, anche se diventava sempre più difficile”* (Ibid., 168/10). Da osservare, comunque che, ritiene l’attrice: *“Persona moralmente corretta, sincera e attendibile”* (Ibid., 169/12).

26. I testi confermano quanto deposto dalle parti. A. M., padre dell’attrice, oggi defunto, in Primo grado, riferisce che il fidanzamento si caratterizzò per la personalità della figlia: *“Ribelle, gelosa e possessiva nei confronti del S. e non lasciava passare nulla davanti a sé”* (Summ. I° Istanza, 174-175/5). Come anche, rileva che: *“La convivenza si è interrotta per la gelosia ed il carattere possessivo di mia figlia e fu il S. ad abbandonare l’abitazione coniugale”* (Ibid. 176/11). M. M., fratello dell’attrice, in Primo grado ha deposto: *“Il fidanzamento durò circa un anno ed il carattere di mia sorella era quello di una persona che <vedeva fantasmi dappertutto>, quindi molto gelosa e possessiva., le difficoltà tra i due nascevano dalla gelosia molto forte da parte di mia sorella”* (Summ. I° Istanza, 177-178/5). L’altra teste, A. D. F., circa il fidanzamento, depone: *“Il carattere della M., al tempo della conoscenza con il S., si presentava geloso e possessivo in una maniera esagerata e questo scaturiva dal fatto che il S. presentava una certa ambiguità caratteriale, in quanto non era sempre facile capirlo”* (Ibid. 181/5). Anche gli altri testi riferiscono del comportamento sospettoso ed indagatorio dell’attrice all’epoca del fidanzamento e della breve convivenza coniugale, terminata per la gelosia ossessiva della donna: G. C. D. (Ibid. 188/5; 189/9; 189/10; 189/11); I. D. (Ibid. 192/5; 193/11).

Sulla base di quanto riportato, si coglie con immediatezza la convergenza degli elementi acquisiti sia in Primo che in Secondo Grado. Da quanto deposto dalle parti e dai testi escussi, la personalità dell’attrice risulta ben delineata, ed il suo quadro comportamentale definito. Gli elementi raccolti, consentono di comprendere come l’evoluzione della sua personalità sia stata gravemente segnata dai continui tradimenti del padre, dai conflitti presenti nella sua famiglia di origine e dalla personalità sofferente della di lei madre, succube e ribelle alla situazione che viveva. La personalità dell’attrice, non ebbe modo di strutturarsi secondo dinamiche evolutive relazionalmente mature. La sua affettività patologica, la condusse a relazionarsi al convenuto in modo non adeguato. La sua deficienza costitutiva e preesistente alle nozze, la rese incapace in modo assoluto ad emettere un valido consenso.

27. Il Perito ha redatto l’elaborato sulla base delle risultanze istruttorie e del colloquio clinico con la perizianda. Il perito scrive: *“La signora M. ricorda di essere cresciuta in una famiglia caratterizzata da un’elevata conflittualità tra i genitori a causa dell’infedeltà paterna e di essere stata, di conseguenza, educata dalla madre ad una morbosa sospettosità nei confronti del genere maschile. Ella ammette, infatti, di aver tentato di attuare un controllo totale sulla vita e sulla persona dell’ex marito V. S., rovinando il rapporto con lui a causa della sua <patologica gelosia>”* (Appello, p. 54); *“In questo*

clima la perizianda riferisce di essere cresciuta e di essere stata educata dalla madre al continuo ed indiscusso sospetto nei confronti del genere maschile: <l'uomo era colui che tradiva, non c'era altra possibilità>” (Ibid. p. 55); “La convivenza coniugale, durata appena sei mesi, è descritta come caratterizzata dall'assoluta mancanza di volontà di <costruire qualcosa insieme>, dalla di lei diffidenza e paura del legame <lui era un tipo instabile, superficiale ed inaffidabile. Io credevo che con il matrimonio fosse diventato un mio possesso, per cui mi sentivo in dovere di controllarlo in tutto e di ossessionarlo con la mia gelosia>” (Ibid.).

Il perito, nell'ambito delle considerazioni diagnostiche, sottolinea diversi elementi, tra questi meritano attenzione i seguenti riferimenti: 1) “l'ansia dell'attrice per le liti dei genitori e la sua intolleranza nei confronti dei comportamenti paterni; emerge un meccanismo difensivo di scissione per il quale ella giudica il padre affettuoso con lei e traditore e noncurante solo verso la madre” (Ibid., p. 57); 2) “la condivisione con la madre delle disillusioni e della sfiducia non soltanto nei confronti del padre, ma di tutto il genere maschile, considerato potenzialmente incline allo sfruttamento, ingannevole, superficiale ed egoista; la perizianda appare essere cresciuta imbevuta di queste teorie” (Appello, p. 57); 3) “la messa in atto, a causa dei suoi sospetti, di comportamenti di ricerca compulsiva del partner per telefono, di indagini presso amici e conoscenti circa i di lui spostamenti, di inquisizioni pressanti nel corso dei loro incontri” (Appello, p. 58).

Il perito conclude: “È pertanto mia convinzione che la perizianda si trovasse, all'epoca del suo matrimonio, in una condizione di incapacità relativa di assumere gli obblighi matrimoniali, in quanto portatrice di tratti di personalità (narcistici, borderline e ossessivo-compulsivi,) sottosoglia rispetto a una diagnosi categoriale, ma che, a causa di bisogni nevrotici di origine infantile e sulla base di un modello relazionale disfunzionale appreso fin dall'infanzia, si sono esaltati nell'incontro con un partner apparentemente complementare (e come tale inconsciamente ricercato e scelto), ma in realtà patologicamente assortito” (Appello, p. 60). E, conclude: “A mio parere tali condizioni psichiche e psicologiche erano tali da determinare nell'attrice l'impossibilità di far fronte ai compiti inerenti gli obblighi matrimoniali, sia sul piano dell'accettazione della prole, sia del rispetto del principio indissolubilistico che della realizzazione del bene dei coniugi” (Appello, p. 62).

Tali conclusioni peritali, risultano logiche, coerenti e radicate in Atti. Il Collegio di Appello ritenendole illuminanti, le condivide ed accoglie.

28. Pertanto, considerato attentamente quanto è stato esposto sia in diritto che in fatto, Noi sottoscritti Giudici del Tribunale Ecclesiastico di Appello, radunati in seduta collegiale nella Sede del Tribunale, dopo aver invocato il Nome del Signore, confermiamo la sentenza negativa barese, dichiariamo e definitivamente sentenziamo che al dubbio concordato, deve risponderci, come in effetti risponiamo:

### **NEGATIVAMENTE.**

Cioè **non consta** della nullità del matrimonio per **esclusione della indissolubilità da parte di entrambi.**

Quanto al capo concordato *tamquam in Prima Instantia* per **incapacità dell'attrice ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica, (can. 1095, n. 3 c.j.c.)**

si risponde **AFFERMATIVAMENTE,**

cioè **consta** della nullità di questo matrimonio per incapacità nell'attrice.

A norma dell'art. 251 §1, Dignitas Connubii, all'attrice è fatto **divieto** di contrarre nuove nozze senza la previa consultazione di Questo Nostro Tribunale che ha emesso la Sentenza. (*Omissis*)

**Rotae Romanae Tribunal – Reg. Apuli seu Tranen.-Barolen.-Vigilien. Nullitatis matrimonii (Prael.: conf. sent.), 23 februarii 2012,c. Vaccarotto, ponente**

**Rota Romana – Nullità di matrimonio – Difetto di consenso – Immaturità psico affettiva – gelosia patologica**

*La gelosia “patologica” costituisce causa di incapacità al consenso matrimoniale, poiché determina nel soggetto l'impossibilità di frenare gli istinti del sentimento di gelosia, che finiscono per rendere impossibile la convivenza matrimoniale*

DECRETUM TURNI

*Facti species*

(*Omissis*). 1. Mulier actrix et conventus vir, in a. 1980/81 sese noverunt dum artem medendi discebant in studiorum Universitate.

Amicitia orta, in studio eiusdem facultatis universitariae, pedetemptim mutata est in amore et ideo tempus sponsale initium habuit.

Dum sponsalem relationem ducebant, Conventus exemplar fidelitatis non fuit et in Actrice “ossessionante gelosia” emergere cepit.

Ante nuptias sponsi non intellexerunt quod his in agris seu «fidelitas» ex parte viri atque «sollicitudo et suspicio» ex mulieris parte rationes fuissent quae prius exigebant: explanationes, assequendam maturitatem, pro vitanda “profonda divergenza caratteriale”, ea omnia quae potuissent, in matrimoniali tempore, difficultates vel obiurgationes constituere.

Sponsi aestimaverunt ad amoris tramitem omnia superare potuissent et ideo paraverunt nuptias. Matrimonii Sacramentum celebraverunt in die 29 septembris 1988 apud eccelsiam “Santo Sepolcro”, fere septem post annos a tempore quo despondisse. Iugalis vita, tamen, aliquot per menses ducta est et primo vere a. 1989 coniuges iam de facto separati erant.

In civili foro iidem statum proprium adclaraverunt et post cessationem effectus civilis diei 16 novembris 1993, Actrix primo vere anni 1994, quoniam “cattolica convinta e praticante”, per processum canonicum optavit suum statum apud Ecclesiam recognoscere.

2. Processualis historia horum coniugum per fere duos de viginti annos ducta est. Mulier actrix plenam fiduciam posuit in consiliario non apto ad processum ducendum.

Actrix cum libello diei 9 iunii 1994 nullitatis suum matrimonium accusavit ob exclusionem boni prolis ex utraque parte et ob exclusum bonum fidei ex parte viri conventi. Illo in tempore mulier declaraverat: “non intendo farmi difendere da un avvocato”. Actrix duas diffformes sententias obtinuit atque prosecuta non est in tertio iudicii gradu.

Quinque post menses a secundae sententiae publicatione, apto consilio recepto,

Actrix in die 1 iulii 1998 mandatum procuratorium dedit suo Patrono qui novum libellum in die 5 novembris 1998 exaravit, eodem Tribunali primae curae obtulit et caput nullitatis proposuit in exclusione boni sacramenti ex utraque parte.

Tribunal negativam sententiam edidit die 30 maii 2002 et Actrix, suo utens iure, ad ulteriora processa est. Per Patroni mulieris instantiam querela nullitatis super praefata sententia promotam est, sed negata a Collegio per Decretum diei 26 februarii 2003. Causa prosecuta est in appellationis gradu super eodem capite seu exclusione boni sacramenti ex utraque parte.

Dum agebatur causae instructio in appellationis gradu, Patronus instavit ac obtinuit in die 25 iunii 2005 adiunctionem novi capitis, solvendi tamquam in prima instantia, seu “incapacità dell’attrice ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica, can. 1095, n. 3 c.i.c.”.

Adimpletis omnibus a iure statutis, Iudices gradus appellationis in die 31 octobris 2007 - denuo negative dimisso capite super exclusione boni sacramenti - statuerunt: “quanto al capo concordato tamquam in prima instantia per incapacità dell’attrice ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 3 c.i.c.) si risponde affermativamente cioè consta della nullità di questo matrimonio”. Sententia haec die 3 septembris 2010 publici iuris facta est, atque statim indefessa Actrix appellationem apud Nostrum Sacrum Ordinem posuit et Exc.mus P.D. Decanus in die 30 martii 2011 Patres in Turno constituit.

Processuale iter ad normam can. 1682 § 2 initium tenebat. Hodie, receptis observationibus a quibus de iure, Patres responsum dabunt super praeliminari questione seu confirmatione praefatae sententiae affirmativae an causae remissione ad ordinarium examen.

### *In iure et in facto*

3. Iudices Tribunalis Appellationis Beneventani in eorum sententia diei 31 octobris 2007 hoc «incipit» super incapacitate adsumendi onera matrimonii essentialia adhibuerunt: “il diritto di darsi ed accettarsi mutuamente, comporta la capacità e l’intenzione dei nubendi di instaurare tra loro l’intima comunità di vita e di amore coniugale, di modo che, mancando questa, si può arguire non esserci stata la «mutua traditio et acceptatio», con cui il consenso matrimoniale è perfezionato”.

Procul dubio “consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir et mulier ... sese mutuo tradunt et accipiunt” (can. 1057, § 2).

Actrix iam in primo libello adnotaverat “per me il vincolo sacro del matrimonio è assolutamente importante” et – haud obstantibus aliquibus difficultatibus et dubiis – in secundo libello quidem voluntatis actum in matrimonii bonis manifestavit: “la decisione della prova era stata presa”, quae omnia confirmavit in vadimoniis: “io credevo seriamente nel matrimonio come lo intende la Chiesa”, “abbiamo inteso contrarre matrimonio così come la Chiesa lo intende”. Iudices secundi gradus in sententia, quae nunc est obiectum Nostri examinis, re, adnotavere: “la collaborazione ottenuta dalle parti per l’accertamento della verità, ha permesso al Collegio di Appello di pervenire all’emissione del presente giudizio” quia moralem certitudinem adquisiverunt de non escluso sacramenti bono.

4. Nos Patres de Turno attente diligenterque cribravimus omnia acta causae in processualibus tabulis contenta sive post primum libellum diei 9 iunii 1994 quam secundum diei 5 novembris 1998 et ex quibus sententiam provenit quae nunc sub examine est.

Legislator statuit consensum originem ducere “inter personas iure habiles” (can. 1057, § 1) ut matrimonium in ‘facto esse’ constitui possit. Persona est habilis cum actum humanum seligere potest atque hoc in agro recepimus in Rotali Decisione: “Incapacitate assumendi essentielles matrimonii obligationes (can. 1095, n. 3) vir et mulier tunc laborant, cum in ritu nuptiali consensu personali, seu actu voluntatis libero et efficaci mutuae traditionis et acceptationis (cf. can. 1057, § 2), ob causas naturae psychicae suscipere non valent eius obiectum formale et essenziale, quod est totius vitae consortium, perpetuum et exclusivum (cf. can. 1134), indole sua naturali ad bonum coniugum et ad prolis generationem et educationem ordinatum (can. 1055, § 1).

Consortium autem coniugale in sua structura naturali essentialibus iuribus et officiis seu obligationibus intexitur, quae a sponsis tempore nuptiarum requirunt facultates psychicas et sexuales, sustinendi nempe actiones iisdem iuribus et officiis inhaerentes per totum vitae coniugalis decursum” (coram Stankiewicz, sent. diei 27 februarii 2003, RRDec., vol. XCV, pp. 108-109, n. 4).

Mulier actrix iam ab initio suae frequentationis cum viro convento, tempore studiorum in Universitate, manifestavit difficultatem propter “una relazione instabile a causa della profonda divergenza caratteriale” – haec scribebat in libello secundi processus – quae “a causa dell’ossessionante gelosia” ex sua parte, constituebat fere murum contra amoris et vitae communionem.

Mulier iam a libello diei 9 iunii 1994 innuit difficultatibus per modum sese gerendi viri conventi. Haec fuit alta ratio per quam mulier actrix gravi statu psychologico laborabat.

Nos Patres de Turno, in collatione omnium actorum, obtinuimus certitudinem super Actricis veridicitate. Illa semper constans fuit in proferendis coram Iudice difficultatibus quae semper eadem erant quamvis diversimode propositae.

Decem per annos seu ab initio processus a. 1994 usque ad Patroni instantiam die 3 novembris 2004 – quacum ille quaesivit adductionem novi capituli in can. 1095 n. 3 positi – Actrix simulationem consensum probare debebat.

Dubia et indicia ex Actricis parte, prius adhibita alia in provincia seu simulationis dein profundiori aptiorique modo inspecta in provincia incapacitati permiserunt mulieri actrici – semper in itinere ad probandam matrimonii nullitatem – aestimare perspicue suum verum animum et Iudici aperire. Ea quae videbantur tamquam probationem simulationis consensus, re, pertinebant suae constitutionis psychologicae iam ab infantia per vulnus quod vehementem animi turbationem produxerant. Actrix fassa est: “circa la mia personalità gelosa e possessiva, lo sono sempre stata, anche se solo con la raggiunta maturità ho potuto rendermene conto di quanto fosse eccessiva, esasperante ed inopportuna”.

Causae acta in lucem posuerunt ea omnia quae aperiebant rimam in agro “iure habilis” ad constituendum matrimonium et pars actrix plene ingrediebatur in can. 1095 n. 3 facti specie.

5. Conventus vir, iam ab initio itineris processualis, quod laboriosum expertum est in temporis prosecutione, declaravit: “Mi dichiaro disponibile ad essere interrogato secondo le indicazioni del Tribunale” et rogatus ab Iudice super secundo libello dixit: “è stata unicamente una gelosia ossessionante a portarci a tutto questo” atque per suam praesentiam in processu conclusit: “ribadisco che tanto il fidanzamento quanto la nostra convivenza matrimoniale (brevissima) sono stati caratterizzati dalla gelosia, dal sospetto e dai controlli esasperati di mia moglie” atque praesumptionem manifestavit: haec omnia “probabilmente risalenti a traumi progressi”.

Conventus, ideo, suppeditavit illas rationes pro quibus Actrix credibilis aestimata erat atque Iudici sciscitanti ille aperuit: “dichiaro di non oppormi al nuovo capo di nullità, che anzi trovo rispondente agli accadimenti concernenti il nostro matrimonio”.

6. Testes, qui in multiplicibus iudicii gradibus interfuerunt, umbram in veridicitate Actricis numquam miserunt.

Actricis mater locuta est: “mia figlia da sempre ha condiviso con me le sofferenze dovute al mio matrimonio infelice. ... La mia vita è stata un inferno... Mia figlia ha vissuto in questo contesto familiare fatto di litigi, contrasti, sofferenze”.

Mater aperuit partem intimiorem filiae quae a prima pueritia serenam communionem gaudere non potuit nec cum patre nec cum matre pro dissimilibus rationibus. Qua de causa “il carattere che mia figlia presentava in questo periodo era geloso e possessivo”.

Omnes alii testes, plus minusve iam ab initio processus, tetigerunt agrum difficultatum psychologicarum; sed dum in primis manifestatae erant ad simulationem probandam, e contra apta erant ad probandam incapacitatem adsumendi essentialia matrimonii obligationes ex mulieris actricis parte ob causam «sollicitudinis et suspitionis» quae «gelosia» nuncupatur et graviter adimebat facultatem psychicam Actricis.

Testis C. “L’Attrice aveva prima sospettato e poi scoperto ...”. Pater Actricis de sponsalicio tempore: “il carattere di mia figlia si presentava un po’ ribelle, gelosa e possessiva nei confronti del Convenuto e non lasciava passare nulla davanti a sé” atque rettulit hac in ratione inveniendam esse vitae matrimonialis conclusionem.

Frater Actricis, qui bene noverat sororem, “vedeva fantasmi dappertutto” fassus est et ideo “le difficoltà tra i due nascevano dalla gelosia molto forte da parte di mia sorella”.

Testis F., amica ab infantia mulieris, bene sciebat ob commissa “problemi legati al carattere di entrambi” semper fuisse, sed testis in lucem peculiarem ponebat “carattere geloso e possessivo in una maniera esagerata” mulieris actricis qua pro re iudicabat “forse era il caso che non si sposasse”.

Testes non erant in arte psychiatrica vel psychologica singillatim clareque parati et ideo eorum testimonia, hoc in agro, singulare momentum assumunt. Hac sub ratione veridicitas mulieris invenit validiorem confirmationem.

Eadem Actrix cum amaritudine admittebat: “Questo mio comportamento l’ho sempre mantenuto in atto, anzi l’ho estremizzato durante i cinque mesi di convivenza coniugale” quoniam in matrimonii facto “vi era una componente – ait Actrix – che non riuscivo a controllare”.

Partes in causa et testes, tempore non suspecto, longe lateque disseruerunt atque rettulerunt ea omnia quae nunc fundamentum probationis institutum pro capite incapacitatis *tunc* non posito in disceptatione *nunc* solum per sententiam affirmativam, quae est obiectum Nostrae hodiernae aestimationis.

7. Iudices, in solvendis nullitatis matrimonii capitibus quae ex can. 1095, nn. 1-3 originem ducunt, seligere possunt Periti, qui, iuxta eorum artem vel scientiam, “ad factum aliquod comprobandum vel ad veram alicuius rei naturam dignoscendam” (can. 1574) manu ducunt cum popriis explanationibus.

Auxilium et cura Periti maximi momenti sunt “cum enim agatur de problematibus psyches, haud facilibus intellectu in eorum vera gravitate et sequelis, ars psichiatri vel psychologi auxilio arcessenda est, ut iuxta probatas regulas votum promatur de existentia et natura anomaliae vel pathologiae penes nubentem; de eius origine et evolutione; de eius gravitatis gradu, praesertim circa nuptiarum tempus; de eius influxum in incapacitatem subiecti apte componendi iudicia libereque seligendi motivationes.

Peritorum votum, uti patet, iudicem non vinculat: hic enim «ex sua conscientia» (can. 1608, § 3) causam decidere debet ...

Item aestimandum erit an votum peritale iuxta regulas artis sit confectum, recta aegumentatione suffulciatur et logice consequens sit in conclusionibus a praemissis desumendis. Magni etiam refert gradus certitudinis a perito attinctae: nam ad matrimonium irritum declarandum - quod in re dubia iuris favore gaudet - minime iuvat peritia cuius conclusiones gradum merae probabilitatis non excedunt” (coram Ferreira, sent. diei 20 iunii 2003, RRDec., vol. XCV, p. 419, n. 11).

R. D. causae Instructor quaesitis paravit super quibus Prof. Aloysius I. versatus et prudens “in Neurologia e Psichiatria” atque “Perito dei Tribunali del Vicariato di Roma” suum opus confecit et propriam rationem et doctrinam reddidit.

Omnia in tabulis processualibus contenta Peritus examinavit; examen psychiatricum mulieri imposuit; ‘tests’ ad rem adhibuit; amplam dissertationem dyagnosticam ac elucubratam exaravit; proprias et aptas responsiones quaesitis dedit. Peritus, ad instar exempli, fassus est: “la personalità della signora è descrivibile ... compiacenza, impulsività soprattutto riguardo alla rabbia e all’aggressività, tendenza alla gelosia, difesa dalle emozioni, ossessività, tratti narcisistici” quae omnia in processualibus tabulis sunt contenta.

Mulier actrix, ait Peritus, sensim sine sensu “giunse nella prima età adulta recando il fardello delle sue «ferite» infantili e adolescenziali” et absque dubio, Peritus in luce posuit “la sua crescita è stata segnata in modo gravemente traumatico dalla instabilità affettiva familiare e dalla immedesimazione nella figura materna”.

Peritus nos docet reperta a tabulis processualibus et ab examine mulieris excerpta fuisse atque apta ad affirmandum “l’equilibrio interiore dell’Attrice era ancora seriamente compromesso all’epoca della conoscenza del futuro marito” nec valuit in pluribus annis desponsationis se emendare in area psychica ita ut illae condiciones “determinare – potuerunt – nell’attrice l’impossibilità di far fronte ai compiti inerenti gli obblighi matrimoniali” et quidem Peritus declaravit “le mie conclusioni raggiungono un sufficiente grado di certezza”.

Nos infrascripti Patres de Turno in eandem sententiam cum Perito venimus.

8. In postremis temporibus verum nullitatis caput propositum est. Necessè non est ad memoriam ducere laboriosum iter ab indefessa voluntate mulieris actricis ductum pro veritate inveniendā.

Absque dubio Actrix super omnibus semper constans fuit in factorum narratione, sed, solum re attente considerata, illa animadvertit suum statum intimum ac aestimavit illum statum esse rationem quae explicare potuisset suum infelicem exitum in coniugali vita cum convento.

Iudices Tribunalis appellationis Beneventani – qui semper iidem, fortiter non opportune, fuerunt in ambabus causis – affirmativam sententiam ediderunt super incapacitate mulieris adsumendi onera matrimonialia essentialia (can. 1095 n. 3).

Principia iuris et doctrina apte rettulerunt. Ratiocinatione facta super “scelta cosciente e libera”, transierunt ad aestimationem capacitatis ex nupturientis parte et proprias rationes fundaverunt in iurisprudencia Nostri Apostolici Tribunalis, doctrinam attingendo ab Allocutionibus Romanorum Pontificum ad Praelatos Auditores coram admissos.

Super peritia Iudices “periti peritorum” vindicaverunt proprium officium et munus.

In factu, Iudices praefati aestimaverunt “di pervenire alla morale certezza della nullità del matrimonio oggetto del presente giudizio” et posuerunt moralem certi-

tudinem in primis super veridicitate Actricis, Conventi et testium, dein super statu psychico mulieris haud obnoxio discrepantiae et quidem “tali conclusioni peritali risultano logiche, coerenti e radicate in Atti”.

Nos quoque Patres infrascripti istas rationes cum illis Iudicibus communicamus atque uti Nostrum usurpamus iudicium “la sua affettività patologica la condusse a relazionarsi al convenuto in modo non adeguato. La sua deficienza costitutiva e preesistente alle nozze, la rese incapace in modo assoluto ad emettere un valido consenso”.

9. Quibus omnibus, adamussim in iure et in facto perpensis, in comparatione actorum causae cum sententia et prae oculis habitis observationibus ad normam can. 1682 § 2 exhibitis, Infrascripti Patres Auditores de Turno ad propositam quaestionem respondendum esse censent sicuti respondent: *Affirmative ad primum et Negative ad secundum seu sententiam Tribunalis Appellationis Beneventani diei 31 octobris 2007 confirmandam esse in casu, vetito mulieri transitu ad alias nuptias inconsulto Tribunali Appellationis Beneventano.*

Romae, in sede Rotae Romanae Tribunalis, die 23 februarii 2012. *(Omissis)*

# *La gelosia patologica in un interessante caso giurisprudenziale\**

PATRIZIA PICCOLO

## *1. L'iter giudiziario*

Il 31 ottobre 2007, con sentenza *coram* Lanza, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento confermava la sentenza negativa di primo grado *coram* Salvo, del 29 aprile 2002, e rispondeva affermativamente al dubbio concordato in appello, trattato *tamquam in prima instantia*, così dichiarando la nullità del matrimonio tra la sig.ra M. A. A. (parte attrice) ed il sig. S. V. A. (parte convenuta) per incapacità della donna ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica, ai sensi del can. 1095, n. 3 *c.i.c.*

Detta pronuncia, poi confermata dal Tribunale Apostolico della Rota Romana con decreto *coram* Vaccarotto del 27 febbraio 2012, rappresenta un importante precedente giurisprudenziale. L'interesse nasce sia dal capo per cui è dichiarata la nullità del matrimonio sia dal particolare *iter* giudiziario che l'ha preceduta. La gelosia patologica, di tipo ossessivo-compulsivo, riscontrata nell'attrice al momento della prestazione del consenso matrimoniale, è la causa psichica che l'ha resa incapace di assumere/adempiere i suddetti obblighi.

Viene in questione un "travaglio" giudiziario durato circa vent'anni: un'odissea che ha visto come protagonisti da una parte la donna, che con incrollabile fiducia ha creduto nella giustizia della Chiesa, dall'altra i Giudici dei tribunali ecclesiastici di primo e di secondo grado aditi, competenti *ratione contractus*, fino all'agognata conferma del Tribunale rotale.

L'attrice, nel giugno del 1994, senza avvalersi dell'opera di un Patrono, presentava supplice libello presso il competente Tribunale Ecclesiastico

---

\* Per la citazione delle sentenze sono state usate le virgolette a caporale. Nel caso in cui queste contengano brani delle deposizioni e/o della perizia sono stati utilizzati gli apici doppi, inseriti all'interno delle virgolette a caporale.

Regionale Pugliese di Bari al fine di vedersi dichiarare la nullità del suo matrimonio – durato appena cinque mesi – per i seguenti capi: «1) esclusione della prole da parte di entrambi; 2) esclusione della fedeltà da parte del convenuto»<sup>1</sup>. Questo Tribunale, in data 29 novembre 1995, si pronunciava affermativamente sull'esclusione della prole relativamente alla sola attrice e negativamente per gli altri capi addotti.

In seguito, nel maggio del 1995, il processo veniva rinviato all'esame ordinario di secondo grado e successivamente, in data 28 gennaio 1998, i Giudici del Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento riformavano la sentenza barese di primo grado, non ritenendo l'esistenza della nullità del matrimonio nel caso<sup>2</sup>. La causa, nel novembre del 1998, veniva riproposta dall'attrice dinanzi al Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese - questa volta avvalendosi della difesa di un Patrono di fiducia, il Prof. R. C. - per il capo di nullità, così come poi ritualmente concordato, dell'«esclusione della indissolubilità da parte di entrambi»<sup>3</sup>. Il processo si concludeva con declaratoria negativa, in quanto i Giudici baresi avevano ritenuto infondata la presunta simulazione parziale *in utraque parte*.

Avverso quest'ultima sentenza, datata 29 aprile 2002, il Patrono di parte attrice proponeva rituale appello, nonché, successivamente, querela di nullità dinanzi al Tribunale Ecclesiastico di Appello Beneventano, il quale, mentre con decreto collegiale del 26 febbraio 2003 rigettava la querela, procedeva a citare regolarmente le Parti e poi a concordare in appello il seguente dubbio: «“Se consti della nullità del matrimonio per esclusione della indissolubilità da parte di entrambi, ossia se debba essere confermata o riformata la sentenza negativa emessa dal Tribunale Ecclesiastico Pugliese del 29 aprile 2002”»<sup>4</sup>.

In questa sede istruttoria il processo iniziava a prendere una nuova svolta. In particolare dalla dichiarazione dell'attrice, dalla deposizione di sua madre e dallo scritto del convenuto emergevano elementi tali da suffragare la proposizione di un nuovo dubbio di causa, da trattare *tamquam in prima instantia*, incentrato su alcune risalenti disarmonie sul piano psicologico e caratteriale, rinvenibili nell'attrice anche alla luce delle precedenti istruttorie.

Il valente Patrono della sig.ra M. A. A. chiedeva, così, l'11 novembre 2004 l'estensione del dubbio per incapacità della medesima ad assumere gli obblighi

---

1 Sentenza di primo grado del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, *coram* Bux, del 29 novembre 1995, n. 3.

2 Sentenza definitiva di secondo grado del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento, *coram* Lanza, del 31 ottobre 2007, n. 14 *ad finem*.

3 Sentenza Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, *coram* Salvo, del 29 aprile 2002, n. 2.

4 Sentenza Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento, *coram* Lanza, cit., n. 3 *ad finem*.

essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095, n. 3 *c.i.c.*) ed il 25 giugno 2005 veniva decretata la nuova concordanza del dubbio di causa per: «“1) esclusione dell’indissolubilità da parte di entrambi; e *tamquam in prima istanza*, 2) incapacità dell’attrice ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica, (can. 1095, n. 3 *c.j.c.*)”»<sup>5</sup>.

Il 10 giugno 2006 veniva nominato Perito d’ufficio il Prof. L. J., il quale, basandosi sugli Atti di causa e sulla perizia psichiatrica, a cui si era sottoposta l’attrice, riscontrava che la perizianda si trovava, «“*all’epoca del matrimonio, in una condizione di incapacità relativa ad assumere gli obblighi matrimoniali, in quanto portatrice di tratti di personalità (narcisistici, borderline e ossessivo-compulsivi) sottosoglia rispetto a una diagnosi categoriale, ma che, a causa di bisogni nevrotici di origine infantile e sulla base di un modello relazionale disfunzionale appreso fin dall’infanzia, si sono esaltati nell’incontro con un partner [...] patologicamente assortito*”»<sup>6</sup>. Sotto la scorta di ciò il noto psichiatra giungeva alla conclusione che, a suo parere, dette «“*condizioni psichiche e psicologiche erano tali da determinare nell’attrice l’impossibilità di far fronte ai compiti inerenti gli obblighi matrimoniali, sia sul piano dell’accettazione della prole, sia del rispetto del principio indissolubilistico che della realizzazione del bene dei coniugi*”»<sup>7</sup>.

Il 31 ottobre 2007 i Giudici del Tribunale di Appello di Benevento, condividendo ed accogliendo la succitata relazione peritale, confermavano la sentenza negativa barese sull’esclusione della indissolubilità in entrambi i coniugi, mentre al nuovo dubbio, trattato come in prima istanza, per incapacità dell’attrice ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica *ex* can. 1095, n. 3 *c.i.c.*, rispondevano affermativamente.

Infine, il 23 febbraio 2012, il competente Tribunale Apostolico della Rota Romana, alla questione preliminare da definire, ossia se quest’ultima sentenza affermativa fosse da confermare (*ex* can. 1682 § 2 *c.i.c.*) o se la causa fosse da rimettere all’ordinario esame di secondo grado, così rispondeva: «*Affermative ad primum et Negative ad secundum seu sententiam Tribunalis Appellationis Beneventani diei 31 octobris 2007 confirmandam esse in casu, vetito mulieri transitu ad alias nuptias inconsulto Tribunali Appellationis Beneventano*»<sup>8</sup>.

---

5 Sentenza Tribunale di Appello di Benevento, *coram* Lanza, cit., n. 4.

6 *Ibidem*, n. 27 *ad finem*.

7 *Ibidem*.

8 Decreto Tribunale Apostolico della Rota Romana, *coram* Vaccarotto, del 23 febbraio 2012, n. 9.

## 2. Il caso giurisprudenziale

La fattispecie in esame vede come protagonista processuale la sig.ra M. A. A., che all'età di ventitre anni circa, quando era studentessa in medicina, incontrava un suo collega universitario, il sig. S. V. A., suo coetaneo. L'iniziale amicizia tra loro si tramutava ben presto in un sentimento amoroso, che li portò ad intraprendere una relazione. Durante il fidanzamento l'uomo non le fu fedele e ciò fece emergere nella donna, caratterialmente già molto possessiva<sup>9</sup>, una gelosia sempre più ossessiva nei suoi confronti<sup>10</sup>. I dubbi sulla fedeltà del proprio fidanzato iniziarono ad affiorare nella mente della ragazza quando la medesima venne a sapere del tradimento<sup>11</sup>, che «la turbò enormemente»<sup>12</sup>. La gelosia di M. A. A., scatenatasi per il «comportamento piuttosto disinibito dell'uomo»<sup>13</sup>, trovava il suo fondamento nei vissuti familiari. La stessa, infatti, era «cresciuta in una famiglia dove il padre era notoriamente infedele alla madre, [dalla quale, *nda*] aveva ricevuto una educazione sospettosa circa la fedeltà maschile»<sup>14</sup>.

Poiché i caratteri dei due giovani erano «così diversi e per certi aspetti incompatibili»<sup>15</sup>, inevitabili furono i litigi. Tuttavia la M. A. A., sperando che il matrimonio avrebbe riparato ogni cosa e che l'avrebbe favorita nell'«esercitare il controllo su di lui in ogni momento»<sup>16</sup> fino ad indurlo a rinunciare per sempre al suo «desiderio di libertà»<sup>17</sup>, decise di addivenire ugualmente alle nozze.

Il matrimonio, dopo circa otto anni di fidanzamento, «nonostante tra le parti non si fosse raggiunta la necessaria maturità relazionale ed il superamento dei contrasti sperimentati»<sup>18</sup>, venne celebrato il 29 settembre 1988.

Già durante il viaggio di nozze la convivenza coniugale fu infelice a causa

---

9 Sentenza Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese di Bari, *coram* Salvo, cit., n. 1.

10 Cfr. *ibidem*.

11 Cfr. sia la sentenza negativa del Tribunale di Appello di Benevento, *coram* Carlesimo, del 28 gennaio 1998, n. 1 – che non conferma la citata decisione affermativa barese, *coram* Bux, per esclusione della prole nella sola attrice – sia la dichiarazione di questa durante il suo ultimo interrogatorio presso il Tribunale di Appello Beneventano, così come riportata nella sentenza *coram* Lanza, cit., n. 21.

12 Sentenza Tribunale di Appello di Benevento, *coram* Carlesimo, cit., n. 1.

13 Sentenza Tribunale di Appello di Benevento, *coram* Lanza, cit., n. 1.

14 *Ibidem*.

15 Sentenza Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese di Bari, *coram* Salvo, cit., n. 1.

16 Sentenza Tribunale di Appello di Benevento, *coram* Lanza, cit., n. 21 *ad finem*.

17 Sentenza Tribunale di Appello di Benevento, *coram* Carlesimo, cit., n. 1.

18 Sentenza Tribunale di Appello di Benevento, *coram* Lanza, cit., n. 1.

dell'ossessiva gelosia della M. A. A.<sup>19</sup>. Anche la brevissima vita matrimoniale venne segnata da «litigi e scenate, determinati quasi sempre dalla gelosia della donna che vedeva ovunque tradimenti, veri o presunti che fossero»<sup>20</sup>. Quest'ultima, infatti, assunse nei confronti del marito «un comportamento ossessivamente geloso ed inquisitorio, rivelando in tal modo la sua incapacità a contrarre nozze»<sup>21</sup>.

Dopo appena cinque mesi la convivenza coniugale, tormentata dall'assillante gelosia della donna, terminava con l'invito rivolto da quest'ultima al marito di lasciare la casa coniugale, fissata presso i genitori di lei<sup>22</sup>. Richiesta ed ottenuta dalla M. A. A. la separazione legale, conclusasi nella forma consensuale, seguiva, nel gennaio del 1994, la sentenza di divorzio.

Nel mese di giugno del 1994, in quanto «“cattolica convinta e praticante”»<sup>23</sup>, la donna chiedeva che il competente Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese accertasse se il suo matrimonio con S. V. A. fosse da dichiarare nullo o meno.

### 3. Gli onera coniugalia e l'incapacitas ad assumendi per causa psichica ex can. 1095, n. 3

Per l'ordinamento canonico, affinché si abbia valido matrimonio, è necessario che nel nubendo non vi sia incapacità di conseguire l'oggetto del consenso matrimoniale, ossia il *consortium totius vitae et amoris*, quindi di attuare quanto promesso di mantenere. Nello specifico, ai sensi del can. 1095, n. 3 *c.i.c.*, se al momento del sì il soggetto è incapace di assumere<sup>24</sup> gli obblighi essenziali del matrimonio per una causa di natura psichica, questi contrae invalidamente<sup>25</sup>.

---

19 Cfr. sentenza Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, *coram* Salvo, cit., n. 1 e sentenza Tribunale di Appello di Benevento, *coram* Lanza, cit., n. 24.

20 Sentenza Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, *coram* Salvo, cit., n. 1.

21 Sentenza Tribunale di Appello di Benevento, *coram* Lanza, cit., n. 1 *ad finem*.

22 Sentenza Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, *coram* Salvo, cit., n. 6.

23 Decreto Tribunale della Rota Romana, *coram* Vaccarotto, cit., n. 1 *ad finem*.

24 Il legislatore ha usato il verbo “assumere” e non “adempiere” proprio per indicare il momento formativo del consenso. Sul punto cfr. ANTONI STANKIEWICZ, *L'incapacità psichica nel matrimonio: terminologia e criteri*, in *Apollinaris*, 53, 1980, pp. 48-71.

25 In tema di *incapacitas ex can. 1095, n. 3* cfr., *ex multis*, MARIO FRANCESCO POMPEDDA, *Il canone 1095 del nuovo Codice di Diritto Canonico tra elaborazione precodificale e prospettive di sviluppo interpretativo*, in *Ius Canonicum*, 54, 1987, pp. 535-555; AA.VV., *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)*, Studi giuridici, vol. XLVIII, LEV, Città del Vaticano, 1998; JAN HENDRIKS, *Diritto matrimoniale. Commento ai canoni 1055-1165 del Codice di diritto canonico*, Ancora, Milano, 1999, in particolare pp. 191-193; MASSIMO MINGARDI, *L'incapacità di assumere gli*

È incapace pertanto di celebrare valido matrimonio chi, per la sua condizione psichica, ha una vera impossibilità ad assumersi i doveri coniugali<sup>26</sup>. Non esiste, d'altronde, un'obbligazione di cui è sia impossibile, «al momento della sua assunzione, l'esecuzione»<sup>27</sup> in virtù di un principio di diritto naturale, secondo cui «*ad impossibilia nemo tenetur*»<sup>28</sup>. Infatti, come affermato sin dall'antico diritto romano, «*impossibilium nulla obligatio est*»<sup>29</sup> ed, in tal senso, l'espressione “*incapacitas assumendi*”, formulata dal legislatore nella terza ipotesi del canone in esame, sta a sottolineare che l'impossibilità del nubente di conseguire un valido consenso nuziale deve necessariamente provenire da una causa di natura psichica, sicuramente presente durante la prestazione del consenso<sup>30</sup>, soprattutto

---

*obblighi essenziali del matrimonio*, in AA.Vv., *La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio (1908-2008)*, Studi giuridici, vol. LXXXVII, LEV, Città del Vaticano, 2010, pp. 109-126.

26 Si tratta di impossibilità psichica. Alcuni usano l'espressione “impossibilità morale” (cfr. JOSÉ MIGUEL PINTO GOMEZ, *Incapacitas assumendi matrimonii onera in novo C.I.C.*, in ZENON GROCHOLEWSKI-VICENTE CÁRCEL ORTÍ (a cura di), *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabbatani*, Studi giuridici, vol. V, LEV, Città del Vaticano, 1984, p. 23; *coram* López-Illana, decisio diei 8 ianuarii 2003, in *R.R.Dec.*, vol. XCV, p. 7, n. 7). Altri, invece, a ragion veduta, preferiscono parlare di “incapacità naturale” di carattere psichico (cfr. ANTONI STANKIEWICZ, *L'incapacità di assumere e adempiere gli obblighi coniugali del essenziali*, in AA.Vv., *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, cit., p. 64) o, più in generale, appunto, di “impossibilità psichica” (cfr. *coram* Stankiewicz, decisio diei 25 novembris 1999, in *RRDec.*, vol. XCI, p. 708, n. 13, dove si afferma: «haec causa impossibilitatem psychicam standi promissis inducere debet, non vero impossibilitatem simpliciter moralem, quae in magna difficultate tantum consistit»).

27 SEBASTIANO VILLEGIANTE, *Il canone 1095 n. 3 nella giurisprudenza*, in AA.Vv., *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, cit., p. 36.

28 VI *Decretalium Bonifacii VIII*, V, 12 *De regulis*, n. 6.

29 CELSUS, lib. VII, Dig. D. 50, 17, 185. Cfr. ANTONI STANKIEWICZ, *De accommodatione regulae “impossibilium nulla obligatio est” ad incapacitatem adimplendi matrimonii obligationes*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 68, 1979, pp. 649-672.

30 Cfr. PAOLO BIANCHI, *Le “causae naturae psychicae” dell'incapacità*, in AA.Vv., *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, cit., p. 138; MARIO FRANCESCO POMPEDDA, *Incapacità di natura psichica (can. 1095)*, in AA.Vv., *Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1991, p. 234. La giurisprudenza rotale, infatti, oramai, dopo qualche iniziale esitazione (cfr., in particolare, *coram* Doran, 1 iulii 1988, in *Ius Ecclesiae*, 1, 1990, pp. 157-176), propende per la non perpetuità della causa psichica (cfr., *ex multis*, *coram* Bruno decisio diei 17 iunii 1983, in *R.R.Dec.*, vol. LXXV, pp. 361-362, n. 7; *coram* Doran, decisio diei 5 februarii 1990, in *Ius Ecclesiae*, 3, 1991, pp. 153-179, in specie p. 163, n. 12; *coram* Stankiewicz, decisio diei 26 iunii 1997, in *R.R.Dec.*, vol. LXXXIX, p. 533, n. 8; *coram* Pinto, decisio diei 22 iunii 2001, in *R.R.Dec.*, vol. XCIII, pp. 408-409, n. 6; *coram* Ciani, decisio diei 22 ianuarii 2003, in *R.R.Dec.*, vol. XCV, p. 67, n. 6). In dottrina, sulla *vexata quaestio* della perpetuità alla luce dell'analogia con l'impedimento d'impotenza *coëundi*, cfr. KENNETH BOCCAFOLA, *De relatione inter postulatam perpetuitatis canonis 1084, § 1 ac incapacitatem assumendi onera essentialia, scilicet caput nullitatis canonis 1095, 3°*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 83, 1994, pp. 93-117; ESTANISLAO OLIVARES, *Incapacitas assumendi obligationes essentialis matrimonii, debetne esse «perpetua»?*, in *Ibidem*, 75, 1986, pp. 153-169; RAFFAELE COPPOLA, *Principio di autonomia e correlazione tra le fattispecie di nullità del consenso matrimoniale in diritto canonico*, in JANUSZ KOWAL-JOAOQUÍN LLOBELL (a cura di), *Iustitia et Iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*,

se diventa difficile accertarne l'antecedenza<sup>31</sup>.

Si deve trattare però di impossibilità psicopatologica assoluta<sup>32</sup>, non di semplice difficoltà mentale, in ordine ai doveri matrimoniali essenziali<sup>33</sup>. Detta *incapacitas*, infatti, non può essere confusa con le difficoltà, sebbene gravi, che nel soggetto potrebbero riscontrarsi all'atto del consenso o durante la vita matrimoniale quando non voglia oppure non riesca a superarle «per blocchi di natura inconscia, sia per lievi patologie che non intaccano la sostanziale libertà umana, sia... per deficienze di ordine morale»<sup>34</sup>, che non hanno origine da una incapacità psichica<sup>35</sup>.

Una vera incapacità, invece, è ipotizzabile «solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere del contraente»<sup>36</sup>. Pertanto

---

vol. I, LEV, Città del Vaticano, 2010, p. 417). Pertanto l'impossibilità di adempiere sopravvenuta alla celebrazione delle nozze non può incidere sulla validità del matrimonio, che rimane valido (cfr. ANTONI STANKIEWICZ, *L'incapacità di assumere e adempiere gli obblighi coniugali del essenziali*, cit., p. 64; *coram* Alwan, decisio diei 16 februarii 2001, in *R.R.Dec.*, vol. XCIII, p. 146, n. 7; *coram* Boccafola, decisio diei 23 ianuarii 2003, in *R.R.Dec.*, vol. XCV, p. 79, n. 11).

31 In tal senso si pronuncia la *coram* Lanza, cit., la quale, al n. 19, rifacendosi alla posizione maggioritaria della giurisprudenza rotale sostiene che «in caso di difficoltà ad accertare l'*antecedentia*, si richiede almeno il requisito della *concomitantia*, "*incapacitatem debere esse praesentem in actu praestationis consensus...*" (coram Colagiovanni, Arendellien-Brichtelmestunen, 18 iulii 1989, *R.R.Dec.* LXXXI, p. 527, n. 7)». C'è chi però sull'antecedenza precisa: «Questa condizione "abituale ed epocale" [...] dell'impossibilità di assumere necessita di un corrispondente riflesso in una antecedente, anch'essa abituale o biografica, la quale deve essere oggetto primario di esame sia al momento della diagnosi (qualificazione giuridica) che della specifica parte della prova che deve essere adottata durante il processo di nullità» (PEDRO-JUAN VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 74).

32 È opinione quasi unanime che l'*inapacitas ad assumendi onera matrimonii* sia assoluta, ossia «*quae erga omnes vim suam exserit*» (*coram* Stankiewicz, decisio diei 25 octobris 2001, in *R.R.Dec.*, vol. XCIII, p. 700, n. 18). Cfr., sul punto, JUAN JOSE GARCÍA FAÍLDE, *Manual de psiquiatría forense canónica*, Bibliotheca Salmanticensis, Estudios 95, Salamanca, 1991, 2ª ed., pp. 183-185. Non si parla di incapacità relativa perché l'incapacità deve verificarsi solo in uno dei nubendi, oppure in entrambi, ma singolarmente considerati. In specie, per i riferimenti giurisprudenziali sulla questione, cfr. MASSIMO MINGARDI, *op. cit.*, pp. 121-123.

33 Sul punto, in dottrina, si veda MARIO FRANCESCO POMPEDDA, *Annotazioni sul diritto matrimoniale nel nuovo Codice canonico*, in ZENON GROCHOLEWSKI-MARIO FRANCESCO POMPEDDA-CESARE ZAGGIA, *Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico. Annotazioni di diritto sostanziale e processuale*, Libreria Gregoriana, Padova, 1984, p. 136. In senso conforme la sentenza *coram* Lanza, cit., n. 17.

34 P.P. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, n. 7, in *A.A.S.*, 79 (1987), p. 1457 e in GRZEGORZ ERLEBACH (a cura di), *Le Allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana*, Studi giuridici, vol. LXVI, LEV, Città del Vaticano, 2004, p. 206

35 Cfr. *coram* Monier, decisio diei 5 februarii 1999, in *R.R.Dec.*, vol. XCI, p. 50, n. 4.

36 P.P. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, n. 7, cit. Cfr., in merito, JOSÉ TOMÁS MARTÍN DE AGAR, *L'incapacità consensuale nei recenti discorsi del Romano Pontefice alla Rota Romana*, in *Ius Ecclesiae*, I, 1989, pp. 395-422.

ci si deve trovare di fronte a forme gravi di psicopatologia<sup>37</sup>, che sono le sole che possono «intaccare la libertà sostanziale della persona»<sup>38</sup>.

È necessario, inoltre, la presenza di un nesso causale<sup>39</sup> fra l'accertato morbo psichico e l'impossibilità di assumere gli *onera coniugalia*<sup>40</sup>. Diventa assolutamente imprescindibile, infatti, l'esistenza di una «proporzione di causalità»<sup>41</sup> tra la causa di natura psichica e l'effetto finale che provoca nel contraente detta impossibilità.

L'incapacità in questione, come si legge anche nella sentenza del Tribunale

---

37 Il requisito della gravità, non essendo stato contemplato nella norma dal legislatore, «ha trovato fortuna nella giurisprudenza rotale» (JOAN CARRERAS, *L'antropologia e le norme di capacità per celebrare il matrimonio (i precedenti remoti del canone 1095 CIC '83)*, in *Ius Ecclesiae*, 4, 1992, p. 147). A tale proposito, specificamente, *coram* Pinto, deciso diei 22 iunii 2001, cit., pp. 407-408, nn. 4-5. Secondo la giurisprudenza rotale «existimatio [...] gravitatis est iuridica non medica, quia iudex non agit per se de gravitate morbi, sed de gravitate causae psychicae» (*coram* Ciani, deciso diei 30 ianuarii 2002, in *R.R.Dec.*, vol. XCIV, p. 35, n. 9). Pertanto la patologia, quale causa di natura psichica, deve essere così grave da rendere intollerabile la vita matrimoniale (cfr. *coram* Funghini, deciso diei 23 iunii 1993, in *R.R.Dec.*, vol. LXXXV, p. 472, n. 4; *coram* Boccafolo, deciso diei 23 ianuarii 2003, cit., p. 79, n. 11). L'anomalia psichica, difatti, deve provocare nel nubente una incapacità che possa qualificarsi grave soltanto se rapportata agli oneri essenziali del matrimonio (cfr., in particolare, *coram* Boccafolo, deciso diei 23 iunii 1988, in *Ius Ecclesiae*, 1, 1990, p. 145, n. 11, dove si legge: «Gravitas aestimari debet in relatione ad iura ac obligationes essentielles matrimonii»; *coram* Funghini, deciso diei 17 ianuarii 1996, in *R.R.Dec.*, vol. LXXXVIII, p. 16, n. 9). In tal senso anche MARIO FRANCESCO POMPEDDA, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 103 e CORMARC BURKE, *Riflessioni sul canone 1095*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1991, I, pp. 425. Secondo pochi altri, invece, la gravità della psicopatologia è sinonimo di perpetuità/insanabilità della stessa, ossia d'impossibilità di curare la malattia con ogni mezzo ordinario e lecito (cfr. *coram* de Lanversin, deciso diei 8 februarii 1984, in *R.R.Dec.*, vol. LXXVI, p. 91, n. 19; *coram* Doran, deciso diei 1 iulii 1988, cit., p. 163, n. 10). In senso conforme alla più recente posizione giurisprudenziale e dottrinale si veda la decisione del Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento, *coram* Lanza, cit., n. 19, dove si riprende l'opinione espressa a riguardo in una nota sentenza rotale *coram* Pompedda, secondo cui «[...] "Exinde autem illogica ratione duceretur necessitas cuiusdam perpetuitatis seu insanabilitatis ut incapacitas valeat matrimonium dirimere et contra videtur sufficere existentia, quidem certa et probata, verae impossibilitatis exstantis momento celebrati connubii quod attinte ad essentielles matrimonii obligationes" (4 maii 1992, *R.R.Dec.* LXXXIV, p. 225, n. 9)».

38 Cfr. P.P. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 25 gennaio 1988, n. 6, in *A.A.S.*, 80 (1988), p. 1182 e in GRZEGORZ ERLEBACH (a cura di), *op. cit.*, p. 212. Sul concetto di psicopatologia nella duplice prospettiva antropologica e giuridica alla luce delle citate allocuzioni del 1987 e 1988 si veda, di recente, GABRIELE FATTORI, *Scienze della psiche e matrimonio canonico. Le norme delle allocuzioni pontificie alla Rota Romana (1939-2009)*, Edizioni Cantagalli, Siena, 2009, pp. 230-239.

39 Sul problema della causalità in psicopatologia cfr. PIERGAETANO LUGANO-CRISTIANO BARBIERI, *La coppia coniugale nella medicina canonistica: Incapacitas assumendi onera ob causa naturae psychicae (can. 1095, n. 3)*, in CRISTIANO BARBIERI (a cura di), *La coppia coniugale: attualità e prospettive in medicina canonistica*, Studi giuridici, vol. LXXIV, LEV, Città del Vaticano, 2007, pp. 192-202.

40 Sul nesso causale, cfr., fra le altre, *coram* Palestro, deciso diei 5 iunii 1990, in *R.R.Dec.*, vol., LXXXII, p. 479, n. 4; *coram* de Lanversin, deciso diei 24 martii 1993, in *R.R.Dec.*, vol. LXXXV, p. 231, n. 10; *coram* Monier, deciso diei 16 martii 2001, in *RRDec.*, vol. XCIII, p. 214, n. 6.

41 PEDRO-JUAN VILADRICH, *Il consenso matrimoniale*, cit., p. 71.

Ecclesiastico Beneventano *coram* Lanza<sup>42</sup>, deve dirigersi soltanto verso gli obblighi essenziali del matrimonio, che rappresentano la sua essenza, ovvero il «*totius vitae consortium inter virum et mulierem, finibus ac proprietatibus essentialibus praeditum*» (proprio dei cann. 1055, § 1 e 1056 *c.i.c.*)<sup>43</sup>. Più concretamente il riferimento è sia ai classici “*tria bona matrimonii*” di agostiniana memoria (*bonum sacramenti, prolis e fidei*) sia al *bonum coniugum*, su cui ha posto l’accento Benedetto XVI nella sua ultima allocuzione alla Rota romana<sup>44</sup> cioè agli obblighi inerenti alla relazione interpersonale dei nubendi, che trovano origine nella natura personalistica e duale del patto nuziale *ex* can. 1055, § 1 *c.i.c.*<sup>45</sup>. Essendo il matrimonio una comunione di vita e di amore, si esige la mutua donazione ed integrazione psicosessuale ed interpersonale<sup>46</sup>.

Alla luce di ciò va evidenziato che, sebbene, *in casu*, non sia stata ipotizzata sin dall’inizio l’esistenza dell’incapacità da parte della M. A. A. di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, tuttavia le risultanze processuali sulle presunte simulazioni parziali nella donna - quelle relative al *bonum prolis*<sup>47</sup> ed

---

42 Sentenza Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento, *coram* Lanza, cit., n. 17.

43 Si tratta di obbligazioni che costituiscono essenzialmente la vita coniugale. In argomento cfr. FRANCESCO GIL HELLÍN, *Il matrimonio e la vita coniugale*, LEV, Città del Vaticano, 1996 ed in giurisprudenza, limpidamente, *inter alias, coram* Bruno, decisio diei 17 iunii 1983, in *R.R.Dec.*, vol. LXXV, p. 359, n. 3, per la quale «*communio vitae ac essentialia obligationes, quae per se ad matrimonium “in facto esse” pertinent, postulant in matrimonio “in fieri” correlativi iuris existentiam, contractus essentialium ingredientis, quod in actu manifestationis consensus tradendum est. Nam in matrimonio “in fieri” id adsit oportet, quod ad matrimonium “in facto esse” ducendum requiritur*»; *coram* Boccafolo, decisio diei 19 octobris 1995, in *R.R.Dec.*, vol. LXXXVII, p. 596, n. 6; *coram* Bottone, decisio diei 25 ianuarii 2001, in *R.R.Dec.*, vol. XCIII, p. 79, n. 8.

44 Cfr. R. COPPOLA, *La svolta di Benedetto XVI nell’Allocuzione alla Rota romana del 26 gennaio 2013*, in *Associazione Canonistica Italiana – Articoli*, all’url [www.ascait.org](http://www.ascait.org).

45 In quest’ottica i diritti/obblighi essenziali del matrimonio sarebbero la conseguenza giuridica della donazione tra i coniugi. Cfr., sul *bonum coniugum* come oggetto del patto coniugale, JOAN CARRERAS, *Il «bonum coniugum» oggetto del consenso matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae*, 6, 1994, pp. 145-147; fra le tante sentenze, *coram* Ragni, decisio diei 10 octobris 1989, in *R.R.Dec.*, vol. LXXXI, p. 677, n. 8; *coram* Stankiewicz, decisio diei 24 octobris 1991, in *R.R.Dec.*, vol. LXXXIII, p. 682, n. 22; *coram* Bruno, decisio diei 17 maii 1996, in *R.R.Dec.*, vol. LXXXVIII, p. 390, n. 6; *coram* Ciani, decisio diei 6 iulii 2001, in *R.R.Dec.*, vol. XCIII, p. 462, n. 3.

46 Cfr. *coram* Stankiewicz, decisio diei 25 novembris 1999, cit., p. 708, n. 14; *coram* Bruno, decisio diei 19 iulii 1991, in *R.R.Dec.*, vol. LXXXIII, p. 466, n. 5; *coram* Boccafolo, decisio diei 14 iulii 1998, in *R.R.Dec.*, vol. XC, p. 546, n. 5; *coram* Stankiewicz, decisio diei 25 maii 2001, in *R.R.Dec.*, vol. XCIII, p. 357, n. 9; *coram* Pinto, decisio diei 22 martii 2002, in *R.R.Dec.*, vol. XCIV, p. 196, n. 7. L’attuale Decano della Rota Romana sostiene appunto che l’incapacità prevista nella terza fattispecie dal can. 1095 «deve riguardare la sola impossibilità a instaurare una vera relazione interpersonale tra i coniugi, realmente ordinata al *bonum coniugum*, a quella comunione delle persone, grazie alla quale [...] l’uomo diventa immagine di Dio» (PIO VITO PINTO, *L’incapacità psicologica, quale causa di nullità del matrimonio, nel contesto socio-familiare contemporaneo*, in RAFFAELE COPPOLA (a cura di), *Giornate Canonistiche Baresi*, Atti, vol. IV, Adriatica Editrice, Bari, 2007, p. 29).

47 Cfr. sentenza Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, *coram* Bux, cit.

al *bonum sacramenti*<sup>48</sup> hanno assunto valore probante per la sua *incapacitas ex can. 1095, n. 3*<sup>49</sup>. L'incapacità a cui si riferisce detta norma tocca i c.d. *bona matrimonialia*, tra cui, appunto, le capacità di aprirsi alla procreazione e di instaurare un rapporto di vita e di amore con la comparte che dura tutta la vita<sup>50</sup>.

#### 4. In particolare la gelosia patologica come causa di natura psichica

L'incapacità *ex can. 1095, n. 3 c.i.c.* deve avere la sua origine in una causa grave di natura psichica, la quale non va confusa con la causa giuridica, che è soltanto la conseguenza della causa psichica/psicologica<sup>51</sup>. Fra le cause psichiche che impediscono in concreto al nubendo di assumere gli obblighi essenziali coniugali vi sono tutte le alterazioni della personalità, tra le quali si annoverano i difetti della personalità a sfondo compulsivo-ossessivo<sup>52</sup>.

Secondo le scienze della psiche, la gelosia diventa patologica se è accompagnata da pensieri e comportamenti ossessivi (ricerca di prove, sorveglianza e controlli, pedinamenti, interrogatori interminabili, ecc.). Tale gelosia, difatti, è classificata nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-IV) fra i disturbi deliranti<sup>53</sup> e di essa si riconoscono almeno quattro forme: depres-

---

48 Cfr. sentenza Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, *coram* Salvo, I grado, cit. e relativa sentenza Tribunale Ecclesiastico di Appello Beneventano, *coram* Carlesimo, II grado, cit.

49 Cfr. Tribunale Ecclesiastico di Appello Beneventano, sentenza *coram* Lanza, cit., secondo cui «Appare dunque evidente, come già negli Atti del processo di Primo grado, terminato con sentenza negativa, si trovano tracce genuine sulla personalità dell'attrice [...]» (n. 24 *ad initium*) e quindi «quanto riferito dall'attrice sul suo comportamento patologico nella relazione col convenuto, è stato acquisito in modo indiretto, nel senso che il campo d'indagine dell'istruttoria svolta riguardava la sua presunta simulazione e non la sua *incapacitas*. Questo per dire che, a maggior ragione, quanto da lei deposto circa la sua personalità ed il suo comportamento, acquista forza probante» (n. 24 *ad finem*). Sul punto cfr. altresì Tribunale Apostolico della Rota Romana, decreto *coram* Vaccarotto, cit., dove si afferma: «Nos Patres de Turno attente diligenterque cribravimus omnia acta causae in processualibus tabulis contenta sive post primum libellum diei 9 iunii 1994 quam secundum diei 5 novembris 1998 et ex quibus sententiam provenit quae nunc sub examine est» (n. 4 *ab initium*) e poi si precisa: «Dubia et indicia ex Actricis parte, prius adhibita alia in provincia seu simulationis dein profundiori aptiorique modo inspecta in provincia incapacitati permiserunt mulieri actrici – semper in itinere ad probandam matrimonii nullitatem – aestimare perspicue suum verum animum et Iudici aperire» (n. 4 *ad finem*).

50 Cfr., in tal senso, *coram* Stankiewicz, decisio diei 21 martii 2002, in *R.R.Dec.*, vol. XCIV, p. 166, n. 14.

51 Cfr. ANGELO AMATI, *Maturità psico-affettiva e matrimonio (can. 1095, 2-3 del Codice di Diritto canonico)*, LEV, Città del Vaticano, 2001, p. 110; PEDRO-JUAN VILADRICH, *Commento al can. 1095*, in *Codice di Diritto Canonico*, ed. italiana diretta da JUAN IGNACIO ARRIETA, Coletti a San Pietro, Roma, 2004, p. 727.

52 Cfr. ANGELO AMATI, *op. cit.*, p. 119.

53 Tra i sottotipi del Disturbo Delirante, infatti, il DSM-IV indica il “Tipo di Gelosia”, dove si

siva (se causata da un senso di inadeguatezza), ossessiva (propria di chi ha il dubbio del tradimento, per il quale esige spiegazioni), ansiosa (se comporta un continuo stato di attesa di un futuro tradimento) ed infine paranoica (propria di chi è sempre sospettoso ed in maniera eccessiva)<sup>54</sup>. Clinicamente parlando, quindi, una variante della gelosia patologica è proprio la gelosia ossessiva, descritta per la prima volta dal Tanzi e dal Lugaro<sup>55</sup>, le cui caratteristiche sono quelle tipiche di un “Disturbo Ossessivo Compulsivo” (DSM-IV)<sup>56</sup>, quello appunto riscontrato nell’attrice al momento del consenso<sup>57</sup>. Nel manuale diagnostico citato la gelosia patologica è altresì menzionata tra i sette criteri utili per discernere la presenza di un Disturbo Paranoide di Personalità<sup>58</sup>.

---

legge: «Questo sottotipo si applica quando il tema centrale del delirio della persona è la convinzione che il proprio coniuge o amante sia infedele. A questa convinzione il soggetto arriva senza un motivo accertato, ed essa è fondata su deduzioni non corrette supportate da piccoli indizi interpretati come “prove evidenti” (per es., abiti in disordine o macchie sulle lenzuola), raccolti e usati per giustificare il delirio. Il soggetto con il delirio generalmente cerca il confronto con il coniuge o l’amante, e tenta di intervenire contro l’infedeltà immaginaria (per es., restringendo l’autonomia del coniuge, seguendo segretamente, investigando sul presunto amante, attaccando fisicamente il proprio coniuge)» (*Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-IV-TR)*, Text Revision, ed. italiana a cura di VITTORINO ANDREOLI-GIOVANNI BATTISTA CASSANO-ROMOLO ROSSI, Elsevier Masson, Milano, 2007, 4ª ed., p. 355. Il Disturbo Delirante può essere associato al Disturbo Ossessivo-Compulsivo (cfr., sul punto, GIANFRANCESCO ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, Studi giuridici, vol. LXXIII, LEV, Città del Vaticano, 2006, p. 138).

54 Cfr. FRANCESCA CILENTO, *Gelosia patologica o funzionale?*, in *www.crescita-personale.it*.

55 La gelosia ossessiva, infatti, è denominata anche “Sindrome di Tanzi e Lugaro”, autori di uno dei testi classici più famosi in psichiatria: EUGENIO TANZI-ERNESTO LUGARO, *Trattato delle malattie mentali*, SEL, Milano, 1914-1916.

56 Cfr. PRIMO LORENZI, *Criteri per la diagnosi di gelosia patologica*, in *Rivista di psichiatria*, 6, 2002, p. 303 e in *www.rivistadipsichiatria.it*, p. 3. In particolare, l’A., alla luce degli studi scientifici internazionali sul tema, tra i criteri operativi univoci per poter facilmente distinguere le forme patologiche della gelosia in tutte le sue possibili varianti cliniche propone i seguenti: «A) Presenza di vissuti di gelosia declinate nella contemporanea presenza dalle seguenti tre aree sintomatologiche: 1) idee di infedeltà da parte del partner; 2) esperienze di minaccia ad una relazione significativa; 3) una serie di “agiti” connessi con questi vissuti. [...] B) Le idee ed i comportamenti di cui al punto A devono avere almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) hanno le caratteristiche di un delirio. Come criteri definitivi di delirio possiamo usare quelli proposti dal DSM IV. [...] 2) Le idee ed i comportamenti di cui al punto A individuano i criteri DSM IV per la diagnosi di “Disturbo Ossessivo Compulsivo”; 3) le idee e/o i comportamenti di cui al punto A hanno almeno due delle seguenti caratteristiche: - aperto comportamento sospettoso come controllare la corrispondenza del partner, le sue telefonate, le frequentazioni, gli abiti; ovvero ricorrere a pedinamenti atti a verificarne la pretesa infedeltà; - le idee di minaccia alla relazione o di infedeltà del partner prevalgono [...] e sono accompagnate da una forte emotività. In special modo con sentimenti di rabbia, paura e colpa; - comportamento violento (verbale e fisico) nei confronti del partner o dell’eventuale “terzo”. C) La presenza dei criteri A e B provoca uno scadimento del funzionamento emozionale, sociale o sessuale del paziente» (ID., *op. cit.*, pp. 304-305 e *online* pp. 4-5).

57 Cfr. perizia del Prof. L. J., in sentenza *coram* Lanza *cit.*, n. 27.

58 Si è sostenuto che, «poiché è evidente la sofferenza inflitta ad una persona, questa gelosia può anche essere iscritta in un disturbo di personalità» (GIANFRANCESCO ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria*

In dottrina si sostiene che la gelosia è patologica quando è «**esaltazione morbosa del desiderio di “tenere per se”** [...] Il geloso ha la pretesa del possesso assoluto dell'altra persona e ritiene di poterla manipolare a suo piacimento»<sup>59</sup>. Proprio per questo è inevitabile che il «delirio di gelosia sistematizzato rend[*a, nda*] impossibile la vita coniugale: il soggetto che ne è affetto è sicuramente incapace di stabilire una comunità coniugale»<sup>60</sup>.

Non va trascurato nemmeno il dato che, frequentemente, questa forma di gelosia è dovuta «ad una certa mentalità, sostenuta magari da stereotipi culturali»<sup>61</sup>, nonché a particolari vissuti familiari in età infantile, ovvero al c.d. “apprendimento dall'esperienza” familiare di ciascuno da bambino<sup>62</sup>.

Poiché l'incapacità *ex n. 3* del can. 1095 va dimostrata anche in costanza di una malattia grave<sup>63</sup>, si comprende come, ancora una volta, di fondamentale utilità sia per il Giudice l'opera dei periti, i quali, oltre a diagnosticare un grave disturbo psichico, devono verificare la sua influenza negativa sulla capacità del nubente a contrarre un valido matrimonio<sup>64</sup>. In particolare, attraverso le relazioni peritali psichiatriche e psicologiche, i periti sono tenuti pure a spiegare, secondo una visione antropologica cristiana<sup>65</sup>, il motivo ed

---

*nelle cause matrimoniali canoniche*, cit., p. 138).

59 GIANFRANCESCO ZUANAZZI, *Il giudizio peritale nei casi di incapacitas ex can. 1095 CIC*, in RAFFAELE COPPOLA (a cura di), *Giornate Canonistiche Baresi*, cit., p. 136.

60 ID., *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, cit., p. 139.

61 *Ibidem*, p. 138.

62 Cfr. DONALD MELTZER-MARTHA HARRIS, *Il ruolo educativo della famiglia. Un modello psicoanalitico dei processi di apprendimento*, Centro Scientifico Torinese, Torino, 1986 e, di recente, PIERLUIGI RONCAROLI-CRISTIANO BARBIERI, *La coppia coniugale disfunzionale: valutazione clinica e possibilità di trattamento*, in CRISTIANO BARBIERI (a cura di), *op. cit.*, p. 69.

63 Cfr. in particolare GIUSEPPE VERSALDI, *Elementa psychologica matrimonialia consensus*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 71, 1982, p. 206, per il quale “quod non significat omnes species pathologiae, ad tertiam dimensionem pertinentes [id est n. 3 can. 1095, *nda*], causas invaliditatis mechanice esse”.

64 Occorre infatti che lo specialista traduca in termini giuridici canonici le sue conclusioni peritali (cfr. PAOLO BIANCHI, *Le perizie mediche e, in particolare, quelle riguardanti il can. 1095*, in HÉCTOR FRANCESCO-JOQUÍN LLOBELL-MIGUEL ANGEL ORTIZ (a cura di), *La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della “Dignitas Connubii”*, EDUSC, Roma, 2005, p. 161). Questi, in realtà, deve precisare quanto un'eventuale disturbo psichico presente nel periziando abbia potuto influire sulla sua capacità di valutazione e di autodeterminazione e ciò al fine di qualificare, dal punto di vista giuridico, la sua capacità matrimoniale nelle categorie del diritto canonico. D'altronde risulterebbe del tutto inutile una perizia «imprigionata nell'ambito psicodiagnostico, che non faccia riferimento alla proiezione dei dati raccolti sulla instaurazione e sullo sviluppo della vita coniugale» (MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, *La prova peritale e le problematiche processualistiche*, in AA.VV., *L'incapacità di intendere e di volere nel matrimonio canonico (can. 1095, nn. 1-2)*, Studi giuridici, vol. LII, LEV, Città del Vaticano, 2000, p. 390).

65 In più occasioni si è ribadito l'invito di Papa Giovanni Paolo II ai periti della scienza e pratica psichiatrica di rifarsi all'antropologia cristiana per dare una visione completa dell'uomo (cfr. P.P.

il modo in cui la patologia riscontrata «possa aver inciso su quelle facoltà mentali ritenute imprescindibili per l'esercizio dei propri diritti giuridici e, così facendo, dimostra[no, *nda*] “se” un determinato disturbo psichico sia o meno tale da supportare concetti quali [...] incapacità ad “assumere” e/o “assolvere” gli oneri coniugali per “causa di natura psichica”»<sup>66</sup>.

Come sostenuto dal Prof. L. J., la sig.ra M. A. A., all'epoca delle nozze, «era portatrice di tratti di personalità (narcistici, borderline e ossessivo-compulsivi)»<sup>67</sup>, che si erano estrinsecati in forme ossessive di controllo del *partner*. Dagli Atti emerge che la donna credeva che col matrimonio avrebbe potuto “possedere” il futuro marito e ciò emerge anche dal colloquio clinico col perito d'ufficio. Infatti, nell'interrogatorio reso presso il Tribunale di Appello di Benevento, l'attrice parla della sua «gelosia possessiva ed incontrollabile»<sup>68</sup>, così come fa durante l'esame peritale, quando, più dettagliatamente, riferisce: «“[...] Io credevo che con il matrimonio fosse diventato un mio possesso, per cui mi sentivo in dovere di controllarlo in tutto e di ossessionarlo con la mia gelosia”»<sup>69</sup>. Il tutto trova conferma nelle dichiarazioni del convenuto e nelle deposizioni dei testi addotti. Il primo, in seconda istanza, rende noto con un suo scritto «“che tanto il fidanzamento quanto la nostra convivenza matrimoniale (brevissima), sono stati caratterizzati e tormentati dalla gelosia, dal sospetto e dai controlli esasperati di mia moglie [...]”»<sup>70</sup>, mentre i secondi parlano dei comportamenti sbagliati assunti dalla donna nei confronti del fidanzato/marito ed in specie del «“carattere geloso e possessivo in maniera esagerata”» della medesima<sup>71</sup>.

L'attendibilità dell'attrice, del resto, è pienamente provata con una semplice

---

GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, cit., n. 2, in *A.A.S.*, 79 (1987), p. 1454 e in GRZEGORZ ERLEBACH (a cura di), *op. cit.*, p. 203, nonché in P.P. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 10 febbraio 1995, n. 4, in *A.A.S.*, 87 (1995), p. 1015 e in GRZEGORZ ERLEBACH (a cura di), *op. cit.*, p. 250). Il monito del Pontefice di preferire periti che aderiscono ai principi dell'antropologia cristiana è riconfermato nella Istruzione *Dignitas Connubii*, dove appunto si statuisce: «Ut opera periti in causis propter incapacitates, de quibus in can. 1095, utilis reapse evadat, maxime curandum est ut periti seligantur qui principiis anthropologiae christianae adhaereant» (art. 205 § 2).

66 CRISTIANO BARBIERI-ALESSANDRA LUZZAGO-LUCIANO MUSSELLI, *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, LEV, Città del Vaticano, 2005, p. 142.

67 È quanto della perizia si legge nella sentenza Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento, *coram* Lanza, cit., n. 27.

68 Sentenza *Coram* Lanza, cit., n. 21.

69 *Ibidem*, n. 27.

70 Sentenza Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento, *Coram* Lanza, cit., n. 22 e decreto di conferma del Tribunale della Rota Romana, *coram* Vaccarotto, cit., n. 5.

71 Deposizione resa da un'amica d'infanzia dell'attrice, riportata opportunamente nel Decreto di conferma Tribunale della Rota Romana, *coram* Vaccarotto, cit., n. 6.

comparazione di tutte le dichiarazioni che la stessa fornisce nei vari giudizi. La M. A. A., in realtà, aveva già deposto in tal senso in primo grado, presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, *coram* Salvo, dove il dubbio di causa non era l'*incapacitas ex can. 1095*, n. 3, ma l'esclusione dell'indissolubilità da parte di entrambi. La donna, in quell'occasione, riferendosi al periodo pre-matrimoniale, afferma: «Questo nostro rapporto si svolse in maniera pacifica fino al 1987, anno in cui scoprii che il S. mi aveva tradito e qui avvenne un cambiamento da parte mia. Iniziai a diventare gelosa e possessiva in quanto vedevo tradimenti da ogni parte. [...] in questo contesto il S. ritenne che la mia posizione nei suoi confronti fosse esagerata»<sup>72</sup>; di seguito, relativamente alla breve relazione coniugale, dichiara: «[...] La vita coniugale si è svolta in maniera molto strana in quanto il mio principale intento era quello di controllare il S. in ogni suo movimento [...]. A volte sono stata ossessionante nei suoi confronti anche con situazioni infondate [...]. Per me l'idea della infedeltà da parte del S. diventava un controllo continuo in quanto volevo che lui facesse ciò che dicevo»<sup>73</sup>.

Anche il convenuto, in primo grado, dinanzi allo stesso Giudice Istruttore, afferma: «[...] non ci sono mai stati tradimenti né prima né dopo il matrimonio ma è stata unicamente una gelosia ossessionante a portarci a tutto questo»<sup>74</sup>. La stessa madre dell'attrice, poi, nei vari gradi di giurisdizione, conferma il comportamento possessivo, sospettoso, ossessivo e geloso della figlia<sup>75</sup>.

Non si può non rilevare, inoltre, che quanto riferito dinanzi ai Giudici baresi deve considerarsi senz'altro rispondente alla verità perché trattasi di dichiarazioni e deposizioni risalenti ad un periodo sicuramente "non sospetto" dell'*iter* giudiziario<sup>76</sup>. In questo senso si sono orientati i Giudici di appello beneventani<sup>77</sup> così come quelli della Rota Romana<sup>78</sup>.

---

72 Sentenza Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, *Coram* Salvo, cit., n. 6; cfr., sul punto, la *coram* Lanza, cit., n. 24 *ad initium*.

73 Sentenza Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, *Coram* Salvo, cit., n. 6.

74 *Ibidem*, n. 7.

75 *Ibidem*, n. 23.

76 Cfr., in tal senso, sentenza Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento, *coram* Lanza, cit., n. 22 *ad finem*.

77 Sulla genuinità delle dichiarazioni dell'attrice, diligentemente, anche i giudici beneventani non trascurano di precisare: «Appare dunque evidente, come già negli Atti del processo di Primo grado, terminato con Sentenza negativa, si trovano tracce genuine sulla personalità dell'attrice che la inducevano ad assumere un comportamento ossessivamente geloso» (sentenza *coram* Lanza, cit., n. 24 *ad initium*).

78 Nello stesso decreto di conferma del Turno rotale è giustamente sottolineato che «Omnes alii

Per la verità il Turno rotale nel suo decreto di conferma più volte sottolinea, come accennato, la credibilità dell'attrice, del convenuto e dei testi. In esso si evidenzia, infatti, relativamente alla donna: «Nos Patres de turno, in collatione omnium actorum, obtinuimus certitudinem super Actricis veridicitate. Illa semper constans fuit in proferendis coram Iudice difficultatibus quae semper eadem erat quamvis diversimode propositae»<sup>79</sup>. Non si trascura nemmeno di sottolineare che «absque dubio Actrix super omnibus semper constans fuit in factorum narratione, sed, solum re attente considerata, illa animadvertit suum statum intimum ac aestimavit illum statum esse rationem quae explicare potuisset suum infelicem exitum in coniugali vita cum convento»<sup>80</sup>. Del resto, anche il convenuto «suppeditavit illas rationes pro quibus Actrix credibilis aestimata erat»<sup>81</sup> ed inoltre gli stessi testimoni, «qui in multiplicibus iudicii gradibus interfuerunt, umbram in veridicitate Actricis numquam miserunt»<sup>82</sup>.

In particolare i Giudici del Tribunale Apostolico mettono in luce che la madre dell'attrice, nonché tutti gli altri testimoni, *sine dubio* sono persone degne di fede. Del resto, come giustamente si fa notare, «testes non erant in arte psychiatrica vel psychologica singillatim clareque parati et ideo eorum testimonia, hoc in agro, singulare momentum assumunt. Hac sub ratione veridicitas mulieris invenit validiorem confirmationem»<sup>83</sup>.

L'organo giudicante rotale giunge a far proprie le conclusioni a cui pervengono i Giudici di Appello di Benevento<sup>84</sup>, non prima però di aver precisato che quest'ultimi «posuerunt moralem certitudinem in primis super veridicitate Actricis, Conventi et testium, dein super statu psychico mulieris haud

---

testes, plus minusve iam ab initio processus, tetigerunt agrum difficultatum psychologicarum; sed dum in primis manifestatae erant ad simulationem probandam, e contra apta erant ad probandam incapacitatem adsumendi essentialia matrimonii obligationes ex mulieris actricis parte ob causa "sollicitudinis et suspicionis" quae "gelosia" nuncupatur et graviter adimebat facultatem psychicam Actricis» (n. 6). Per cui, secondo i Giudici della Rota Romana, «Partes in causa et testes, tempore non suspecto, longe lateque disseuerunt atque rettulerunt ea omnia quae nunc fundamentum probationis instituunt pro capite incapacitatis *tunc* non posito in disceptatione *nunc* solum per sententiam affirmativam, quae est obiectum Nostrae hodiernae aestimationis» (n. 6 *ad finem*).

79 Decreto Tribunale della Rota Romana, *coram* Vaccarotto, cit., n. 4.

80 *Ibidem*, n. 8 *ad initium*.

81 *Ibidem*, n. 5 *ad finem*.

82 *Ibidem*, n. 6 *ad initium*.

83 Decreto rotale, *coram* Vaccarotto, cit., n. 6.

84 Il Turno rotale sostiene infatti: «Nos quoque Patres infrascripti istas rationes cum illis Iudicibus communicamus atque uti Nostrum usurpamus iudicium "la sua affettività patologica la condusse a relazionarsi al convenuto in modo non adeguato. La sua deficienza costitutiva e preesistente alle nozze, la rese incapace in modo assoluto ad emettere un valido consenso"» (Decreto rotale, *coram* Vaccarotto, cit., n. 8).

obnoxio discrepantiae»<sup>85</sup>. I Giudici di Benevento, infatti, oltre a recepire il dato peritale, decidono con scienza e coscienza basandosi soprattutto sul fatto che l'attrice è persona credibile, così come lo sono il convenuto ed i testi. In tal modo gli stessi sono riusciti efficacemente a provare non solo che la gelosia patologica, presente già prima delle nozze, scatena nella sig.ra M. A. A. l'incapacità di assumere/adempiere i doveri essenziali del coniugio ma anche che detta anomalia trova il fondamento nella sua esperienza familiare. La perizia, nonché le risultanze istruttorie complessivamente valutate, hanno evidenziato che l'attrice è cresciuta «“[...] in una famiglia caratterizzata da un'elevata conflittualità tra i genitori a causa dell'infedeltà paterna e di essere stata, di conseguenza, educata dalla madre ad una morbosa sospettosità nei confronti del genere maschile [...]: <l'uomo era colui che tradiva, non c'era altra possibilità>”»<sup>86</sup>. Perciò nelle conclusioni diagnostiche del Prof. L. J. vengono sottolineate con precisione: «1) “l'ansia dell'attrice per le liti dei genitori e la sua intolleranza nei confronti dei comportamenti paterni emerge un meccanismo difensivo di scissione per il quale ella giudica il padre affettuoso con lei e traditore e noncurante solo verso la madre [...]; 2) la condivisione con la madre delle disillusioni e della sfiducia non soltanto nei confronti del padre, ma di tutto il genere maschile, considerato potenzialmente incline allo sfruttamento, ingannevole, superficiale ed egoista; la periziando appare essere cresciuta imbevuta di queste teorie” [...]»<sup>87</sup>. In sintesi, secondo il chiar.mo perito, l'attrice «“giunse nella prima età adulta recando il fardello delle sue ‘ferite’ infantili e adolescenziali” [...] “la sua crescita è segnata in modo gravemente traumatico dalla instabilità affettiva familiare e dalla immedesimazione nella figura materna”»<sup>88</sup>.

Sulla circostanza anche la madre della donna, a cagione delle sue sofferenze per infedeltà, riconosce ed ammette di aver trasmesso alla figlia un'educazione tale da “metterla in guardia” dagli uomini<sup>89</sup>.

Viste le ultime risultanze processuali, perde valore quanto osservato dal Difensore del Vincolo nel precedente giudizio presso il Tribunale Ecclesia-

---

85 *Ibidem*, n. 8 *ad finem*.

86 Sentenza Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, *coram* Lanza, n. 27 *ad initium*.

87 *Ibidem*. Per le dichiarazioni delle Parti e le deposizioni dei testi sull'argomento, si veda la stessa sentenza *coram* Lanza, cit., n. 21 *ad initium*.

88 Relazione peritale, in Decreto Tribunale della Rota Romana, *coram* Vaccarotto, cit., n. 7 *ad finem*.

89 Cfr. sentenza Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, *coram* Lanza, cit., n. 23, dove si riporta la deposizione della madre dell'attrice, la quale in argomento riferisce: «“Mia figlia mi ha sempre visto soffrire. Io continuamente la mettevvo in guardia dagli uomini, evidenziando che potevano strumentalizzarla, illudendola con comportamenti superficiali. Non volevo che a mia figlia capitasse la mia stessa sorte [...]”».

stico Pugliese (adito per la dichiarazione di nullità matrimoniale *ex capite*: “esclusione della fedeltà da parte del convenuto”), cioè che: «la relazione breve e temporanea instauratasi tra [il S., *nda*] e una ragazza durante i primi anni di fidanzamento con [la M. A. A., *nda*] sia stata presto superata e che non abbia lasciato conseguenze nel rapporto di coppia è attestato da tutti. Infatti sarebbe difficile pensare ad un rapporto ‘tarlato dal dubbio’ quello di cui sono protagonisti [S., *nda*] e [M. A. A., *nda*]” (*Animadversiones Vinculi Defensoris*, 4)»<sup>90</sup>.

### 5. Considerazioni conclusive

Per quanto detto si deve dar atto che l'istruttoria beneventana è stata condotta egregiamente ed in maniera esaustiva soprattutto per quanto riguarda l'accertamento del difetto del consenso per incapacità nella donna attrice, emerso nel corso delle indagini processuali di Appello ma significativamente presente sin dalla causa introdotta nel 1994. Adesione completa, quindi, all'operato dei Giudici del Tribunale di Appello Beneventano, i quali, già con la *coram* Carlesimo del 28 gennaio 1998 - che riforma la sentenza *pro nullitate* per esclusione della prole nell'attrice del Tribunale Ecclesiastico Pugliese, *coram* Bux, del 29 novembre 1995 -, hanno dimostrato un'attenzione particolareggiata verso l'indagine processuale, applicando con estremo rigore quanto la giurisprudenza rotale e la dottrina canonistica sostengono in caso di esclusione della prole<sup>91</sup>.

Illuminante è quanto emerge dalla sentenza beneventana *coram* Lanza, la quale raggiunge la verità processuale facendo leva sulla certezza morale che il giudice ecclesiastico deve perseguire e conseguire prima di dichiarare la nullità di un matrimonio canonico, per cui non si può che condividerla pienamente.

Questo caso giurisprudenziale ha destato interesse anche nei Giudici rotali, sotto l'aspetto umano e giuridico, perché la sentenza *coram* Lanza esaminata rappresenta il tanto agognato provvedimento di giustizia, che si pone a conclusione di una lunghissima ed estenuante vicenda giudiziaria. Si deve dar atto che l'attrice, durante questa interminabile odissea, ha lottato sino in fondo spinta dalla consapevolezza che, effettivamente, la brevissima vita coniugale già da sé fosse una circostanza rilevante nella verifica processuale

---

90 Sentenza Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, *coram* Salvo, cit., n. 12 *ad finem*.

91 Cfr. sentenza definitiva di seconda istanza Tribunale Ecclesiastico Beneventano, *coram* Carlesimo, cit., nn. 3 e 5.

per la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio. Nel *Decretum Turni* si sottolinea infatti: «Processualis historia horum coniugum per fere duos de viginti annos ducta est. [...] indefessa Actrix»<sup>92</sup> e successivamente si conclude: «Necesse non est ad memoriam ducere laboriosum iter ab indefessa voluntate mulieris actricis ductum pro veritate invenienda»<sup>93</sup>.

Di certo non è stato facile per la sig.ra M. A. A. lottare con tenacia di fronte al susseguirsi delle decisioni *pro validitate*. È riuscita in questo grazie all'esperienza di un intelligente Patrono ed all'ausilio, nonché alla comprensione dell'attuale compagno, che nel frattempo ha sposato civilmente. Quest'ultimo, infatti, assume un ruolo importante per l'attrice, la quale, trovandosi di fronte ad un uomo affidabile, che le ha dato il rispetto e l'amore mancati nel primitivo rapporto, è riuscita a lasciarsi alle spalle il suo *deficit* affettivo, risalente all'infanzia e all'adolescenza, ed a guardare, con gli occhi critici di una donna matura, la sua personalità *tempore celebrationis*. A tale riguardo la stessa dichiara: «“circa la mia personalità gelosa e possessiva, lo sono sempre stata, anche se solo con la raggiunta maturità ho potuto rendermene conto di quanto fosse eccessiva, esasperante ed inopportuna”»<sup>94</sup>. Anche il convenuto, un medico, parlando della recente condizione psicologica della *ex* moglie - nel suo scritto inviato in seconda istanza - afferma che quest'ultima «“ha superato queste gravi deficienze o lacune caratteriali, probabilmente risalenti a traumi pregressi, e vive serenamente con il suo nuovo compagno, con cui è sposata civilmente”»<sup>95</sup>.

Oggi fortunatamente l'attrice, affrancata dal vecchio conflitto psichico ed animata dalla sua fede religiosa, è in grado d'intrattenere una relazione equilibrata col nuovo *partner*, volendo davvero il suo bene, tanto da mettere al mondo una creatura. Evidentemente l'attuale stato psichico della donna, dopo il matrimonio civile con un uomo più rassicurante ed equilibrato, la maternità ed i relativi compiti educativi assunti nei confronti della figlia, appare decisamente confortante. L'attrice ha indubbiamente al suo attivo un percorso evolutivo riequilibrante: in particolare, si può ritenere che quest'ultima abbia raggiunto uno *status* di compenso psichico, tanto che in lei, attualmente, non emergono più aspetti di gelosia patologica, sebbene le caratteristiche della sua personalità, così come opportunamente descritte dal perito, siano tuttora ravvisabili attraverso un attento esame psicodiagnostico.

---

92 Decreto Tribunale della Rota Romana, *coram* Vaccarotto, cit., n. 2.

93 *Ibidem*, n. 8 *ad initium*.

94 Decreto Tribunale della Rota Romana, *coram* Vaccarotto, cit., n. 4 *ad finem*.

95 Sentenza Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, *coram* Lanza, cit., n. 25.

**Apostolicum Romanae Rotae Tribunal (Decretum turni)  
– Romana – Nullitatis matrimonii inter heres partium;  
Incapacitas ob homosexualitatem viri; 28 martii 2012 – c.  
Defilippi Ponens**

**Rota Romana – Credibilità delle parti processuali (eredi dei coniugi defunti) – Certezza morale – Rimessione ad ordinario esame**

*L'impossibilità per i giudici di secondo grado di raggiungere la certezza morale sulla nullità del matrimonio, dichiarata in primo grado ob homosexualitatem viri ex can. 1095 n. 3, assume centralità in uno alla credibilità delle parti in un giudizio pendente tra gli eredi dei nubendi e azionato dopo il decesso degli stessi e, pertanto, rende necessario il rinvio ad ordinario esame.*

**FACTI SPECIES**

(*omissis*) 1. - D.na Calpurnia, nata 1909, quae de hac vita decessit 1983, et d.nus Eligius 1924 ortus, qui de hac vita decessit 2006, post consuetudinem per plures annos perductam, die 4 octobris 1951 matrimonium celebraverunt Romae, in ecclesia parochiali Ss. Cosmae et Damiano dicata.

Convictus coniugalis, numquam nativitate prolis laetatus, fere per triginta duos annos perductus, finem habuit ob mortem mulieris.

Postea a d.no Eligio 1988 d.nus Calimerus tamquam filius adoptatus est, qui ideo tamquam eius heres constitutus est. D.nus Donaldus autem, utpote eius nepos, est heres d.nae Calpurniae.

2. – Cum autem coram Tribunali Civili Teramensi controversia orta esset inter d.num Donaldum et Calimerum de iure hereditario quoad bona d.nae Calpurniae, eius nepos Donaldus, qui sese in iudicio constituerat per suam patronam Adv. Franciscam Renzi, ad normam can. 1675 § 1 CIC et art. 93 Instr. *Dignitas Connubii*, die 23 octobris 2008 libellum porrexit Tribunali Regionali Latii, competenti ratione loci celebrationis matrimonii, nullitatis accusans matrimonium «per incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, vel sin minus il bene dei coniugi da parte dell'uomo»; contendens, in casu, nullitatem matrimonii praeiudiciale esse quoad praetensum ius successionis de hereditate d.nae Calpurniae ex parte d.ni Calimeri. Pars conventa, cum confligeret contra assertam matrimonii nullitatem, sese in iudicio constituit per suum patronum Adv. Caietanum Lanfaloni, qui tamquam procuratorem designavit Adv. Mariam Tentoni.

Tribunal aditum, admissio libello et terminis controversiae definitis iuxta Donaldi instantiam, causae instructionem perfecit, et tandem, expletis quae adhuc explenda erant, die 28 iulii 2011 sententiam affirmativam tulit.

Haud acquiescens, Rev.mus Vinculi Defensor appellationem interposuit ad Tribunal Superius; instante tamen Cl.ma Patrona partis attricis, causa delata est ad N.A.T.

Turnus constitutus est ab Exc.mo Decano decreto diei 24 octobris 2011.

Suo decreto diei 5 novembris 2011, Rev.mus Ponens, ad mentem can. 1682 § 2 CIC et art. 58 § 2 N.R.R.T., exquisivit animadversiones Vinculi Defensoris et partibus congruam concessit facultatem animadvertendi.

De facto sive Vinculi Defensor ad casum deputatus, sive partes per suos Patronos animadversiones exhibuerunt.

Ideo, pensitatis actis causae cunctis atque perpensis Defensoris Vinculi deputati nec non partium animadversionibus, Nobis hodie, ad mentem can. 1682 § 2 CIC et art. 58 § 2 N.R.R.T., diluenda est quaestio praeliminaris, de qua supra.

### IN IURE ET IN FACTO

3.– Quoad “proceduram”, cum in casu agatur de sententia affirmativa, quae lata est in prima instantia a Tribunali Regionali Latii, sine dubio praevis agendum est ad normam can. 1682 § 2 CIC, qui hoc modo receptus est in art. 58 § 2 Normarum N.A.T.: «Praemonitis partibus et audito Vinculi Defensore, Turnus decretum dabit, quo vel decisionem continenter confirmet, vel motiva definite et singillatim exponet quae assertae nullitati statu quo obstant atque ideo causam admittat ad ordinarium novi gradus examen, vel denique instructionem suppletivam forte perficiendam indicet necessariam antequam causa ad definitivam sententiam remittatur. In altero et tertio casu, Ponens, cognita partium voluntate de iudicio proseguendo, causam ulterius curabit», iuxta proceduram ordinariam gradus appellationis.

Uti patet, noster Turnus Rotalis suo decreto continenter confirmare potest sententiam pro matrimonii nullitate a Tribunali I/i gradus prolatam, si ex probationibus iam collectis perdurante primo iudicii gradu eandem certitudinem moralem de matrimonii nullitate acquirere valet, quam consecuti erant Iudices Tribunalis prioris gradus (cf. can. 1608 §§ 1-2). Haec tamen procedendi ratio in hoc s.d. “processu brevior”, praeter necessitatem obtinendi animadversiones Defensoris Vinculi et possibilitatem obtinendi partium animadversiones de merito decisionis affirmativae prioris Tribunalis, nullam praevisam patitur investigationem instructoriam. Scilicet: in hac phasi iudiciali, omnia elementa probationis haurienda sunt ex actis prioris instantiae ad eam moralem certitudinem adipiscendam, quae ad nullitatis matrimonii declarationem exigitur. Secus causa ad ordinarium novi gradus examen admittenda est, utique motivis indicatis, quae declarationi nullitatis, statu quo, obstant; vel insuper patefactis lacunis probatoriis quae fortasse explendae sunt per suppletivam causae instructionem, antequam causa ad sententiam definitivam remittatur.

4. – Quod pertinet ad “meritum causae, noster casus definiendus est ad normam can. 1095, n. 3 CIC, qui comparandus est saltem cum cann. 1055 § 1; 1056 et 1057 §§ 1-2 CIC et iuxta principia doctrinae ac iurisprudentiae de defectu consensus ob incapacitatem assumendi matrimonii obligationes essentialia, ob causas naturae psychicae. Cum agatur de principiis notissimis et sine controversia receptis in Nostris decisionibus, pro praesenti decreto, Infrascripti Patres nihil addere intendunt iis, quae recte enodata sunt in sententia primi gradus (cf. Sententia, nn. 6-9), ad quam ideo, ad mentem can. 1617 CIC, remittunt.

5. – Causa, de qua iudicium ferendum est, multas praebet difficultates et confusiones iam quod attinet ad explanandum iter, quo d.na Calpurnia et d.nus Eligius devenerant ad matrimonium concordatarium contrahendum Romae, in ecclesia parochiali Ss. Cosmae et Damiano. Utique in sententia primi gradus diligenter enumerantur anomaliae vel irregularitates, quibus confecta sunt documenta ad parandam matrimonii celebrationem et coniecturae praebentur ad explanandam illam procedendi

rationem (Sententia, pp. 15-19). Uti patet, agitur de “coniecturis”, quae certitudinem moralem gignere nequeunt de allatis rationibus. Attamen ex actis, quae nobis praesto sunt non constat conatus peractos fuisse saltem ad praecipua documenta obtinenda. In primis, si vera sunt quae ab actore et ab eius testibus relata sunt de matrimonio secreto vel conscientiae quod a d.na Calpurnia contractum fuerat cum d.no Ioanne et quod, ad normam can. 1107 CJC a. 1917, adnotari debuisset «in peculiari libro servando in secreto Curiae archivo», adhibitis opportunis cautelis, a competenti Curia dioecesana exquiri debuisset “Actus” illius matrimonii. Ceterum, sicut cavetur in can. 1106 eiusdem Codicis (quae norma recepta est etiam in can. 1132 vigentis Codicis), «huius promissionis obligatio (secreti servandi) ex parte Ordinarii non extenditur ad casum quo vel aliquod scandalum aut gravis erga matrimonii sanctitatem iniuria ex secreti observantia immineat». Pariter inquirendum fuisset quando d.nus Ioannes Possenti de hac vita decessisset, prae oculis habitis praesertim declarationibus testis Francisci. Utique in decreto diei 12 ianuarii 2010 Rev.mus Ponens animadverterat: «È già assodato che del memorato precedente matrimonio non si hanno prove certe, altrimenti la parte attrice avrebbe accusato la nullità di questo matrimonio *ob impedimentum ligaminis*». Attamen ex actis causae et processus non constat quomodo hausta sit conclusio: «È già assodato che del memorato precedente matrimonio non si hanno prove certe». Praeterea obtineri debuissent saltem actus Baptismi et Confirmationis d.nae Calpurniae; atque probationes allatae de eius status libertate ad matrimonium concordatarium contrahendum cum d.no Eligio.

Praeterea non conicitur cur litterae, quae exhibitae sunt a Cl.mo Patrono partis conventae die 17 novembris 2009 servatae tantum fuissent in actis «a disposizione degli aventi diritto presso la Sezione Istruttoria» (ibid., p. 30), quin publicatae fuissent in Summario.

6. – Maximae difficultates praeterea habentur quoad “meritum causae”, quia partes, suffultae a suis testibus, “veritates iudiciales” inter se omnino diversas praebent, ad definiendam conditionem psycho-sexualem d.ni Eligii. Ideo maximi momenti est quaestio de earum credibilitate.

Et Rev.mi Iudices Tribunalis primi gradus hanc quaestionem pertractaverunt et concluderunt, in casu, fidem tribuendam esse parti actrici potius quam parti conventae (Sent., pp. 12-16).

Summa humanitate tamen animadvertitur rationes adductas parum idoneas ad persuadendum videri.

a) Nam ad probandum conventum eiusque testes credibiles non esse, haec argumenta tantum praebentur:

– Iuxta conventum inter rationes ob quas matrimonium celebratum est Romae denotatur d.num Santori domicilium habuisse in Urbe. E contra, tempore nuptiarum d.nus Eligius domicilium habebat non Romae, sed in Civitate Piscariensi.

Reapse tamen Infrascripti Patres Auditores animadvertunt conventum non declarasse sponsum tunc domicilium habuisse Romae, sed tantum: «Mio padre Lavorava presso ... e perciò abitava qui», dum ipse «mantenne il domicilio a Pescara» (Summ., p. 111/9-10. 11-12)

– Pariter iuxta conventum, partes, post celebratum matrimonium per annum Romae habitaverunt. A Iudicibus prioris gradus iudicii argumentatur contra eius credibilitatem, quia etiam plerique testes a d.no Calimero inducti declarant partes «subito dopo le nozze abitarono sempre a R.» (Sent., p. 13).

Quae circumstantia tamen non videtur magni momenti, etiam ex eo quod conventus tempore nuptiarum nondum natus erat.

– Praeterea conventus et aliqui eius testes declarant d.nam Calpurniam abortum passam esse. E contra, in sententia primi gradus animadvertitur abortum exclusum esse «dalle anamnesi delle cartelle cliniche relative ai ricoveri di Calpurnia negli ultimi anni di vita, 1981 e 1982» (Sent., p. 13).

Iuxta Infrascriptos Patres Auditores tamen ex illo asserto eventu, quod modo omnino generico refertur a convento et ab aliquibus eius testibus, haurire non possumus illum et eius testes mendaces fuisse in omnibus eorum declarationibus.

– Fere eadem animadvertenda sunt ex eo quod conventus negat se edoctum fuisse de morte sibi conscita a fratre d.ni Eligii, cuius nomen erat Lucius, et de quo eventu testatus est ipse eius filius (Sent., p. 14).

b) E contra Rev.mi Iudices Tribunalis primi gradus, qui severissimi fuerunt quoad denegandam credibilitatem partis conventae, nihil reapse innuerunt contra credibilitatem partis actricis eiusque testium, quamvis indicia improbantia non desint.

– Ipsi enim nihil hauserunt contra eorum credibilitatem ex eo quod aliqui testes partis actricis declaraverunt matrimonium celebratum esse non in ecclesia, sed in quadam pоторia taberna: de qua re ipsi refelluntur imaginibus luce impressis, quae exhibitae sunt a Cl.mo Patrono partis conventae (Sent., pp. 14s).

– Praeterea Iudices prioris Tribunalis nihil animadvertunt ex eo quod actor et testes qui ab ipso inducti sunt, dicendi ratione generica, asserunt de priore matrimonio d.nae Calpurniae cum d.no Ioanne, asserentes utcumque: «è già assodato che del memorato precedente matrimonio [di Calpurnia] non si hanno prove certe» (ibid., pp. 15s).

– Mirandum in modum praeterea adaequate pensitata non sunt insignia honoris, sive ecclesiastica sive civilia, quibus d.nus Eligius honoratus est, et quidem post congruentem indagationem peractam de eius moralitate et bona fama, nec non optimum testimonium praebitum ab ipso Episcopo Piscariensi-Pinnensi, qui ei scripto declaravit: «grato per il bene che opera a favore delle istituzioni educative della Chiesa»; dum in “Bollettino diocesano di Penne-Pescara” scriptum legimus: «Il Dott. Eligio, Funzionario della ..., è stato insignito dal Sommo Pontefice della Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine di S. Silvestro. Al Neo-insignito, dalle qualità umane e cristiane a tutti note, vadano le congratulazioni e gli auguri più vivi» (Summ., pp. 117-123): ex quibus innuitur parum credibiles esse actorem et testes ab ipso inductos, qui declaraverunt divulgatam fuisse famam d.ni Eligii tamquam viri homosexualitati indulgentis et assentatoris iuvenum.

– Praeterea etiam duo sacerdotes, qui parochi sunt in civitate “R.”, et qui coniuges Eligium et Calpurniam cognoverant circiter anno 1980/81, infirmant credibilitatem actoris eiusque testium. Ipsi enim ex directa agnitione, contra ea quae declarata sunt ab actore eiusque testibus, nos edocent de amore et obsequio viri erga uxorem, quamvis iam multi anni transacti fuissent post matrimonii celebrationem.

7. – Si utcumque pensitamus quae declarata sunt a partibus et a testibus, nihil hauritur de aliqua definita psychica perturbatione d.ni Eligii vel de eius gravi immaturitate tempore nuptiarum. Fere tota quaestio versatur circa eius homosexualitatem, quae affirmatur ab actore et ab eius testibus, et quae negatur a convento et ab eius testibus. Utique Rev.mi Iudices Tribunalis primi gradus, cum certi essent de eorum credibilitate, maximum momentum tribuerunt vadimoniis actoris eiusque testium, dum fere nullius ponderis habuerunt declarationes conventi eiusque testium. Eas habentes tantum tamquam «dichiarazioni puramente nescienti, quali: “mai sentito”, “non so”, “non mi risulta”, o generiche e velatamente reticenti» (sent., p. 31, n. 13). Reapse tamen conventus eiusque testes declarant a se nullum indicium inspectum

fuisse in indole et agendi ratione d.ni Eligii, ex quo colligi potuisset homosexualitas vel saltem eius propensio ad homosexualitatem.

Quod autem attinet ad ea, quae declarata sunt ab actore et a testibus, qui ab ipso inducti sunt, animadvertendum est tempore nuptiarum ipsos vel nondum natos fuisse vel infantes tantum fuisse. Ideo ipsi nihil directe inspicere valuerunt tempore praenuptiali de conditione psycho-sexuali d.ni Eligii, nec de illa aliquid postea noverunt a d.na Calpurnia. Immo potius innuendum est d.num Eligium, tempore praenuptiali, nullum indicium praebuisse sponsae de sua asserta proclivitate ad homosexualitatem, cum se gessisset tamquam vir amore captus erga eam, quia perdurante haud brevi consuetudine praenuptiali, incommoda itineris per birotam regulariter peragebat a civitate Pescariensi ad civitatem “R.” ut obviam sponsae se daret. Ceterum d.na Calpurnia, quae plerumque exhibetur tamquam mulier activa, sedula, attenta ac firma, difficulter sivisset prosecutionem tam procrastinatae consuetudinis, si vir aliqua signa praebuisset alicuius anomalae propensionis in re sexuali.

Quod autem attinet ad tempus postnuptiale, attenta eorum aetate, actor et testes qui ab ipso inducti sunt, solummodo aliquibus annis post nuptias celebratas se declarant edoctos de propensione Eligii ad homosexualitatem. Inter illos, aliqui nos certiores faciunt de actibus naturae homosexualis a se subitis opera Eligii, quando iam multi anni transacti fuerant post matrimonii celebrationem. Praeterea refertur d.nam Calpurniam sollicitudine affectam fuisse impediendi quo minus sui nepotes soli manerent cum suo marito. Pariter commemorantur rumores populi iuxta quos Eligius homosexualitati propensus erat et indulgebat. Praeterea dum animadvertitur propensio Eligii erga viros, extollitur eius defectio ab uxore. Attamen, si relata sunt vera, nostro in casu, cum genericae sint declarationes actoris eiusque testium, admittere possumus ipsum actiones possuisse naturae homosexualis, quin perveniamus ad probandam structuram homosexualem eius personalitatis.

Et reapse conventus eiusque testes (inter quos annumerantur etiam duo sacerdotes qui personaliter noverant coniuges Calpurnia et Eligius), dum nihil referunt de indicibus et de rumoribus circa homosexualitatem Eligii, **extollunt eius amorem et venerationem erga uxorem.** Ceterum negligere non possumus convictum coniugalem fere per triginta duos annos perductum esse, scilicet: usque ad mortem uxoris. Et quidem notitiae perspicuae non referuntur de gravibus discidiis inter coniuges perdurantibus illis multis annis vitae conubialis: quae inevitabilia fuissent si vir se gessisset praecipue tamquam homosexualis, etiam attenta indole firma et sedula mulieris.

8. – In actis habetur votum peritale, quod ex officio exaratum est a Cl.mo Prof. Doct. Rocho Boccascino. Hic Peritus tamen considerare visus est solummodo vadimonia actoris eiusque testium, omnino neglectis sive documentis sive iudicialibus declarationibus conventi eiusque testium. Utcumque Doct. Boccascino concludit, in casu, d.num Eligium laboravisse «di un Disturbo di Personalità non altrimenti specificato (DSM-IV T – RF.60.9 – 301-9), ossia da uno stato di grave immaturità psico-affettiva» (Add. Summ. Peritia, p. 13). Ipse tamen perspicue non explanavit quaenam fuissent indicia assertae gravis immaturitatis. Immo, respondens difficultatibus, quae oppositae fuerant a Cl.mo Perito partis conventae, veluti innuere videtur suam diagnosim definitam fuisse ad explanandam incapacitatem viri, quam veluti praesupponit: «La valutazione di immaturità è stata formulata non in considerazione della omosessualità, ma della incapacità di Eligio ad entrare nella relazione in genere e in quella intraconiugale in particolare» (Alt. Add. Summ., p. 90). Ideo hic Peritus munere perfunctus esse videtur periti partis actricis potius quam periti ex officio, qui cuncta acta causae obiective pensare debuisset. Consequenter ipse validum

auxilium non praebuit Iudicibus ad eorum conclusionem iudicalem hauriendam.

Ceterum Peritus Partis conventae (seu: Prof. Aloisius Janiri, qui est Peritus N.A.T. et docens apud Studium Rotale), congruentibus rationibus exhibitis, multas opposuit difficultates, quibus refellit conclusiones Periti ex officio.

9. – Ex iis, quae usque adhuc animadversa sunt, patet Infrascriptos Patres Auditores adipisci non posse certitudinem moralem de nullitate matrimonii «ob incapacitatem propter causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentialia, minus bonum coniugum, assumendi ex parte viri», ideoque decisionem Tribunalis I/ae Instantiae nullo modo continenter confirmari posse, sed causam admittendam esse ad ordinarium novi gradus examen.

Quibus igitur omnibus in iure et in facto perpensis, Infrascripti Patres Auditores de Turno, actis universis una cum appellata sententia examinatis, et animadversionibus Defensoris Vinculi deputati nec non partium perpensis, propositae quaestionis praeliminari respondendum esse censuerunt, uti respondent:

NEGATIVE AD PRIMUM, AFFIRMATIVE AD ALTERUM, SEU CAUSAM ADMITTENDAM ESSE AD ORDINARIUM SECUNDI GRADUS EXAMEN.  
(*omissis*)